

CONTRIBUTI ISTAT

**La realizzazione di Asia Agricoltura
tramite l'utilizzo di dati amministrativi:
il contenuto delle fonti
e i risultati del processo di integrazione**

*Gianluca Brogi, Salvatore Cusimano, Giuseppina del Vicario,
Giuseppe Garofalo, Orietta Patacchia*

(Servizio ASE, Archivi statistici sulle unità economiche)

Luglio 2005

INDICE

Introduzione

1. I regolamenti europei
 2. Le fonti amministrative per la realizzazione del Registro, caratteristiche e contenuto
 - 2.1. L'azienda agricola, definizioni a confronto
 - 2.1.1 *L'azienda agricola nel Censimento dell'Agricoltura e nell'Indagine SPA*
 - 2.1.2 *L'impresa agricola secondo il Codice Civile*
 - 2.1.3 *La fonte Agea*
 - 2.1.4 *La fonte INPS*
 - 2.1.5 *La fonte Anagrafe Bovina*
 - 2.1.6 *La fonte "Redditi dei terreni"*
 - 2.1.7 *La definizione di azienda agricola nelle varie fonti, un'analisi delle affinità*
 - 2.2. Le principali variabili del Registro, aspetti definitivi
 - 2.2.1 *La superficie*
 - 2.2.2 *L'occupazione*
 - 2.2.3 *La consistenza degli allevamenti*
 - 2.2.4 *Il reddito lordo standard (RLS)*
 3. I risultati dell'abbinamento tra fonti specifiche e con il Censimento dell'Agricoltura 2000
 4. L'integrazione delle fonti, problemi e soluzioni
 - 4.1 Il problema della non coincidenza nelle unità rilevate, qualche soluzione
 - 4.2 La non coincidenza dell'anno di riferimento
 5. L'integrazione degli archivi amministrativi, alcuni risultati
 - 5.1. I risultati dell'abbinamento con il Censimento dell'Agricoltura 2000
 6. La metodologia per l'identificazione delle aziende agricole
 7. L'analisi dei residui
 - 7.1 L'analisi dei residui AGEA
 - 7.2 L'analisi dei residui INPS AGR
 - 7.3 L'analisi dei residui dell'Anagrafe Bovina
 8. Conclusioni
- Riferimenti bibliografici
- Allegato 1: La descrizione delle fonti

Introduzione¹

La necessità di estendere il sistema (ASIA) degli archivi statistici operante nell'Istituto Nazionale di Statistica anche al settore dell'agricoltura nasce dall'esigenza di supportare i nuovi regolamenti che, nell'ambito dell'Unione, sono in fase di approvazione o in discussione.

In particolare il nuovo Regolamento europeo per il coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (*Business Register Regulation* – di seguito individuato come BR), che, in fase di approvazione presso la Commissione, sostituirà nel 2007 il Regolamento 2186/93. Tale Regolamento estenderà il campo di osservazione, e quindi l'obbligo di registrazione, del registro anche alle imprese operanti nei settori A e B – attività agricole, della caccia, silvicoltura e pesca - della Nace 2002; esso permetterà una copertura totale di tutte le unità la cui attività è parte integrante del Prodotto Interno Lordo di un paese. Il secondo Regolamento, i cui contenuti, campo di osservazione e tempistica di realizzazione sono in fase di definizione in appositi gruppi di lavoro europei, è quello per la realizzazione di registri armonizzati delle Aziende Agricole (*Farm Register Regulation* – di seguito identificato come FR). Quest'ultimo ha l'obiettivo di garantire una base coerente e integrata per il sistema informativo delle statistiche agricole dell'Unione, in particolare per il sistema delle statistiche strutturali – Farm Structural Surveys, attualmente in fase di revisione, e dei censimenti.

La realizzazione di un archivio statistico delle unità agricole nasce anche dalla necessità, non più rinviabile, di disporre di un *frame* aggiornato annualmente, e non più a cadenza decennale come i censimenti, utile a migliorare la qualità delle indagini statistiche e per garantire una maggiore consistenza al sistema informativo nazionale sull'agricoltura.

Negli ultimi tempi l'Istat ha concentrato la propria attenzione alla verifica della fattibilità del progetto di costruire e aggiornare un archivio delle unità operanti nel settore dell'agricoltura a partire dalle informazioni disponibili in archivi di tipo amministrativo. L'obiettivo è quindi di ripercorrere, nella sostanza, il processo che ha permesso la realizzazione di ASIA-imprese² e che si basa, per l'individuazione delle piccole-medie unità e per l'aggiornamento annuale delle loro principali caratteristiche, sull'integrazione di differenti fonti amministrative e sullo sviluppo di opportune metodologie statistiche, limitando, quindi, alle sole unità di maggiore dimensione il controllo e l'aggiornamento puntuale e continuo anche tramite le informazioni desumibili da indagini statistiche.

La realizzazione del FR a partire dall'acquisizione, trattamento e integrazione di più fonti amministrative deve prendere in considerazione tutta una serie di problematiche specifiche, connesse sia alle peculiari caratteristiche del settore agricolo sia alle fonti utilizzabili, che rendono il processo più complesso e, in parte, più oneroso di quello sviluppato per la realizzazione di ASIA-imprese.

In particolare si evidenziano, in maniera sintetica, i seguenti elementi:

- a) *Problematiche connesse al settore* – il settore dell'agricoltura è caratterizzato da unità produttive di piccola e piccolissima dimensione, che per la realizzazione di un reddito minimo sono fortemente assistite. L'input di lavoro è caratterizzato dall'attività familiare (spesso svolta in maniera non prevalente) e da lavoro dipendente stagionale e a tempo parziale. Infine il settore è fortemente integrato con altre attività quali la trasformazione, la commercializzazione, il turismo, la gestione del territorio, ecc.. Tali elementi rendono complessa non solo la corretta identificazione delle unità, ma anche la stima della loro dimensione e l'individuazione dell'attività prevalente.

¹ A cura di Giuseppe Garofalo.

² Lo stesso processo è stato seguito anche per la realizzazione di ASIA-gruppi d'impresa ed è in fase di completamento per ASIA-unità locali

- b) *Problematiche connesse alla definizione delle unità* – il quadro legislativo nazionale ed europeo è stato di recente modificato (nuova PAC, D. Lgs 228/2001), d'altra parte il quadro concettuale a livello europeo - in particolare il concetto di "azienda agricola" - è in fase di definizione. Tali problemi comportano la difficoltà ad "identificare" le unità statistiche a partire dalle unità registrate negli archivi amministrativi.
- c) *Problematiche connesse alle fonti* – la mancanza di un archivio amministrativo di riferimento, come ad es. l'universo dei soggetti con partita IVA per le imprese, non permette l'individuazione dell'universo "potenziale" delle aziende agricole. Gli archivi amministrativi, che detengono le informazioni più utili, non hanno finalità legali o dichiarative o di pubblicità (come le Camere di Commercio) ma nascono per finalità completamente diverse: il pagamento dei contributi comunitari (AGEA) e la tracciabilità a fini sanitari degli animali (Anagrafe bovina e suina). Inoltre sono o in fase di ridisegno a causa di nuovi regolamenti comunitari (AGEA) o di recente costituzione (Anagrafe bovina). Le unità registrate nei diversi archivi amministrativi presentano definizioni differenti fra di loro e differenti con quelle statistiche; gli stessi caratteri se pure formalmente possiedono "etichette" uguali a quelle statistiche, ad esempio superficie agricola utilizzata, possono presentare contenuti informativi differenti. Infine nelle varie fonti si è in presenza di un numero significativo di chiavi identificative (codice fiscale) mancanti o errate. Le problematiche accennate influiscono sia nell'identificazione dell'universo delle unità sia nell'integrazione logica e fisica fra le varie fonti, sia, infine, nella stima dei principali caratteri.
- d) *Problematiche connesse alle variabili di interesse* – le classiche variabili utilizzabili per stratificare e classificare le imprese (quali il fatturato, il numero degli addetti, l'attività economica) e che più facilmente sono reperibili in fonti amministrative, non caratterizzano questo settore. Altre sono le variabili da registrare: il reddito lordo (più che il fatturato), la superficie agricola utilizzata o la consistenza degli allevamenti, le giornate di lavoro (più che i dipendenti), la tipologia delle culture (più che l'attività economica). Queste variabili sono non solo più "specifiche" e non facilmente individuabili in archivi amministrativi, ma sono anche più complesse da stimare³.

Le problematiche brevemente descritte, possono essere risolte solo attraverso uno sforzo consistente sia nella conoscenza - analisi del potenziale informativo e sua effettiva utilizzabilità – delle fonti amministrative, sia nella realizzazione di procedure di *matching* – sviluppo di procedure di *linkage* probabilistico che utilizzino caratteri identificativi alfanumerici – sia, infine, con lo sviluppo, a partire dalle informazioni acquisite, di metodologie di stima della dimensione – in termini di superficie e di occupazione – dell'unità.

Questo documento presenta i risultati ottenuti nella prima parte della sperimentazione sviluppata per la realizzazione del registro statistico delle unità agricole, affrontando gli aspetti connessi al potenziale informativo delle fonti amministrative e alla loro integrazione⁴. L'obiettivo principale è stato quello di qualificare e quantificare il contributo delle varie fonti all'individuazione delle unità da inserire nel Registro delle Aziende agricole e di identificare, attraverso l'integrazione delle fonti ed una sua analisi, l'universo potenziale del registro.

Gli archivi dei quali si è verificato il possibile utilizzo per tali scopi sono stati⁵ i seguenti:

1. l'Agenzia delle Entrate - Dichiarazione dei Redditi - quadro relativo ai redditi dei terreni,

³ Si pensi alla difficoltà statistica nella stima delle giornate di lavoro anche per settori produttivi (es. l'industria) più strutturati.

⁴ In questa prima fase della sperimentazione sono state utilizzate solo chiavi di match certe quali il codice fiscale e la partita IVA.

⁵ Sono state, inoltre, utilizzate le fonti che contribuiscono, correntemente, alla realizzazione di ASIA-imprese e che contengono anche unità operanti nel settore dell'agricoltura, come il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e l'Anagrafe Tributaria e le dichiarazioni annuali IVA dell'Agenzia delle Entrate.

2. la banca dati Agea, che fornisce informazioni sui produttori agricoli,
3. l'archivio dell'INPS, che fornisce informazioni sugli occupati in agricoltura;
4. l'Anagrafe Bovina gestita del Ministero della Salute.

Il presente lavoro, dopo alcune brevi considerazioni sui regolamenti previsti dall'Unione Europea (§ 1), affronta, nel paragrafo 2, le principali caratteristiche delle fonti utilizzate, le diverse definizioni delle unità registrate (e un loro confronto con la definizione statistica di azienda agricola) nonché gli aspetti definatori delle principali variabili. Il paragrafo 3 contiene i risultati dell'abbinamento preliminare di ogni fonte specifica con il Censimento 2000. Successivamente (§ 4) vengono descritti i problemi affrontati nella fase di integrazione delle fonti e alcune delle soluzioni adottate. Nel paragrafo 5 si presenta la metodologia seguita per l'integrazione delle fonti amministrative e si illustreranno i principali risultati dell'abbinamento dell'archivio integrato con il Censimento 2000. Il paragrafo 6 è dedicato alla metodologia utilizzata per individuare le aziende agricole a partire dalle informazioni contenute nei vari archivi e i risultati dell'abbinamento di questo potenziale archivio con le aziende censite. Il paragrafo 7 analizza per alcune fonti specifiche (AGEA, INPS AGR e Anagrafe Bovina) la problematica dei residui non abbinati e le loro caratteristiche. Infine, l'ultimo paragrafo, contiene alcune considerazioni conclusive sul lavoro svolto e le attività che saranno realizzate nella seconda parte della sperimentazione. Inoltre, in appendice, ciascun archivio amministrativo viene approfondito in termini di basi legali di riferimento, unità obbligate alla registrazione, criteri di iscrizione/cancellazione, principali caratteristiche informative, struttura delle informazioni acquisite dall'Istat e analisi di qualità dei dati.

1. I regolamenti europei⁶

Due sono i regolamenti europei connessi alla realizzazione dell'archivio delle unità agricole: il nuovo Regolamento sul coordinamento comunitario dei *Business Registers* (BR), che sarà approvato dal Consiglio nel corso del 2005, e il nuovo Regolamento sul coordinamento comunitario dei *Farm Registers* (FR) di cui è iniziata la discussione in ambito Eurostat. Il primo, sostituendo il vecchio Regolamento 2186/93, estende i contenuti⁷ dell'archivio anche alle unità classificate nei settori A e B della Nace rev. 1.1⁸. Tale Regolamento prevede che le unità del registro siano le imprese e le unità locali⁹, i caratteri che devono essere registrati sono, per l'impresa, quelli che permettono la sua identificazione (denominazione, forma giuridica) o la stratificazione delle unità dell'universo (attività economica prevalente e secondaria, dimensione in termini di addetti e di fatturato), mentre per l'unità locale sono la localizzazione completa dell'unità (indirizzo, codice postale, comune), la dimensione in termini di occupati e l'attività economica prevalentemente svolta nell'unità. L'aggiornamento è previsto annuale per tutte le unità, mentre l'entrata in vigore sarà il 2007.

Meno delineati sono, a tutt'oggi, i contenuti del futuro regolamento sui *Farm Registers*, anche perché la discussione a livello europeo è ancora in una fase iniziale. L'unità di registrazione sarà l'Azienda agricola (*Agricultural Holding*), i caratteri previsti, oltre a quelli identificativi, sono la superficie agricola totale e utilizzata, la superficie utilizzata per ciascun tipo di coltura, la presenza di colture speciali, la consistenza degli allevamenti, la presenza di attività non agricole (es. turismo, commercializzazione, ecc.). L'aggiornamento si presenta con una struttura complessa: mentre per

⁶ A cura di Giuseppe Garofalo.

⁷ Il nuovo regolamento prevede inoltre la registrazione delle unità della Pubblica Amministrazione (settore L della classifica Nace) e la registrazione dei gruppi di imprese.

⁸ La Nace rev. 1.1. è la nomenclatura delle attività economiche approvata a livello europeo. L'ultima revisione è del 2002, mentre una nuova revisione è prevista a partire dal 2007. La classifica nazionale, ATECO, deriva direttamente da quella europea.

⁹ E' inoltre prevista la registrazione dei gruppi d'impresa.

le piccole unità l'aggiornamento è proposto ogni 9-10 anni – in concomitanza con i censimenti -, per le unità di media dimensione si prevede ogni 3 anni – in contemporanea con la *Farm Structural Survey (FSS)* -, infine per le grandi si prevede un aggiornamento annuale. Le soglie per classificare le tre tipologie di aziende agricole non sono ancora compiutamente identificate e comunque saranno derivate da quanto stabilito nel nuovo regolamento dell'indagine comunitaria FSS. L'entrata in vigore è prevista per il 2010.

Da queste brevi descrizioni effettuate risulta evidente la differenza, concettuale e di contenuti, fra i due regolamenti. Dal punto di vista concettuale diverse, con differenti definizioni, sono le tipologie di unità che devono popolare i due registri. In particolare, sulla base del regolamento europeo 696/93¹⁰, l'impresa è definita come “una unità organizzativa atta alla produzione di beni e servizi e che possiede una certa autonomia decisionale nella allocazione delle risorse correnti”, mentre l'unità locale è “una impresa o parte di essa localizzata in un posto geograficamente identificato, in essa o a partire da essa si organizza l'attività di produzione”. Per quando riguarda l'Azienda agricola essa è definita dal Censimento dell'Agricoltura come “un'unità tecnico organizzativa costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, e da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore”¹¹. Le differenze fra le definizioni delle unità previste nei due regolamenti sono evidenti: mentre per l'impresa un suo carattere distintivo è l'autonomia decisionale, per l'azienda agricola l'elemento tecnico, e il conduttore che lo realizza, assume una valenza centrale. D'altro canto se l'unità locale è un luogo topograficamente identificato (ad una unità locale è connesso uno e un solo indirizzo), l'azienda agricola può essere composta da terreni anche non contigui (e quindi con differenti localizzazioni). Anche per quanto riguarda i caratteri delle unità che devono essere registrati risultano evidenti le differenze: per il BR sono essenziali le variabili che garantiscono la stratificazione e la classificazione per le statistiche economiche¹², i caratteri del FR sono principalmente quelli che permettono di caratterizzare la tipologia e quantità di produzione agricola.

In sintesi mentre da un lato, con il regolamento BR, si privilegia la rilevanza economica identificando le “imprese” agricole in quanto produttrici di valore aggiunto nel settore, dall'altro si privilegia l'aspetto fisico identificato dalla “azienda”, strettamente connesso non solo alla produzione ma anche alla gestione e preservazione del territorio. Seppure le relazioni fra le due tipologie di unità (e fra i due registri) devono necessariamente essere identificate, i due insiemi non individuano gli stessi soggetti (il primo è sicuramente parte – più economicamente strutturata – del secondo¹³) o comunque individuano caratteristiche e modi di essere differenti.

Da un punto di vista operativo, se l'estensione del BR alle imprese del settore dell'agricoltura può essere realizzato tramite l'utilizzo delle fonti e delle metodologie di integrazione e di stima dei caratteri già sviluppate per ASIA-imprese, la realizzazione del *Farm Register*, a causa delle sue caratteristiche particolari, deve prendere in considerazione fonti e metodologie differenti e completamente nuove.

2. Le fonti amministrative per la realizzazione del Registro, caratteristiche e contenuto¹⁴

Le caratteristiche proprie del settore primario hanno reso necessaria l'acquisizione di fonti amministrative ulteriori, rispetto a quelle adottate per la costruzione di Asia Imprese, contenenti informazioni specifiche sul settore. In particolare, come già detto, esse sono: l'AGEA, l'INPS - per

¹⁰ Council Regulation on the statistical units for the observation and analysis of the production system of the Community.

¹¹ Tale definizione deriva da quanto specificato nella direttiva europea n° 93/25/EEC.

¹² Identificate dai regolamenti europei n° 58/97 sulle *Structural Business Statistics* n° 313/97 sulle *Short Term Statistics* e n° 23/97 sulle *Labour Statistics*.

¹³ Se si fa riferimento alle unità con obbligo di dichiarazione annuale IVA, il numero delle unità economicamente rilevanti non supera le 580 mila a fronte degli oltre 2 milioni di aziende agricole censite.

¹⁴ A cura di Gianluca Brogi, Salvatore Cusimano, Giuseppina del Vicario, Orietta Patacchia.

la parte agricola (brevemente INPS AGR), l'Anagrafe Bovina e l'archivio delle dichiarazioni fiscali dei redditi dei terreni. Quest'ultimo, di recente acquisizione, costituisce un'importante novità, in quanto rappresenta l'insieme dei contribuenti che dichiarano un reddito dominicale e/o un reddito agrario e quindi, in teoria, dovrebbe costituire la "platea" più ampia possibile dei soggetti coinvolti nell'agricoltura¹⁵. Quindi, ad esempio, rispetto alla fonte Agea che rileva i produttori che fanno domanda di aiuto comunitario e le aziende di trasformazione, conterrà anche tutti quelli che operano in settori non oggetto di aiuto comunitario (ad esempio, la floricoltura). Per ciascuna delle suddette fonti vengono di seguito sinteticamente descritti i contenuti, le potenzialità e i limiti informativi¹⁶. Per una descrizione dettagliata si rimanda all'allegato 1.

L'*AGEA* (ex *AIMA*) registra i dati dei produttori agricoli che fanno domanda di aiuto comunitario; i soggetti interessati, circa 2 milioni, sono costituiti dai singoli imprenditori agricoli e dalle società di trasformazione e di distribuzione. L'archivio fornisce, oltre ai dati anagrafici dei soggetti richiedenti, informazioni sugli utilizzi particellari, sulle quote assegnate ai singoli produttori e sui premi percepiti. I dati AGEA sono importanti per la stima della superficie agricola utilizzata, anche a livello di singola coltura, oltre che per la territorializzazione delle informazioni. L'utilizzo della fonte, tuttavia non è esente da limiti: le definizioni utilizzate sono differenti da quelle statistiche, la copertura risulta parziale per alcuni tipi di coltura e non sempre il richiedente il contributo coincide con il "conduttore" dell'azienda per cui occorre definire procedure ad hoc ai fini dell'individuazione e/o della ricostruzione dell'azienda (ad esempio, per il ricongiungimento di produttori che fanno riferimento alla stessa azienda). Non da ultimo, i recenti cambiamenti nelle procedure amministrative e nella modulistica utilizzate per la raccolta dei dati, originate dalla riforma della PAC in vigore dal 2005, richiederanno di riadattare le procedure di elaborazione dei dati, già predisposte nella fase sperimentale, in funzione delle modifiche introdotte nelle definizioni e nelle variabili. In particolare, il concetto cardine della riforma è costituito dal cosiddetto "disaccoppiamento" degli aiuti, consistente nella separazione del sostegno dalla quantità e dal tipo di produzione per cui gli agricoltori potranno optare per un determinato indirizzo produttivo, o per la non coltivazione dei fondi, unicamente sulla base di una propria scelta imprenditoriale.

L'*INPS* rappresenta il principale ente nazionale di previdenza e assistenza sociale e raccoglie informazioni sui lavoratori a fini previdenziali. Con riferimento al settore agricolo, l'Istituto registra informazioni sia sui lavoratori agricoli autonomi, circa 400 mila (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale), sia sulle aziende agricole con dipendenti, circa 200 mila (obbligate alla presentazione del modello di denuncia della manodopera agricola, DMAG). L'archivio degli autonomi fornisce informazioni sull'azienda (ragione sociale, codice fiscale del titolare dell'azienda, indirizzo, etc.) e sui componenti del nucleo familiare (dati anagrafici e numero di giornate convenzionali lavorate nell'anno). Anche con riferimento alle aziende con dipendenti, le informazioni riguardano sia l'azienda sia il singolo lavoratore (dati anagrafici e dati "contributivi" quali la categoria, la qualifica, il numero di giornate lavorate e le retribuzioni corrisposte). I dati INPS, adeguatamente trattati, potrebbero consentire di stimare gli occupati, distinti in dipendenti ed indipendenti, e le giornate lavorate. Tra i problemi di qualità che devono essere presi in considerazione, vanno ricordati le differenze, a livello concettuale e definitorio, tra le variabili amministrative e quelle statistiche.

¹⁵ La fornitura, relativa agli anni di imposta 2000 e 2001, riguarda i dati dichiarati nel quadro "redditi dei terreni" dei modelli: Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone (750), Unico Enti Non Commerciali ed equiparati (760 bis) e modello 730. Si osserva che le società di capitali, gli enti commerciali, le cooperative, le società di mutua assicurazione e le società di persone diverse dalle società semplici determinano il reddito derivante dall'esercizio di attività agricole in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa; tale reddito non si qualifica, quindi, come reddito agrario, per cui l'archivio non contiene notizie su questi soggetti che, comunque, come evidenziato dal Censimento 2000, costituiscono una percentuale molto bassa delle aziende agricole presenti sul territorio e, inoltre, sono reperibili in altri archivi già a disposizione (archivio dei Bilanci, etc.).

¹⁶ Per le altre fonti comunemente utilizzate per Asia Imprese (ad es. Camere di Commercio, Anagrafe Tributaria) si rimanda ai documenti descrittivi del suo processo di realizzazione.

L'*Anagrafe Bovina*, detenuta dal Ministero della Salute dal 1 gennaio 2000, è una banca dati informatizzata che registra i dati sugli animali e sui loro detentori ai fini di salute pubblica. Attualmente rileva soltanto gli allevamenti e i capi della specie bovina (circa 250 mila) ma in futuro, dovrebbe registrare anche i suini e gli ovicaprini. La copertura teoricamente totale del fenomeno depone a favore dell'uso di questa fonte per la stima della consistenza degli allevamenti. Si sottolinea, tuttavia, che la differente definizione di allevamento, rispetto a quella del Censimento, può determinare una sovracopertura dell'universo di riferimento.

L'*archivio delle dichiarazioni dei redditi dei terreni*, gestito dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi semplicemente archivio "redditi dei terreni"), rileva i contribuenti che dichiarano, a fini fiscali, i redditi derivanti dalla proprietà (dominicale) o dalla realizzazione di attività agricole (agrario) dei terreni; per l'anno di imposta 2001, trattasi di oltre 6 milioni di soggetti. Si sottolinea che i soggetti proprietari di terreni dati in affitto per uso agricolo devono dichiarare soltanto il reddito dominicale mentre la dichiarazione del (solo) reddito agrario spetta al conduttore. Oltre ai dati anagrafici sui contribuenti, l'archivio fornisce, per ogni singolo terreno indicazioni sul titolo, sul periodo e sulle percentuali di possesso. L'informazione sul titolo di possesso potrebbe consentire di distinguere i semplici proprietari terrieri da altre tipologie di contribuenti (concedenti i terreni in affitto, affittuari, titolari di un'impresa agricola individuale o di un'impresa agricola coniugale, etc.). Come già detto, l'archivio rappresenta, malgrado alcuni limiti, la "platea" più ampia possibile dei soggetti coinvolti nell'agricoltura; contiene, quindi, informazioni utili sia per migliorare i link fra le fonti che per la stima del reddito agrario. Il problema principale da risolvere è come enucleare il sottoinsieme dei produttori agricoli; inoltre, non si può ignorare che i dati sono disponibili con un notevole ritardo rispetto al periodo di riferimento con cui si intende realizzare il Registro e questo sia per la natura delle dichiarazioni (rilevano dati inerenti l'anno di imposta, precedente a quello di presentazione), sia per la data di scadenza della presentazione del modello (si va dal 15 giugno per il modello 730 al 31 ottobre per l'Unico). Comunque, se questa fonte potrebbe consentire di individuare le unità da inserire nel Registro, essa non risolve il problema delle variabili; per cui, in ogni caso si dovrà costruire un registro statistico integrato, che attinga, cioè, le informazioni necessarie da più fonti amministrative (ad esempio la superficie agricola, dalla fonte AGEA; i lavoratori agricoli dall'INPS, etc.).

E' importante sottolineare che è in corso di acquisizione un altro archivio amministrativo, il Catasto dei Terreni, gestito dall'Agenzia del Territorio, che elenca tutti i terreni esistenti e provvede agli aggiornamenti derivanti dalle eventuali variazioni che si verificano nel tempo (vulture o mutazioni nello stato e nelle rendite dei beni immobili iscritti). In particolare, per ogni terreno, i soggetti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni di reddito dominicale e/o agrario al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate. Per cui, qualora le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondano a quelle effettivamente praticate, l'agricoltore ha l'obbligo di segnalarle (perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto). La particolarità dell'archivio risiede nella tempestività nel rilascio dei dati che dovrebbe avvenire a distanza di pochi mesi dalla fine del periodo di riferimento, oltre che nel contenuto informativo (dati dettagliati a livello colturale e territoriale).

2.1. L'azienda agricola, definizioni a confronto

Tra le problematiche elencate in premessa, quella riguardante l'individuazione del campo d'osservazione del Farm Register è abbastanza difficoltosa da risolvere perché richiede di disporre, a priori, di una definizione precisa di azienda agricola. Attualmente, come già accennato, tale definizione è piuttosto generica e mancano indicazioni concrete e linee guida per la sua applicabilità.

L'unità statistica di riferimento, ai fini dello studio del settore, è l'azienda agricola così come definita ai fini del Censimento dell'Agricoltura 2000, ossia "l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario"¹⁷. Questa è anche l'unità rilevata dall'Indagine sulla Struttura e sulle Produzioni delle Aziende Agricole (SPA)¹⁸. Questa definizione non trova una corrispondenza immediata nel concetto di azienda agricola utilizzati dai vari archivi amministrativi sopraindicati; infatti ognuno nasce con scopi propri e persegue obiettivi differenti, per cui diverse sono le definizioni.

Di seguito si delinea l'azienda agricola ai fini del Censimento e dell'Indagine SPA e si forniscono la definizione giuridica di impresa agricola secondo il Codice Civile e le definizioni di azienda cui fanno riferimento le varie fonti specifiche per il settore (Agea, Inps, Anagrafe Bovina e Archivio "Redditi dei terreni"); questo tentativo di confronto delle varie definizioni potrebbe fornire elementi utili ai fini all'identificazione dell'unità da inserire nel Registro delle aziende agricole.

2.1.1 L'azienda agricola nel Censimento dell'Agricoltura e nell'Indagine SPA

Come già detto, l'unità di rilevazione del Censimento è l'azienda agricola i cui caratteri distintivi fondamentali sono:

- l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o forestale e/o zootecnica: tali terreni possono essere costituiti da una o più particelle (contigue o non), situate nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, spesso confinanti o vicini tra loro;
- l'unità tecnico-economica di produzione facente capo ad un conduttore, cioè ad una persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio¹⁹.

Oltre ai sopraindicati caratteri ne possono essere riscontrati altri, quali l'esistenza eventuale di mezzi meccanici, impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti (cantine, frantoi, ecc.), fabbricati rurali ed abitazioni. Tra le aziende agricole sono da comprendere anche le aziende prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche), intendendosi per tali:

¹⁷ Si ricorda che la realizzazione del 5° Censimento generale dell'Agricoltura rientra nel quadro del programma del Censimento mondiale dell'agricoltura degli anni 2000 promosso dall'ONU. La definizione di azienda agricola suggerita dalla FAO è la seguente: "*An agricultural holding is an economic unit of agricultural production under single management comprising all livestock kept and all land used wholly or partly for agricultural production purposes, without regard to title, legal form, or size. The management may be exercised by an individual or household or by a juridical person such as a corporation, cooperative or government agency. The holding's land may consist of one or more parcels, located in one or more territorial or administrative divisions providing the parcels share the same production means utilized by the holding, such as labour, farm buildings, machinery, etc.. The requirement of sharing the same production means utilized by the holding is necessary if the various parcels are to be considered as components of one economic unit*", Programme for the World Census of Agriculture 2000 (WCA 2000).

¹⁸ L'indagine SPA (2003) è stata effettuata in attuazione di una serie di regolamenti e direttive comunitarie; fondamentale è il regolamento CEE 571/88 del 29 febbraio 1988 relativo alla organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, emendato dal regolamento CE 143/2002 del 24 Gennaio 2002. L'articolo 6 del regolamento CEE 571/88 stabilisce di rilevare solo l'insieme delle aziende agricole con una superficie agricola utilizzata (SAU) uguale o superiore ad un ettaro e aziende che pur avendo SAU inferiore ad un ettaro, abbiano una produzione che oltrepassi determinati limiti fisici o di valore. L'Indagine SPA fa parte di un programma di indagini avviato in seno all'Unione Europea (in base al suddetto regolamento CEE 571/88); tale programma è realizzato per aggiornare i dati censuari: pertanto l'indagine SPA/03 aggiornerà i dati del censimento 2000 e si concluderà con l'indagine che verrà svolta nel 2007.

¹⁹ Il conduttore, quindi, è il responsabile economico e/o giuridico dell'azienda; il suo codice fiscale identifica l'azienda. Da tale definizione discende che l'azienda può essere identificata anche da un codice fiscale (del conduttore) diverso dal proprio (es: cooperativa identificata dal codice fiscale a 16 cifre del socio – conduttore).

- le aziende zootecniche nelle quali si alleva bestiame senza utilizzazione di terreno agrario (allevamenti intensivi di bovini, allevamenti di suini annessi a caseifici industriali, allevamenti avicunicoli intensivi, ecc.);

- le aziende zootecniche nelle quali il bestiame viene allevato utilizzando terreni pascolativi appartenenti a Comuni, ad altri enti pubblici od a privati, senza che i terreni possano configurarsi come elementi costitutivi di dette aziende.

Il campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura comprende tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte. Rientrano nel suddetto campo di osservazione, purché aventi i requisiti di azienda agricola, anche:

- le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole, degli istituti penitenziari e delle imprese industriali;

- gli allevamenti di tori e verri per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri di incubazione;

- le aziende agricole costituite da prati permanenti e/o pascoli condotti dall'amministrazione comunale (terreni messi a disposizione, generalmente dietro corresponsione di un canone, per l'utilizzazione da parte di animali appartenenti ad altre aziende).

Le unità di rilevazione e la localizzazione dei terreni e dei capi di bestiame vengono attribuite al Comune dove ricade il centro aziendale (si prescinde dalla loro effettiva ubicazione). Il centro aziendale corrisponde al luogo presso cui sono realizzate le attività di gestione dell'azienda agricola; esso è il complesso dei fabbricati situati nel perimetro dei terreni dell'azienda e connessi alla sua attività e comprende, in generale, le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nei lavori agricoli aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo. E' da evidenziare che il luogo dove è ubicata l'abitazione del conduttore, se non è coincidente con quello del centro aziendale, non costituisce elemento per l'individuazione di un'azienda agricola, né per l'attribuzione dell'azienda stessa ad un determinato foglio di mappa catastale.

Una importante figura, nell'ambito del Censimento, è quella del capo azienda che rappresenta la persona che, di fatto, gestisce l'azienda e cioè la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda. Il capo azienda è in genere il conduttore stesso, ma può anche essere una persona diversa, qualora il conduttore stesso abbia affidato la gestione ad un altro soggetto (ad esempio, ad un membro della famiglia o ad un salariato fisso). Se il conduttore è una società oppure un Ente pubblico, il capo azienda è la persona fisica (ad es. il tecnico o il dirigente) che garantisce la gestione corrente dell'azienda. Il mezzadro è da considerarsi come capo azienda ed analogamente il soccidario per le aziende a soccida.

Un'altra importante definizione presente al Censimento e ricorrente anche in alcune fonti amministrative è quella di particella catastale intesa come "poligono chiuso di una porzione di territorio situata in uno stesso comune appartenente ad un'unica proprietà, avente la stessa qualità o classe e la stessa destinazione. Una particella è individuata da un numero identificativo, da un foglio di mappa all'interno del quale è inserita, dal comune e provincia in cui il foglio ricade".

Il Censimento dell'agricoltura oltre a stabilire la consistenza numerica delle aziende agricole come sopra definite, rileva le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la forma giuridica, la superficie e l'utilizzazione di terreni, la consistenza degli allevamenti, il lavoro in azienda e le attività connesse. Tra quest'ultime, definite come attività non agricole ma connesse con l'agricoltura, che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda o i suoi prodotti, rientrano:

- le *attività ricreative* ossia tutte le attività relative al turismo, alle visite dell'azienda destinate ai turisti o ad altri gruppi, allo sport, ecc..

- l'*artigianato* ossia le attività artigianali esercitate dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare a condizione che essi siano addetti anche ai lavori agricoli.
- la *lavorazione dei prodotti agricoli* ossia qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato (ad esempio la lavorazione della carne, la caseificazione e la vinificazione)
- la *lavorazione del legno* ossia la lavorazione di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).
- la *produzione di energia rinnovabile* ossia quella produzione per il mercato, mulini a vento o biogas, destinati alla produzione di energia elettrica, vendita di prodotti agricoli ad impianti di produzione di energia (ad esempio paglia o legno). Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta soltanto ad uso esclusivo dell'azienda.
- l'*attività di agriturismo* ossia l'attività di ricezione e ospitalità che gli imprenditori agricoli (singoli o associati) esercitano anche con la somministrazione di cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, nonché l'organizzazione di attività ricreative o culturali, (visite destinate a turisti o ad altri gruppi, sport, ecc.), che comportano l'utilizzo della superficie e dei fabbricati dell'azienda.
- *altro* (acquacoltura, lavoro per conto terzi, quali sgombero della neve, manutenzione del paesaggio ecc., e altre attività lucrative quali l'allevamento di animali da pelliccia).

2.1.2. L'impresa agricola secondo il Codice Civile²⁰

L'articolo 2135 del Codice Civile, così come modificato dal D. lgs. N. 228/2001, definisce imprenditore agricolo chi "*esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse*". Si considerano, inoltre, imprenditori agricoli "*le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui sopra, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*". Tale articolo introduce sostanziali novità per quanto attiene le attività espletate dall'imprenditore specificando che "*per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*". Di conseguenza, il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore. Si specifica poi che "*si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*". Le attività per connessione, quindi, non sono agricole di per sé ma lo diventano in quanto connesse ad un'attività essenziale²¹.

²⁰ La definizione giuridica di impresa agricola si ritrova nel Titolo II del Libro V del Codice Civile, il quale si divide in tre capi: il primo riguarda l'impresa in generale (artt. 2082-2134) il secondo, relativo all'impresa agricola (artt. 2135-2187), ed il terzo che tratta "delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione" (artt. 2188-2221). Il Legislatore, quindi prima di definire l'imprenditore agricolo, ha ritenuto opportuno delineare la disciplina dell'impresa in generale, della quale quella agricola costituisce un caso particolare. Tale struttura sottolinea il carattere imprenditoriale dell'attività agricola professionale e distingue nettamente la figura dell'imprenditore agricolo da altri soggetti che svolgono un'attività di coltivazione o di allevamento a fini diversi (ad esempio per autoconsumo).

²¹ Il testo, prima della modifica, era il seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". Il termine "bestiame", presente nella precedente versione, è stato sostituito dal vocabolo "animali"; ne consegue che, oltre

La legge di orientamento del settore agricolo, di cui sopra, accogliendo una visione dinamica dell'impresa agricola proiettata necessariamente verso il mercato, ha sancito in tale definizione il principio secondo cui debbono comunque ritenersi "connesse" le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento del bestiame. Non si pone più pertanto il problema di verificare se quella specifica attività, in relazione alla dimensione della impresa, alla località in cui l'azienda opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata, rientri fra quelle normalmente svolte dall'imprenditore agricolo. Pertanto, sono considerate connesse le iniziative volte alla commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola, come naturale ed imprescindibile sbocco delle attività produttive agricole svolte dallo stesso imprenditore. Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione la connessione si verifica con il concorso di due requisiti:

–*di natura soggettiva*, nel senso che le attività connesse c.d. tipiche devono essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l'identità soggettiva fra chi compie una delle menzionate attività essenziali e l'attività connessa;

–*di natura oggettiva*, nel senso che tale attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Se si travalicano questi limiti, l'attività di trasformazione, commercializzazione ecc., non può ritenersi connessa all'impresa agricola e perde, quindi, i caratteri dell'attività agricola per acquistare natura industriale o commerciale.

La norma riformata, inoltre, nel ricondurre nell'ambito dell'attività agricola le attività connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo, espressamente fa riferimento al concetto della "prevalenza", laddove stabilisce che i prodotti manipolati, conservati ecc. devono provenire prevalentemente dall'attività agricola principale. Nella fattispecie il requisito della prevalenza, necessario per qualificare agricola una o più attività connesse alla principale, rappresenta l'elemento determinante ai fini dell'inquadramento aziendale. In linea con questa impostazione, è entrato in vigore dal gennaio del 2004 il nuovo Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR 2004), con importanti novità per la parte riguardante i redditi da attività agricola. I beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse sono espressamente individuati ogni due anni con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. L'ultimo riferimento in tal senso è fornito dal DM 19 marzo 2004 su "*Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse*" (GU n. 78, 2/4/2004). Vi rientrano²²: la produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 – 15.12.0), la lavorazione e conservazione di patate (15.31.0), la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, e produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0 – 15.33.0), la produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 – 15.41.1 – 15.41.2) e la produzione di olio di semi (olio di mais) (ex 15.62.0), il trattamento igienico del latte e produzione di derivati del latte (01.21.0 – 01.21.1 – 15.51.1 – 15.51.2), la lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3), la produzione di vini (01.31.1 – 15.93.1 – 15.93.2) e produzione di aceto (ex 15.87.0), la produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0), la manipolazione dei prodotti derivanti da varie coltivazioni (01.11 - 01.12 – 01.13).

ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti quali la avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, ecc., anche se non necessariamente correlate alla titolarità o meno di un fondo da parte dell'imprenditore. Inoltre, per la prima volta, si considera espressamente attività agricola la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e si riconosce la molteplicità (multifunzionalità) dei ruoli dell'agricoltura. La multifunzionalità si concretizza nell'agriturismo ma anche nella stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi ambientali da parte delle imprese agricole.

²² Tra parentesi è indicata la classificazione delle attività economiche approvata dall'Agenzia delle Entrate e che deve essere utilizzata dai contribuenti in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia stessa (Atecofin 2004).

Il Codice Civile definisce, inoltre, il coltivatore diretto, la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida²³. In particolare, il coltivatore diretto rientra nella categoria dei piccoli imprenditori ed è colui che esercita, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alla trasformazione e vendita dei relativi prodotti, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività è preponderante sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi²⁴.

La definizione di mezzadria è contenuta nell'art. 2141: il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

La colonia parziaria è disciplinata dall'art. 2164: il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

La soccida (art. 2170) è invece un contratto associativo che si ha nell'allevamento del bestiame: il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Si distinguono tre tipi diversi di soccida: semplice, nel caso in cui un soggetto, detto soccidante, conferisce del bestiame ad un altro soggetto, il soccidario, il quale assume l'obbligo a custodirlo, allevarlo e lavorarne i prodotti; parziaria, nel caso in cui il bestiame è conferito da entrambi i soggetti; con conferimento di pascolo nel caso in cui il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. In tutti i casi comunque è sempre il soccidario ad occuparsi della custodia e dell'allevamento del bestiame. Per quanto riguarda la direzione dell'impresa, questa spetta al soccidante nel caso di soccida semplice e parziaria, al soccidario nel caso di conferimento di pascolo.

2.1.3. La fonte Agea

L'AGEA rileva i produttori agricoli e le società di trasformazione e di distribuzione. Più precisamente l'unità rilevata da AGEA è l'imprenditore agricolo che fa domanda di aiuto comunitario. E' importante sottolineare che il richiedente tale aiuto non necessariamente coincide con il titolare dell'impresa agricola, per cui in tali casi il codice fiscale identificativo dell'impresa può essere quello del richiedente. Il Reg. 3508/92²⁵ definisce l'imprenditore come "il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo statuto giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità" e l'azienda come "l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro". A livello territoriale, in questo archivio si fa riferimento al concetto di parcella agricola intesa come

²³ La mezzadria e i contratti simili sono regolati dagli artt. 2141 e ss. del Codice Civile. La legge 15 settembre 1964, n. 756, vieta però, a far data dal 23 settembre 1974, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria o soccida, mentre la legge 3 maggio 1982, n. 203, prevede la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto a coltivatore diretto, dopo richiesta di una sola delle parti.

²⁴ Art. 2083 c. c.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

²⁵ Tale Regolamento istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari applicabile nel settore della produzione vegetale, al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; al regime di sostegno a favore dei produttori di riso; alla misura specifica a favore di alcuni legumi da granella e, nel settore della produzione animale, ai regimi di premio e di pagamento a favore dei produttori di carni bovine; al regime di premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; ai pagamenti diretti relativi ai mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari.

“porzione continua di terreno sulla quale un’unica coltura è effettuata da un unico imprenditore”. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, la Commissione adotta le modalità di applicazione relative a modi specifici di utilizzazione di parcelle agricole, in particolare quelli relativi alle colture miste e alle superfici utilizzate in comune.

Successivamente è intervenuto il regolamento CE 1782/2003, che stabilisce norme comuni di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, definisce, tra gli altri, l’agricoltore, l’azienda e l’attività agricola (art. 2). La definizione di azienda è la stessa del Reg. 3508/92, mentre la definizione di agricoltore coincide con quella di imprenditore di cui al Reg. 3508/92²⁶. Per attività agricola si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. Inoltre, un’apposita circolare AGEA definisce l’unità tecnico-economica come “l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva”²⁷.

2.1.4. La fonte INPS

L’INPS fornisce definizioni proprie, valide a fini previdenziali²⁸. Si definiscono lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli a titolo principale (oggi imprenditori agricoli professionali, IAP).

I *coltivatori diretti* sono proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all’allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse (L. 1047/57 così come modificata dall’art. 2 della legge n. 9/63).

Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere i seguenti requisiti:

- requisiti soggettivi. L’attività deve essere svolta abitualmente, cioè in forma esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito. Altro requisito soggettivo è il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;

- requisiti oggettivi. Il fabbisogno di lavoro dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue e l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento del bestiame. Ad esempio, posto che il fabbisogno lavorativo di un fondo sia esattamente di 104 giornate, su tale fondo è sufficiente che il nucleo copra 34,6 giornate di lavoro annuo perché il requisito sia rispettato.

I *mezzadri* sono coloro che, in proprio o in quanto capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo. I *coloni* si differenziano dai mezzadri nell’apporto parziale di lavoro nella coltivazione del fondo e

²⁶ L’agricoltore è una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola.

²⁷ Circolare AGEA –Area Coordinamento n. ACIU. 2005.256 del 06/05/2005: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03.

²⁸ Le più rilevanti variazioni alla precedente normativa che determinano notevoli effetti sull’inquadramento delle aziende nell’area agricola sono rappresentate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 226/2001, 7 e 8 del D.Lgs. n. 227/2001 e 1-2-3-4-9 e 10 del D.lgs. n. 228/2001.

per il fatto che non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica. La posizione assicurativo-previdenziale di questi lavoratori è particolare: infatti, se il fondo e gli animali richiedono un fabbisogno lavorativo inferiore a 120 giornate annue, essi sono equiparati ai lavoratori subordinati e si dicono piccoli coloni. Se invece il fondo richiede un fabbisogno superiore a 120 giornate annue, essi sono equiparati ai lavoratori autonomi e sono soggetti alla disciplina prevista per tali lavoratori.

Gli *Imprenditori Agricoli Professionali* (ex IATP= imprenditori agricoli a titolo principale) sono coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 i requisiti richiesti sono ridotti al 25%²⁹.

Fino al 2004, l'IATP era definito come colui che dedica all'attività agricola almeno 2/3 della propria attività complessiva, ricavandone almeno due terzi del proprio reddito globale. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%. Allo scopo di quantificare il "tempo di lavoro complessivo" per definire poi il requisito dei 2/3 di tempo dedicato dall'imprenditore all'attività agricola, si può assumere a riferimento la legge n. 153/75, che all'art. 33 chiarisce che per il calcolo del tempo attivo dell'imprenditore si fa riferimento ad una settimana di 40 ore. La Circ. INPS n. 109 del 20.05.1996 precisa che l'attività dell'imprenditore agricolo da un lato si concreta nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione nel settore agricolo e, dall'altro lato, implica, in relazione al requisito della professionalità, lo svolgimento sistematico ed abituale di un'occupazione imprenditoriale attraverso anche la predisposizione di idonei mezzi operativi. In sostanza, l'attività imprenditoriale è un'attività di direzione che non richiede necessariamente l'esecuzione manuale dei lavori agricoli. Per ciò che riguarda in particolare l'organizzazione dell'attività agricola, è necessaria la presenza dei due fattori della produzione e, cioè, del capitale (terreni, stalle, macchine agricole ecc.) e del lavoro (subordinato, autonomo ed associato) in quanto l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola consiste, oltre che nel lavoro manuale in caso di impresa diretto coltivatrice, nell'attività di programmazione della gestione aziendale, nella vendita dei prodotti, nella scelta e nell'acquisto del bestiame, dei semi, delle piante, dei concimi, degli antiparassitari, nonché nella vendita del bestiame e degli altri prodotti aziendali, nelle decisioni relative all'acquisto o alla sostituzione delle macchine e delle altre attrezzature ed infine nell'attività di indirizzo, addestramento e controllo dei lavoratori.

Con la circolare n. 53/2003, riferita alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori a titolo principale, l'Inps ha diramato le istruzioni per la gestione delle novità nel settore agricolo conseguenti alla "Legge di orientamento", con particolare riferimento alle "attività connesse" indicate nell'art. 2135 del Codice Civile. Successivamente, con la circolare n. 186 del 1° dicembre 2003, l'Istituto si è occupato anche dell'inquadramento (classificazione previdenziale ed assistenziale) dei datori di lavoro che operano nell'ambito dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (con la stessa circolare si conferma l'inquadramento previdenziale delle attività di agriturismo nel settore agricolo). In base alle disposizioni contenute nell'art. 2135 c.c. come modificato dal D. Lgs. 228/2001, l'Inps fornisce una propria classificazione, valida a fini previdenziali e assistenziali, delle attività da classificare nel settore agricoltura ossia tutte le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. In particolare:

²⁹ Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 99/2004, la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) sostituisce la precedente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), così come definita dall'art. 12 della legge n. 153/1975 e dall'art. 10 del D. Lgs. n. 288/2001. Con la circolare n. 85 del 24 maggio 2004, l'Inps ha definito il nuovo quadro normativo riguardante la figura dell'IAP, dando così attuazione al suddetto decreto.

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione svolte dallo stesso imprenditore agricolo, andranno inquadrare nel settore agricoltura qualora abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (almeno più del 50% del prodotto) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali. Qualora tali attività vengano effettuate reperendo sul mercato la prevalenza (oltre il 50%) del prodotto, le stesse dovranno essere classificate in un settore diverso da quello dell'agricoltura, in relazione all'attività in concreto svolta;

- le attività dirette alla fornitura di beni e servizi che vengano svolte con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Ai fini classificatori, nel caso in cui tali attività svolte non siano qualificabili "connesse" per accertata mancanza dei requisiti posti dalla norma, le stesse - ancorché effettuate dal medesimo imprenditore agricolo - dovranno essere classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89 nel settore economico di appartenenza, in relazione alla tipologia di attività svolta;

- le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, che vengano svolte con l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali e/o con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, in base alla tipologia specifica dell'attività svolta. Ai fini classificatori, nel caso in cui tali attività svolte non siano qualificabili "connesse" per accertata mancanza dei requisiti posti dalla norma, le stesse - ancorché effettuate dal medesimo imprenditore agricolo - dovranno essere classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89 nel settore economico di appartenenza, in relazione alla tipologia di attività svolta.

2.1.5. La fonte Anagrafe Bovina

L'atto amministrativo da cui trae origine l'Anagrafe Bovina è la registrazione degli animali della specie bovina nella Banca Dati Nazionale (BDN) presso il Ministero della Salute: il proprietario o il *detentore* è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL ogni nuova attività di *allevamento* entro venti giorni dall'inizio della stessa e ogni variazione relativa all'*azienda* entro sette giorni dall'evento. Quindi, due sono le figure coinvolte, quella del proprietario e quella del detentore che si definisce come qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il *proprietario*, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice azienda.

Il concetto di azienda cui fa riferimento questa fonte è il seguente: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del regolamento 820/97, che prevede l'istituzione di un "sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"³⁰. Inoltre, per allevamento deve intendersi un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Qualora lo stesso allevatore possiede più aziende in località diverse, gli verranno attribuiti più codici aziendali, uno per ogni azienda di diversa località. Il concetto di azienda, quindi, è diverso da quello del Censimento; in particolare è più ampio, visto che allevamenti situati in luoghi differenti vengono considerati aziende diverse; tuttavia le altre notizie sul proprietario/detentore potrebbero consentire di riunirle in una sola unità.

³⁰ In Italia tali disposizioni sono state recepite con Decreto Ministero della Salute 31 Gennaio 2002 in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

2.1.6. La fonte “Redditi dei terreni”

Ai fini fiscali, la definizione dell'imprenditore agricolo si rifà all'art 2135 del Codice Civile, per il quale si rinvia al punto 2.1.2. Qui si ritiene utile precisare che le attività di trasformazione che rientrano nella definizione di impresa agricola possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. Al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono essere comunque prodotti agricoli. Anche le attività dirette alla fornitura di servizi sono ricondotte all'area dell'impresa agricola, a condizione che la maggior parte delle attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi siano anche utilizzate normalmente nell'azienda agricola.

Con particolare riferimento all'allevamento di animali, è considerata agricola l'attività di allevamento con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno mentre non rientrano tra le attività agricole gli allevamenti di animali del tutto indipendenti dallo sfruttamento della terra³¹. Inoltre, il reddito delle attività agricole svolte da società di persone (diverse dalle società semplici) e di capitali e da enti commerciali viene determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa; di conseguenza non c'è una perfetta coincidenza tra la definizione civilistica e quella fiscale in quanto uno soggetto agricolo secondo il Codice Civile non lo è a livello fiscale.

Ai fini fiscali, colui che esercita l'impresa agricola è titolare di un reddito agrario che va dichiarato. Il reddito agrario è il reddito prodotto dallo svolgimento delle attività agricole sui terreni; esso rientra insieme al reddito dominicale nella categoria dei redditi dei terreni. I redditi dei terreni si dividono quindi in reddito dominicale, che va imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi e reddito agrario, che va imputato, invece, al soggetto che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c..

2.1.7 La definizione di azienda agricola nelle varie fonti, un'analisi delle affinità

Sulla base di quanto detto nei precedenti paragrafi, sembra utile riassumere in un'unica tabella le definizioni di azienda e di imprenditore cui si riferiscono le varie fonti. E' importante sottolineare che, come si evince dalla tabella 1, il soggetto a cui fa riferimento l'azienda non è necessariamente lo stesso e può, quindi, assumere diverse denominazioni: infatti, a volte si chiama in causa il conduttore, altre volte l'imprenditore o l'agricoltore. E' immediata la constatazione della non coincidenza tra la disciplina civilistica e quella previdenziale (si vedano le definizioni di coltivatore diretto, mezzadro e colono, in particolare), così come è diversa ancora la normativa comunitaria. Inoltre, la maggior parte delle fonti si rifanno alla definizione civilistica di imprenditore agricolo pur essendoci delle eccezioni (ad esempio, la disciplina fiscale esclude dal settore agricolo alcuni tipi di società e di allevamenti che il Codice Civile definisce agricoli).

³¹ Si considerano attività agricole anche le seguenti: attività di acquacoltura e connesse attività di prelievo, sempre che i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto; attività di coltivazione dei funghi; attività ortoflorivivaistica, a condizione che le piante o i fiori vengano coltivati fino ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo; attività cinotecnica.

Tab. 1 - Fonti statistiche e fonti amministrative, definizioni a confronto

Fonti	Unità di riferimento
5° Censimento dell'Agricoltura e Indagine SPA	<p><u>Azienda agricola</u> = Unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.</p> <p><u>Conduttore</u> = Responsabile economico e giuridico dell'azienda, persona fisica, società o ente</p>
Codice Civile	<p><u>Imprenditore agricolo (ex art. 2135 modificato da D. LGS. n. 228/2001) → impresa</u> Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse (=attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge). Sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle suddette attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.</p> <p><u>Coltivatore diretto (art. 2083, piccoli imprenditori)</u>: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (..) e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.</p> <p><u>Mezzadria (art. 2141)</u>: il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (è valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse).</p> <p><u>Colonia Parziaria (art. 2164)</u>: il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne i prodotti e gli utili.</p> <p><u>Soccida (art. 2170)</u>: il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.</p>
Agea	<p><u>Azienda</u>: insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore.</p> <p><u>Agricoltore (=Imprenditore)</u>: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo statuto giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.</p>
Inps	<p><u>Azienda</u>: si desume da quella di imprenditore agricolo contenuta nel Codice Civile.</p> <p><u>Coltivatori diretti</u>: proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.</p> <p><u>Mezzadri</u>: coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.</p> <p><u>Coloni</u>: si differenziano dai mezzadri nell'apporto parziale di lavoro nella coltivazione del fondo e per il fatto che non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.</p> <p><u>Imprenditori agricoli a titolo principale</u>: coloro che dedicano all'attività agricola almeno due terzi della propria attività complessiva, ricavandone almeno due terzi del proprio reddito globale. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%.</p>
Anagrafe bovina	<p><u>Azienda</u>: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del regolamento 820/97.</p> <p><u>Detentore</u>: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il <u>proprietario</u>, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice azienda.</p>
Redditi dei terreni	<p><u>Azienda</u>: si desume da quella di imprenditore agricolo contenuta nel Codice Civile</p> <p><u>Imprenditore agricolo</u>: discende da art. 2135 c.c. come modificato da D. Lgs. 228/2001; sono esclusi: società di persone (tranne società semplici), società di capitali, enti comm.li che svolgono attività agricole e allevamenti di animali del tutto indipendenti dallo sfruttamento della terra.</p>

Si è tentato, inoltre, di individuare, se esistono, delle relazioni di similitudine tra gli elementi caratteristici della definizione di azienda agricola fornite dalle varie fonti.

Come già detto, l'azienda agricola ai fini del Censimento dell'Agricoltura (e quindi dell'Indagine SPA) è l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore. Di conseguenza l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale o zootecnica è uno dei caratteri distintivi di un'azienda agricola, anche se esistono aziende esclusivamente zootecniche prive di terreno agrario.

A livello giuridico, il suddetto D. Lgs. n. 228/2001, che ha modificato l'art. 2135 c.c., introduce sostanziali novità in merito all'utilizzazione dei terreni specificando che "*per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività (...) che utilizzano o possono utilizzare il fondo (...)*" per cui il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore, come si evince anche dal fatto che, tra le attività connesse, rientrano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi "*(...) mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (...)*" che, quindi, non richiedono un collegamento diretto con il fondo. Il Codice Civile, quindi, nel definire l'impresa agricola privilegia, comunque, la natura dell'attività economica svolta dall'impresa che, essenzialmente, deve rientrare nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento degli animali, prescindendo, a differenza del Censimento, dall'utilizzazione diretta del fondo. Si può quindi concludere che potrebbero essere considerati agricoli tutta una serie di soggetti che non lo sono per la fonte statistica.

Inoltre, visto che la definizione di azienda nelle fonti INPS e "Redditi dei terreni", richiamano quella di impresa come definita nel Codice Civile, la stessa considerazione si applica anche per questi archivi. Tuttavia, la definizione civilistica non è perfettamente coincidente con quella fiscale: infatti, poiché, a fini tributari, il reddito delle attività agricole svolte da società di persone (diverse dalle società semplici) e di capitali e da enti commerciali viene determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa, un soggetto agricolo secondo il Codice Civile non lo è per l'Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per gli allevamenti di animali del tutto indipendenti dallo sfruttamento della terra.

Per quanto riguarda la fonte AGEA, nella definizione di azienda non si fa esplicito riferimento all'uso dei terreni, tuttavia poiché la definizione di attività agricola contempla la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli potrebbe ritenersi che, implicitamente, faccia riferimento al fattore terra. Relativamente all'Anagrafe bovina, i terreni non sono fondamentali ai fini dell'allevamento, per questo si può ritenere che il fattore terra non venga menzionato esplicitamente. La definizione di azienda della fonte 'anagrafe bovina' richiede minimamente l'esistenza di uno stabilimento, di una costruzione o di un luogo in cui sono allevati o detenuti animali.

Un altro carattere distintivo fondamentale di un'azienda agricola nel Censimento e nella SPA, oltre all'utilizzazione dei terreni, è la presenza di un'unità tecnico economica di produzione facente capo ad una persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio; la presenza di impianti e attrezzature è eventuale. Come già osservato l'AGEA, a partire dalla campagna 2005, fa riferimento all'azienda intesa come "insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore ..."³²; inoltre, a ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE) che, per come sono state definite in precedenza, potrebbero essere considerate simili a quelle descritte ai fini del Censimento.

Per quanto riguarda le attività connesse nel 5° Censimento vengono richieste notizie in un apposito punto del questionario. Esse vengono definite come attività non agricole ma connesse con l'agricoltura, che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda o i suoi prodotti, vi rientrano le attività ricreative, l'artigianato, la lavorazione dei prodotti agricoli (ad esempio la lavorazione della

³² Più propriamente tale definizione è contenuta nei regolamenti comunitari con i quali si istituisce il sistema di aiuti.

carne, la caseificazione e la vinificazione), la lavorazione del legno, la produzione di energia rinnovabile e l'attività di agriturismo. Invece, sia il Codice Civile che gli archivi INPS e "redditi dei terreni" fanno espressamente riferimento al concetto della "prevalenza" per ricondurre le attività connesse nell'ambito dell'attività agricola (fanno riferimento all'art. 2135 c.c. modificato che stabilisce che i prodotti manipolati, conservati ecc. debbano provenire prevalentemente dall'attività agricola principale). Si potrebbe concludere che non c'è una perfetta coincidenza con la definizione del Censimento.

2.2. Le principali variabili del Registro, aspetti definatori

Nonostante i contenuti del futuro regolamento sui *Farm Registers* siano ancora in corso di perfezionamento, è comunque noto che tra i caratteri rilevati rientrano, oltre a quelli identificativi, la superficie agricola totale e utilizzata, la superficie utilizzata per ciascun tipo di coltura, la presenza di colture speciali, la consistenza degli allevamenti, la presenza di attività non agricole (es. turismo, commercializzazione, ecc.). Anche in assenza, al momento, di definizioni precise delle variabili da inserire nel Registro, sembra utile proporre un primo confronto tra il loro contenuto nel Censimento e nelle fonti amministrative.

2.2.1 La superficie

Per la variabile superficie, il confronto interessa, al momento, il Censimento e l'archivio AGEA³³. Il Censimento rileva sia la superficie totale dell'azienda sia la superficie agricola utilizzata (SAU). La prima è definita come l'area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda; tra questi ultimi è compresa la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei ed in appositi edifici. La SAU è determinata dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, coltivazioni legnose agrarie e prati permanenti e pascoli; è esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed in appositi edifici. Le analoghe variabili rilevate dall'AGEA sono la superficie aziendale, intesa come sommatoria delle superfici catastali delle particelle dichiarate nella campagna, e la superficie utilizzata definita come la sommatoria delle superfici dichiarate dal produttore per il comune e per la campagna non considerando: tabacco, bosco misto, tare ed incolti, fabbricati, etc..

Come emerso da un primo studio, motivi definatori e metodologici (essenzialmente la metodologia di calcolo adottata dall'AGEA) rendono difficile un confronto diretto dei dati di superficie di fonte ISTAT e di fonte AGEA. Si sottolinea che stanno entrando in vigore i nuovi elementi della Riforma PAC e quindi, a partire dall'anno 2005, si avrà una variazione nella struttura dei dati AGEA; tuttavia, poiché è previsto che l'agricoltore presenti un piano di utilizzazione delle superfici aziendali³⁴, potrebbe verificarsi la possibilità di disporre di informazioni dettagliate su tutta l'azienda.

³³ L'acquisizione del Catasto dei Terreni potrebbe costituire una fonte alternativa, ai fini del calcolo delle superfici.

³⁴ Per consentire di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/04 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno. L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale, distinta per particella catastale, è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. (CE) n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo specificati.

2.2.2 L'occupazione

Tra le variabili di stratificazione da inserire nel Registro delle aziende agricole rientra anche il numero di occupati, distinti in dipendenti ed indipendenti. La fonte INPS è l'unica per il momento che fornisce informazioni sull'occupazione; come primo passo si è proceduto ad un confronto con il Censimento.

Il Censimento dell'Agricoltura rileva, nella sezione Lavoro, informazioni sulla *manodopera agricola* dell'azienda costituita da persone di 16 anni e più, occupate nei lavori agricoli dell'azienda stessa; si distingue tra il lavoro svolto dai componenti la famiglia del conduttore e dai parenti che lavorano nell'azienda e quello attribuibile all'altra manodopera aziendale (diversa da quella familiare). I dati sull'altra manodopera aziendale devono essere forniti con riferimento sia ai dirigenti, impiegati, categorie assimilate che agli operai ed assimilati; inoltre, per entrambe le categorie, si richiede la distinzione fra il tempo determinato e il tempo indeterminato. Per operaio a tempo indeterminato (OTI) si intende il lavoratore agricolo assunto con rapporti di lavoro senza scadenza contrattuale ed al quale il datore di lavoro garantisce almeno 181 giornate annuali di effettivo lavoro per tutta la durata del rapporto e la cui retribuzione, riferita ad un anno, viene corrisposta mensilmente a norma del contratto nazionale di lavoro per gli operai agricoli con l'integrazione dei contratti provinciali. Per operaio a tempo determinato (OTD) si intende l'operaio assunto con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, oppure assunto per singole fasi lavorative o per la sostituzione di operai per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Sono assimilati a questa figura il compartecipante ed il colono improprio.

L'INPS, per quanto riguarda gli occupati nel settore agricolo, distingue fra i lavoratori agricoli autonomi e i lavoratori dipendenti. I lavoratori dipendenti sono: dirigenti, impiegati e operai. I dirigenti e gli impiegati sono rilevati attraverso il modello DM/10 e non sono distinti a seconda della durata della prestazione in OTI e OTD. Gli operai agricoli, invece, sono rilevati attraverso il modello DMAG e sono distinti a seconda della durata della prestazione in OTI ed OTD. Inoltre, sono assimilati ai lavoratori subordinati le seguenti figure: compartecipanti individuali e familiari ed i piccoli coloni. I lavoratori agricoli autonomi sono i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali.

La fonte INPS consente anche di stimare il volume di lavoro, in termini di giornate. A livello definitivo, si osserva che, ai fini del Censimento, per giornata di lavoro deve intendersi una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 8 ore. Se il lavoro prestato giornalmente presso l'azienda è inferiore alle 8 ore si convertono le ore di lavoro in giornate di 8 ore. Se invece le ore di lavoro giornaliere superano le 8 ore non si opererà alcuna conversione. Il numero delle giornate di lavoro fa riferimento a quelle effettivamente svolte nell'annata agraria, con esclusione dei giorni di congedo, ferie e malattie. L'INPS, invece, fa riferimento ai contratti nazionali di categoria, per cui la prestazione settimanale è di norma di 39/40 ore su una settimana lavorativa di 6 giorni, con un valore medio giornaliero di 6,5 ore. L'INPS non distingue tra giornate lavorative effettivamente svolte e giornate solamente retribuite, anche parzialmente, magari ai soli fini di acquisizione dei diritti previdenziali³⁵.

³⁵ Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata. Inoltre, devono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti ecc.

2.2.3 La consistenza degli allevamenti

Tra le variabili funzionali ad un approfondimento della conoscenza della struttura del settore agricolo rientra la consistenza degli allevamenti. A livello europeo, dalle riunioni tenutesi per definire il nuovo Regolamento sul Farm Register l'orientamento che sembra emergere è, per la maggior parte delle variabili, quello di non fornire il valore puntuale ma semplicemente collocare l'azienda nella classe dimensionali, in termini di capi, di competenza. Per gli allevamenti, le informazioni richieste riguardano gli allevamenti di bovini e vacche da latte, gli allevamenti di suini, ovini, caprini e avicoli. L'Anagrafe Bovina, per il momento, contiene informazioni soltanto sugli allevamenti della specie bovina. La specie allevata si distingue in bovina e bufalina, la tipologia produttiva in latte, carne e mista, per cui le informazioni potrebbero essere fornite a questo livello di dettaglio.

Il confronto con il Censimento non è immediato in quanto esso rileva il capo di bestiame che è un capo di qualsiasi specie (bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina, ecc.); per consistenza si intende il numero di capi presenti in azienda con riferimento alla data del 22 ottobre 2000. Devono essere considerati tutti i capi di bestiame che a tale data si trovano presso l'azienda sia che si tratti di bestiame di proprietà dell'azienda stessa, sia che si tratti di bestiame affidato o da essa allevato. La consistenza dei capi bovini viene richiesta secondo l'età, il sesso e la destinazione economica (maschi, da riproduzione e da macello; femmine, da allevamento, da macello, vacche da latte, altre vacche).

2.2.4 Il reddito lordo standard (RLS)

Al fine di fornire informazioni sulla dimensione economica di un'azienda, il Censimento determina il reddito lordo standard prodotto da ogni unità. Il reddito lordo è dato dalla differenza tra il valore della produzione lorda proveniente dall'unità di superficie (ettaro) investita nelle singole coltivazioni e/o dal singolo capo di bestiame allevato, ed i costi specifici sostenuti per ottenerla. Poiché il calcolo dei redditi lordi non può essere effettuato a livello di singola azienda, in quanto non si dispone per ciascuna di esse dei dati contabili, ai fini della classificazione tipologica si ricorre ai redditi lordi standard, corrispondenti ad una situazione media per ogni singolo prodotto considerato nell'ambito di un dato livello territoriale. I redditi lordi standard esprimono, pertanto, un valore medio applicabile a tutte le aziende ricadenti in un determinato territorio che, per l'Italia è stato identificato con la regione. Per il calcolo dei redditi lordi standard si è proceduto alla determinazione delle quantità prodotte per le colture erbacee ed arboree, alla fissazione della produzione zootecnica nonché dei prezzi e dei costi di produzione esclusivamente a livello regionale. I redditi lordi standard calcolati per ettaro di superficie o per capo di bestiame, moltiplicati rispettivamente per gli ettari di superficie e per il numero di capi di bestiame delle singole aziende, forniscono i RLS totali di ciascuna coltivazione e categoria di bestiame. Sommando i valori così ottenuti si ha l'ammontare complessivo del reddito lordo dell'azienda o anche la sua dimensione economica.

Come già detto, i redditi dei terreni si dividono in reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale, ovvero quella attribuibile al proprietario del fondo, del reddito medio ordinario ricavabile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola principale ed elencati in apposito decreto ministeriale in via di emanazione. Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, valore che si considera comunque prodotto per il solo fatto di essere il possessore del terreno.

Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. In particolare, in tutti i casi in cui si svolgano attività che producono reddito agrario, la determinazione del reddito è di carattere forfetario, in quanto effettuata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto dell'ammontare delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione, tra i quali sono compresi i compensi di lavoro, intellettuale e manuale, e i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro.

In conclusione, ad una prima osservazione, sembra plausibile considerare il reddito agrario come proxy del RLS; tuttavia, oltre ad una verifica empirica, sarà necessario approfondire il metodo con cui vengono determinate le tariffe d'estimo, per capire se i due concetti sono effettivamente assimilabili.

3. I risultati dell'abbinamento tra fonti specifiche e con il Censimento dell'Agricoltura 2000³⁶

Come prima analisi, ciascuna fonte amministrativa avente natura specificatamente agricola (ossia: Archivio "redditi dei terreni", AGEA, INPS AGR e Anagrafe bovina) è stata abbinata con il Censimento 2000. Ciò allo scopo di verificare il contributo di ogni singolo archivio in termini di identificazione delle aziende agricole. Come emerge dallo schema 1, le percentuali di abbinamento sono solo del 26% per l'archivio "redditi dei terreni", mentre superano il 60% per le altre fonti, con un massimo del 67% per l'archivio INPS AGR.

Capovolgendo il punto di vista, oltre il 60% delle aziende rilevate dal Censimento si abbina con l'archivio "redditi dei terreni": data l'ampiezza del campo di osservazione di tale fonte rispetto alle altre, era logico aspettarsi che questa fosse la massima percentuale di linkage realizzabile nel momento in cui ciascuna fonte amministrativa specifica viene abbinata con il Censimento. Inoltre, solo la metà circa delle aziende censite si ritrova nell'archivio AGEA e solo il 16% nell'archivio INPS AGR. Per quanto riguarda la fonte Anagrafe Bovina, il confronto, per essere corretto, si sarebbe dovuto limitare alle sole aziende censite che presentano allevamenti di bovini e bufalini (173.623 in totale); in tal caso, la percentuale di abbinamento sarebbe del 66% circa e non del solo 6,3%.

³⁶ A cura di Orietta Patacchia.

Schema 1 - Integrazione fonti specifiche / Censimento 2000. Percentuali di abbinamento*

Censimento 2000	“Redditi dei terreni”	Censimento 2000	AGEA
	4.352.184 (74%)		724.714 (37,4%)
1.560.232 (60,1%)	1.527.707 (26%)	1.241.673 (47,9%)	1.210.811 (62,6%)
1.034.593		1.353.152	
2.594.825	5.879.891	2.594.825	1.935.525

Censimento 2000	INPS AGR	Censimento 2000	Anagrafe Bovina
	193.223 (22,8%)		91.073 (36,4%)
412.143 (15,9%)	401.099 (67,5%)	164.911 (6,3%)	159.174 (63,6%)
2.182.682		2.429.914	
2.594.825	594.322	2.594.825	250.247

* La differenza nel numero di abbinati tra Censimento e singola fonte specifica è da attribuirsi alla presenza, nella fonte statistica, di duplicati di codice fiscale.

Inoltre, come già accennato, l'Archivio “redditi dei terreni” rappresenta l'insieme più ampio possibile dei soggetti che operano in agricoltura tenendo, comunque, conto del fatto che è incompleto in quanto la fornitura riguarda i dati sui contribuenti che hanno compilato il quadro RA “redditi dei terreni” per cui mancano tutti quei soggetti che, avendo conseguito soltanto redditi derivanti dall'allevamento, compilano unicamente il quadro RD “allevamento di animali”. In virtù della quasi esaustività dell'archivio si è proceduto all'abbinamento di ogni fonte specifica con esso al fine di verificare se, effettivamente, le altre fonti specifiche ne costituiscono un sottoinsieme. Ne è emerso che la maggiore percentuale di abbinamento si realizza per la fonte INPS AGR (425.846 unità, ossia oltre il 71% dell'archivio) mentre per l'Agea e per l'Anagrafe Bovina si realizzano, rispettivamente, percentuali di abbinamento del 65,6% e 65,2% (rispettivamente, 1.269.712 e 163.038 unità). Sorprende il modesto risultato relativamente all'archivio AGEA mentre, per quanto detto sopra, il confronto con la fonte Anagrafe Bovina deve intendersi parziale in quanto bisognerebbe disporre anche di tutti quei soggetti che hanno dichiarato soltanto redditi derivanti da allevamento di animali.

4. L'integrazione delle fonti, problemi e soluzioni³⁷

Come già accennato, il Registro delle Aziende Agricole è l'archivio statistico delle aziende agricole che operano sul territorio nazionale e l'obiettivo che ci si è posti con questo studio è stato

³⁷ A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

quello di verificarne la realizzazione mediante una procedura di integrazione delle informazioni contenute in diversi archivi di tipo amministrativo³⁸.

Per l'integrazione delle unità presenti nei diversi archivi di input si è utilizzata la tecnica del code linkage (ovvero di abbinamento reso possibile dalla presenza di uno stesso codice, nel nostro caso, il codice fiscale o la partita Iva). Si tratta di una tecnica piuttosto semplice da implementare che, però, consente di abbinare solamente una parte delle unità dal momento che, in alcuni casi, la chiave manca completamente o presenta degli errori (legati, ad esempio, alla fase della trascrizione o alla ricostruzione del codice fiscale); questi problemi interessano tutti gli archivi, anche se in diversa misura. Inoltre, quando si procede all'integrazione di più fonti, è necessario affrontare ulteriori problemi, di natura essenzialmente concettuale, primi tra tutti la diversità delle definizioni, del campo di osservazione, del tipo di unità rilevata (impresa, unità locale, posizione contributiva, etc.) e del riferimento temporale. Alcune di queste problematiche sono state affrontate prima di procedere all'abbinamento fisico delle unità; di seguito si riportano approfondimenti e proposte di soluzione.

4.1 Il problema della non coincidenza nelle unità rilevate, qualche soluzione

Come già detto, le unità registrate nei diversi archivi amministrativi presentano definizioni differenti fra di loro e differenti da quelle statistiche; questo perché i vari soggetti producono, nel corso della propria attività, atti amministrativi che si concretano in informazioni che ogni ente archivia secondo regole proprie e, soprattutto, per soddisfare le proprie finalità, non per produrre statistiche. Inoltre, come evidenziato dal paragrafo 2.1, ogni archivio amministrativo fa riferimento a unità di rilevazione proprie; a volte esiste una relazione diretta tra l'unità rilevata dalla fonte amministrativa e l'unità statistica, altre volte occorre definire apposite metodologie al fine di accorpate le unità amministrative elementari nell'unità statistica di riferimento.

Questo è il caso dell'archivio "redditi dei terreni", di cui si discuterà nel prosieguo, che rileva posizioni fiscali. Infatti, ipotizzando che la definizione di azienda agricola da inserire nel Registro sia quella adottata nel Censimento 2000, serve una metodologia che consenta di aggregare le singole posizioni fiscali nell'unità statistica azienda da registrare. Si ripresentano di seguito alcune definizioni in modo da comprendere la problematica.

Nel Censimento 2000, come già detto, l'unità di rilevazione è l'azienda agricola, forestale e zootecnica; ai fini della rilevazione si è fatto riferimento al conduttore, intendendo per tale la persona fisica, società o Ente, che, in quanto responsabile giuridico ed economico, sopporta il rischio della gestione aziendale, indipendentemente dal titolo di possesso dei terreni. Infatti, il proprietario o intestatario dei terreni non è necessariamente il conduttore di un'azienda agricola e, inoltre, terreni intestati a soggetti diversi non si riferiscono necessariamente ad aziende agricole a se stanti, in quanto l'azienda può essere costituita da terreni, anche non contigui, che, sia pur intestati a soggetti diversi, sono condotti unitariamente. Quindi:

- nel caso di terreni condotti in comunione da più persone di uno stesso nucleo familiare secondo una stessa forma di conduzione, si tratta di un'unica azienda (non bisogna considerare come singole aziende i terreni appartenenti a membri diversi della stessa famiglia);

- nel caso di terreni, costituiti da particelle contigue o non contigue, condotti unitariamente da più persone non legate da vincoli di parentela (ad es. società di persone o comunanza ed affittanze collettive), si è in presenza di un'unica azienda;

³⁸ Il Reg. 2186/93 sui Registri d'Impresa, nell'art. 7 specifica che "ogni istituto nazionale di statistica è autorizzato a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale, le informazioni oggetto del presente regolamento, alle condizioni definite dalla legislazione nazionale".

- nel caso in cui il conduttore di azienda conduce terreni parte di sua proprietà e parte di proprietà della moglie e/o di figli, tutti i terreni sono da considerarsi in proprietà, costituenti unica azienda;

- nel caso di colonia parziaria appoderata (mezzadria) i relativi terreni costituiscono un'unica azienda condotta unitariamente dal concedente e dal mezzadro ma come conduttore di azienda è stato considerato il mezzadro mentre nel caso di soccida quale conduttore di azienda è stato considerato il soccidante.

L'Archivio "Redditi dei terreni" raccoglie, invece, l'universo dei contribuenti che hanno dichiarato "redditi dei terreni" (ossia l'insieme dei soggetti che dichiarano un reddito dominicale e/o un reddito agrario) mediante i seguenti modelli di dichiarazione fiscale: Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Enti Non Commerciali ed equiparati e modello 730. In prima battuta, dal suddetto archivio sono stati eliminati, per quanto detto nel punto 2.1.6, tutti coloro che hanno dichiarato soltanto redditi dominicali. Tale operazione si traduce, teoricamente, nell'esclusione di soggetti che non esercitano un'attività agricola e quindi di non interesse, ai nostri fini. Inoltre, sulla base delle istruzioni da utilizzare per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi si è cercato di desumere le diverse tipologie di contribuenti e le possibili ipotesi di raccordo con l'unità azienda agricola rilevata al Censimento (tabella 2).

Tab. 2 - Tipologie di contribuenti presenti nell'Archivio "redditi di terreni"

Soggetto		Quadro RA		Altri quadri	Censimento 2000
		Reddito dominicale	Reddito agrario		
1) Proprietario che concede terreni in affitto o comodato		Sì			Conduttore = affittuario
Affittuario o comodatario			Sì		
2) Impresa agricola individuale non familiare	Titolare	Sui terreni di proprietà	Sui terreni di proprietà		Conduttore= titolare
			Sui terreni in affitto o comodato		
3) Impresa agricola individuale familiare senza attribuzione di reddito ai collaboratori	Titolare	Sui terreni di proprietà	Su tutti i terreni condotti posseduti in proprietà e/o in affitto o comodato da lui e/o dai familiari collaboratori.		Conduttore= titolare
	Collaboratori	Sui terreni di proprietà			
4) Impresa agricola individuale familiare con attribuzione di reddito ai collaboratori	Titolare	Sui terreni di proprietà	Quota reddito agrario di tutti i terreni condotti dall'impresa (min. 51%)	RS (imputazione reddito ai collaboratori)	Conduttore= titolare
	Collaboratori	Sui terreni di proprietà	Quota reddito agrario di tutti i terreni condotti dall'impresa (max. complessivo: 49%)	RH (se presentano Unico)	
5) Impresa coniugale in forma individuale	Entrambi i coniugi (ognuno presenta una propria dichiarazione)	Sui terreni di proprietà	50% (salvo diversa pattuizione) reddito agrario dei terreni condotti posseduti in proprietà e/o affitto o comodato da uno o entrambi	RH (coniuge)	Conduttore = uno dei due coniugi
6) Impresa coniugale in forma di società (anche UNICO – Società di Persone per indicazione reddito agrario complessivo condotti dalla società)	Entrambi i coniugi	Sui terreni di proprietà non conferiti		RH (50%, salvo diversa pattuizione, reddito agrario di tutti i terreni condotti dall'impresa)	Unica azienda
7) Impresa agricola a conduzione associata (varie tipologie, anche <i>contratti associativi</i> , e cioè la mezzadria, la soccida e la colonia parziaria)	Associati	Sui terreni di proprietà	quota risultante dall'atto, del reddito agrario di tutti i terreni a conduzione associata	RH	Unica azienda

Nel primo caso proposto nella tabella, si osserva che, nell'ipotesi di terreni dati in affitto per uso agricolo, il proprietario dovrà dichiarare solo il reddito dominicale mentre il conduttore dovrà dichiarare solo il reddito agrario; entrambi saranno presenti nell'Archivio "Redditi dei terreni" mentre, sulla base di quanto detto in precedenza, il Censimento rileva una sola azienda a nome

dell'affittuario. Quindi, in linea teorica, a fronte di una unità del Censimento due sono le unità presenti nella fonte amministrativa.

Nel secondo caso, quello di un'impresa agricola individuale non familiare, il titolare è tenuto a presentare il Modello Unico Persone Fisiche provvedendo ad indicare nel quadro RA l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e la quota di spettanza del reddito dominicale, se ha terreni di proprietà. Qualora il terreno fosse in comproprietà, i soggetti interessati dovranno indicare, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale. Quindi, in teoria, l'Archivio fornitoci dovrebbe comprendere sia il titolare che i comproprietari, qualora abbiano terreni di loro proprietà, mentre il Censimento dovrebbe aver rilevato un'unica azienda a nome del titolare. Nel caso in esame, la tecnica precedentemente descritta, ossia l'eliminazione dei contribuenti che dichiarano solo redditi dominicali, dovrebbe aver consentito di mantenere nel campo d'osservazione soltanto i suddetti titolari.

Nel terzo caso, quello di un'impresa agricola individuale familiare senza attribuzione di reddito ai collaboratori, il titolare dichiara un reddito dominicale sui terreni di proprietà e redditi agrari su tutti i terreni condotti posseduti in proprietà e/o in affitto o comodato da lui e/o dai familiari collaboratori. Invece, i collaboratori familiari dovranno presentare un proprio quadro "redditi dei terreni" soltanto se possiedono dei terreni, indicando esclusivamente il reddito dominicale di spettanza. Poiché, in realtà il Censimento rileva un'unica azienda a nome del titolare, in tal caso nell'Archivio "Redditi dei terreni" l'informazione risulterebbe duplicata. L'eliminazione dei contribuenti che dichiarano solo redditi dominicali dovrebbe essere sufficiente a ripulire la fonte amministrativa.

Nel quarto caso, di un'impresa agricola individuale familiare con attribuzione di reddito ai collaboratori, il titolare della medesima deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario in base a quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Modello Unico Persone Fisiche, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari la quota di partecipazione agli utili in base a quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa; deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Gli altri componenti l'impresa familiare possono presentare il Modello UNICO Persone Fisiche, indicando nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale, oppure, a differenza del titolare, possono presentare il modello 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario nel limite non eccedente il 49 per cento e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Quindi, in teoria, l'archivio "redditi dei terreni" dovrebbe comprendere sia il titolare che i collaboratori familiari, qualora abbiano terreni di loro proprietà o comunque abbiano presentato il modello 730, mentre il Censimento dovrebbe aver rilevato un'unica azienda a nome del titolare.

Nel quinto caso, quello dell'impresa coniugale in forma individuale, il titolare deve indicare nel quadro RA del modello Unico Persone Fisiche, il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge, nel proprio modello Unico, deve indicare il 50 per cento del reddito agrario, utilizzando il quadro RH, e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA. Se il coniuge ha terreni di proprietà, entrambi saranno presenti nell'Archivio delle Agenzie delle Entrate; ciò sarebbe una duplicazione, se si ragiona in termini di Censimento dell'Agricoltura dal momento che, nel caso di terreni condotti in comunione da più persone di uno stesso nucleo familiare secondo una stessa forma di conduzione, esso rileva un'unica azienda.

Nel sesto caso, quello delle aziende coniugali gestite in forma societaria, in teoria l'archivio "redditi dei terreni" potrebbe contenere tre diverse dichiarazioni. La prima, sempre presente, è costituita dal modello Unico Società di persone e contiene i dati inerenti la società. Le altre due

sono presenti se uno o entrambi i coniugi sono proprietari di terreni non conferiti; in questo caso ciascuno di essi deve compilare un proprio quadro RA. Dal momento che entrambi i coniugi devono comunque riempire il quadro RH per dichiarare la propria quota di reddito agrario, acquisendo questo ulteriore quadro dall'Agenzia delle Entrate, in cui è presente il codice fiscale della società partecipata, si dovrebbe essere in grado di isolare ed escludere dal campo d'osservazione le unità ridondanti.

Il settimo ed ultimo caso è quello dell'impresa agricola a conduzione associata. Gli associati dovranno compilare solo la colonna relativa al reddito agrario, se non hanno terreni di proprietà. Nei casi di mezzadria, il reddito dominicale viene dichiarato dal concedente; il reddito agrario deve essere dichiarato sia dal concedente che dal mezzadro pro-quota (normalmente il 64% al mezzadro ed il 36% al concedente) per cui entrambi si troveranno nell'archivio mentre nel Censimento è stato rilevata una sola unità a nome del mezzadro.

Si sottolinea che non devono utilizzare il quadro RA, a meno che non siano proprietari di terreni, i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH. La disponibilità dei dati del quadro RH potrebbe consentire di recuperare tutti i soci e di ripulire l'archivio di tutti i soggetti che non sono assimilabili alle aziende agricole come definite dal Censimento³⁹.

Con riferimento alle società semplici operanti in agricoltura, occorre sottolineare che esse, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il modello Unico Società di persone, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie. Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il modello 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal modello Unico Società di persone, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In definitiva, dall'organizzazione dei dati, emerge chiaramente l'inutilità di procedere ad un abbinamento tout court con l'archivio "redditi dei terreni", essendo troppo ampio rispetto ai nostri scopi; servono, quindi, delle ipotesi per ridurre il campo d'osservazione ossia ai fini del ricongiungimento di soggetti (essenzialmente familiari) che fanno riferimento alla stessa azienda. In questo senso si è operato una volta acquisito l'archivio amministrativo delle Camere di Commercio relativo ai collaboratori familiari delle imprese iscritte alla *sezione speciale* "imprese agricole, piccoli imprenditori (limitatamente ai coltivatori diretti) e società semplici"⁴⁰. Le informazioni sui collaboratori familiari (174.874 in totale, per l'anno 2001), opportunamente elaborate per trattare missing e duplicati, sono state utilizzate allo scopo di ridurre la base dei contribuenti che hanno dichiarato redditi di terreni risultante pari a 6.634.742 record.

Infatti, poiché nei collaboratori familiari rientrano anche i coniugi e figli che lavorano nell'azienda e poiché questi, in quanto proprietari di terreni, potrebbero aver presentato una propria dichiarazione dei redditi, sarebbe opportuno eliminarli in quanto comunque resterà l'azienda connessa, che rappresenta la nostra unità di interesse che, presumibilmente, avrà presentato una propria dichiarazione dei redditi. In questo modo ci si uniforma al Censimento in quanto nel caso del conduttore di azienda che conduce terreni parte di sua proprietà e parte di proprietà della moglie/figli, vengono attribuiti ad esso tutti i terreni, dando luogo ad un'unica azienda. Utilizzando, come chiave di abbinamento, il codice fiscale del collaboratore familiare si abbinano 71.858

³⁹ Sulla base di queste considerazioni si sta provvedendo all'acquisizione dei dati dei quadri RH, RS e familiari a carico del modello Unico Persone Fisiche. Il quadro dei familiari a carico potrebbe essere utile per ricostruire le aziende coniugali non gestite in forma societaria consentendo il recupero del codice fiscale del coniuge (non sempre è indicato nel frontespizio del modello 730, nonostante sia obbligatorio, dal momento che non ci sono sanzioni in caso di mancata indicazione).

⁴⁰ Per collaboratori familiari si intendono i parenti fino al III grado (genitori e figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, bisavoli, zii, pronipoti e nipoti da fratelli e sorelle) e gli affini entro il II grado (suoceri, generi, nuore, cognati (non quelli del coniuge)).

collaboratori (62.921 aziende in quanto ad una stessa azienda possono riferirsi più collaboratori) che, sulla base di quanto detto in precedenza, vengono eliminati dalla base⁴¹.

Sempre per lo stesso principio, si è operato utilizzando anche i dati INPS sui familiari dei coltivatori diretti e l'informazione sul codice fiscale del coniuge desunta da quanto dichiarato nel modello 730 (questo dato risulta valorizzato nel 20% delle dichiarazioni presentate). Sottoponendo i file alle consuete procedure di pulizia dai record con codice fiscale missing e dai duplicati (nel caso dei familiari rilevati dall'INPS si passa da 621.551 a 615.710 record; nel caso dei coniugi soltanto 11 su 534.263 record non sono utilizzabili) e procedendo all'abbinamento con la Base, si ottiene un nuovo database di riferimento (6.500.424 record) da utilizzare ai fini dell'abbinamento con le altre fonti amministrative. Per quanto sopra detto, prima di procedere all'integrazione, si è voluto ridurre la base di partenza eliminando tutti i contribuenti che risultino aver dichiarato soltanto redditi dominicali; ciò dovrebbe tradursi nell'eliminazione di coloro che non esercitano un'attività agricola (ipotizzando, ovviamente, dati corretti). Per cui il dataset finale contiene 5.879.891 soggetti. Ovviamente, una volta acquisiti i dati dei quadri RH e RS si potrà verificare se, da soli, sono sufficienti a raggiungere lo stesso scopo.

Inoltre è stata svolta un'analisi allo scopo di verificare il contributo dell'archivio dei collaboratori familiari nel riunire i singoli produttori AGEA facenti parti di un'unica azienda nell'unità di competenza. L'ipotesi di partenza è che facciano domanda di aiuto comunitario non soltanto i conduttori di aziende agricole ma anche i familiari. E' emerso che, effettivamente, 24.241 soggetti AGEA risultano *collegati* ad una stessa azienda (11.822 aziende, in particolare); ciò potrebbe consentire di ridurre l'archivio AGEA di partenza di 12.419 unità. Una successiva analisi, volta a verificare la presenza di questi soggetti tra i residui Agea, come è lecito aspettarsi, potrà confermare o meno questa ipotesi.

Per concludere, questa necessità di incrocio tra diversi archivi non si pone nel caso delle altre fonti specifiche in quanto l'INPS e l'Anagrafe Bovina fanno comunque riferimento a unità maggiormente assimilabili a quelle rilevate dal Censimento.

4.2 La non coincidenza dell'anno di riferimento

Nei casi in cui si utilizzano informazioni desunte da fonti differenti è logico aspettarsi problemi legati alla disomogeneità nei periodi di riferimento; ad esempio, i dati AGEA si riferiscono all'anno della campagna la cui durata dipende dalle attività che caratterizzano i vari settori e, quindi, può non coincidere né con il concetto di annata agraria, proprio del Censimento, né con quello di anno solare⁴².

Ai fini di un utilizzo ottimale delle informazioni contenute nell'archivio amministrativo AGEA si è proceduto all'integrazione dei dati relativi alle campagne 2000-2001 e 2001-2002 in modo da

⁴¹ Analisi successive hanno evidenziato che alcuni di questi contribuenti hanno dichiarato, nel modello presentato all'Agenzia delle Entrate, di svolgere un'attività agricola; effettivamente dalle visure camerali, emerge che parte di questi soggetti risultano iscritti come aziende agricole alla Camera di Commercio e anche come collaboratori in altre aziende agricole. Nel futuro occorrerà isolare a priori questi casi, al fine di non eliminare soggetti 'utili'.

⁴² Per fare degli esempi, la campagna per gli aiuti nel settore "aiuto alla produzione dell'olio d'oliva" inizia con la fase dichiarativa in autunno e termina con la fase di pagamento nell'inverno dell'anno successivo; invece la campagna seminativi si svolge durante tutto l'anno solare. Nel Censimento fanno riferimento all'annata agraria 1° novembre 1999 – 31 ottobre 2000 i dati relativi a: vendita dei prodotti dell'azienda; contabilità; utilizzazione dei terreni; lavoro; mezzi meccanici; contoterzismo; attrezzature informatiche; rapporti con l'esterno. Fanno riferimento alla data del 22 ottobre 2000 i dati relativi a: forma di conduzione; forma giuridica; credito agrario; adesione ad organismi associativi economici; parchi ed aree protette; ricoveri; superficie totale; superficie agricola utilizzata; consistenza degli allevamenti; fabbricati ed abitazioni. La condizione professionale del conduttore, dei familiari, dei parenti e del capo azienda si riferisce a quella posseduta nella settimana precedente il 22 ottobre 2000. Fanno riferimento all'anno solare 2000 i dati relativi alla produzione del latte.

disporre dell'universo potenziale dei soggetti che hanno fatto domanda di aiuto comunitario in almeno una campagna. Sarà, poi, la successiva integrazione di tali dati con gli archivi amministrativi relativi al 2001 che consentirà di circoscrivere i soggetti 'riferibili' al 2001; ad esempio, i soggetti presenti nell'anno della campagna 2001-2002 ma assenti nelle fonti amministrative 2001, in teoria potrebbero essere considerati non di competenza. Dall'unione degli archivi dati risultano 1.961.034 soggetti AGEA⁴³.

5. L'integrazione degli archivi amministrativi, alcuni risultati⁴⁴

Come già accennato, uno degli obiettivi di questo lavoro è quello di verificare la possibilità di costruire il Registro Statistico delle Aziende Agricole per il 2001 sulla base di sole fonti amministrative. A tal fine si è proceduto all'integrazione degli archivi amministrativi al momento disponibili da cui, appunto, dovrebbe scaturire la base per l'estrazione delle unità da inserire nel Registro. Questo paragrafo descrive i risultati dell'operazione che si concretizza in un processo di integrazione fisica delle unità presenti nei singoli archivi mediante linkage per codice fiscale e partita Iva, facendo in modo da evitare la ridondanza di informazione, dovuta a riferimenti multipli alla stessa unità, siano esse presenti in un unico stesso archivio di input o in più archivi di input⁴⁵. Tale base è stata quindi creata utilizzando sia fonti amministrative specifiche, ossia attinenti il settore agricolo, che generiche, ossia derivanti da obblighi legislativi che tutti i soggetti economici, e non solo gli agricoltori, devono soddisfare. Le fonti amministrative specifiche sono: AGEA, INPS AGR, Anagrafe Bovina e "redditi dei terreni"⁴⁶.

La fase di abbinamento per codice fiscale/partita Iva è stata preceduta da una serie di trattamenti che hanno interessato le varie fonti. In particolare, gli archivi dell'INPS, delle Camere di Commercio e dell'Anagrafe Tributaria sono stati sottoposti a delle elaborazioni, inerenti la classificazione Ateco, al fine di individuare e verificare le informazioni sulla natura agricola delle unità presenti in ognuno di essi. Tutte le fonti, invece, sono state trattate al fine di eliminare problemi inerenti le chiavi utilizzate per l'abbinamento (mancanza di codice fiscale e partita Iva, esistenza di duplicazioni, etc.)⁴⁷. Di seguito si riporta una tabella di riepilogo (tab. 3) contenente, per ogni archivio, la numerosità dei record utilizzati per effettuare l'integrazione.

⁴³ Con riferimento all'archivio AGEA, la fornitura contiene sia codici fiscali validati, cioè identificati presso l'Anagrafe Tributaria, che non validati; al momento dell'abbinamento non si è effettuata alcuna "scrematura" (la presenza di un codice fiscale in altre fonti potrebbe costituire una sorta di validazione). Il file derivante dall'unione è stato, comunque, sottoposto ad una serie di trattamenti che, in particolare, hanno riguardato le duplicazioni, per cui la base dati finale consta di 1.935.525 record.

⁴⁴ A cura di Orietta Patacchia.

⁴⁵ Ad esempio, l'INPS fornisce informazioni concernenti più posizioni contributive facenti capo ad un solo codice fiscale; le informazioni sono state sintetizzate al fine di avere un'indicazione sull'eventuale natura agricola dell'impresa. Lo stesso vale per l'Archivio delle Camere di Commercio. Per l'Anagrafe Tributaria, si è trattato, essenzialmente, della decodifica della nomenclatura utilizzata, in modo da renderla uniforme alla classificazione utilizzata in Istat (Ateco).

⁴⁶ La prima sperimentazione del processo di produzione del Registro delle Imprese Agricole risale al 2001 e prendeva in considerazione una sola fonte specifica, l'AGEA; la diffusione dei dati definitivi del 5° Censimento dell'Agricoltura e l'acquisizione di tutte le altre fonti specifiche sopra descritte hanno consentito di ripetere l'esperienza che si è arricchita via via di ulteriori analisi sugli abbinati e sui residui relativamente ad alcune variabili ritenute strategiche ossia la SAU (Superficie Agricola Utilizzata), RLS (Reddito Lordo Standard), OTE (Ordinamento Tecnico Economico) e Forma Giuridica. L'ultima esperienza di integrazione di fonti amministrative risale all'anno 2004; mancava ancora l'archivio "redditi dei terreni" e la base dati di riferimento era l'archivio contenente tutti i codici fiscali e le partite Iva ad essi associate a partire dal 1998, fornito dall'Agenzia delle Entrate.

⁴⁷ La descrizione dettagliata dei trattamenti preliminari subiti dai vari files è contenuta nel documento 'Integrazione delle fonti amministrative per la costruzione dell'archivio Asia Agricoltura'.

Tab. 3 – Gli archivi amministrativi usati per l’integrazione, loro numerosità – Anno 2001

FONTE	Numerosità finale
REDDITI DEI TERRENI	5.879.891
AGEA	1.935.525
INPS DM10	1.668.708
INPS AUTONOMI	445.487
INPS DMAG (AZIENDE CON DIPENDENTI)	202.189
CAMERE DI COMMERCIO	6.001.494
AGENZIA DELLE ENTRATE – ANAGRAFE TRIBUTARIA	10.088.483
ANAGRAFE BOVINA	250.247

Una volta terminato il trattamento delle fonti, si è proceduto alla loro integrazione; con riferimento all’anno 2001, questo processo ha prodotto una base informativa costituita da oltre 15 milioni unità (15.101.649, per l’esattezza). Inoltre, per avere una visione sintetica di ogni unità, in termini di archivi di input, al momento dell’abbinamento si è proceduto all’attribuzione di un codice composto da una serie di variabili binarie (che assumono i valori 0 e 1) indicanti l’assenza/presenza del codice fiscale/partita Iva nelle varie fonti (in sequenza: “redditi dei terreni”, AGEA, INPS DM10, INPS DMAG, Camere di Commercio, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Bovina). Si è preferito tenere distinto il caso dell’abbinamento con l’archivio “redditi dei terreni” da quello del mancato abbinamento. Infatti, come detto più volte, quest’ultimo rappresenta, in teoria, la “platea” più ampia possibile dei soggetti coinvolti nell’agricoltura, per cui dovrebbe rappresentare l’archivio dal potenziale informativo più elevato. Il risultato più evidente è che, dei quasi 6 milioni di unità dell’archivio “redditi dei terreni”, oltre il 36% di esse si ritrova in almeno una fonte specifica o generica. Per i risultati dettagliati dell’integrazione si veda la tabella 4 che contiene la distribuzione delle unità secondo il codice indicante l’assenza/presenza nelle varie fonti.

Come si vedrà in seguito, alla fine del processo di linkage si sono prese in considerazione alcune variabili di interesse (essenzialmente l’attività economica) contenute nei singoli archivi di input, per verificare se, sulla base di queste informazioni, è possibile individuare l’insieme di imprese agricole che dovranno andare a costituire il Registro e che dovranno essere aggiornate nel tempo, sempre sulla base di tutte le fonti, specifiche e non, precedentemente elencate.

Tab. 4 - Distribuzione secondo il codice indicativo dell'assenza/presenza nelle varie fonti (Archivio "redditi di terreni", Agea, INPS DM10, INPS DMAG, Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Bovina).

Unità assenti nella fonte "redditi dei terreni"

Codice	Freq.	%	Freq. cumulata	%
0000001	34710	0.38	34710	0.38
0000010	3560665	38.61	3595375	38.99
0000011	4995	0.05	3600370	39.04
0000100	342040	3.71	3942410	42.75
0000101	367	0.00	3942777	42.76
0000110	3035513	32.92	6978290	75.67
0000111	4166	0.05	6982456	75.72
0001000	59004	0.64	7041460	76.36
0001001	750	0.01	7042210	76.37
0001010	9881	0.11	7052091	76.47
0001011	449	0.00	7052540	76.48
0001100	1256	0.01	7053796	76.49
0001101	59	0.00	7053855	76.49
0001110	22504	0.24	7076359	76.74
0001111	1034	0.01	7077393	76.75
0010000	47823	0.52	7125216	77.27
0010001	15	0.00	7125231	77.27
0010010	223995	2.43	7349226	79.69
0010011	56	0.00	7349282	79.70
0010100	3684	0.04	7352966	79.74
0010101	3	0.00	7352969	79.74
0010110	1197253	12.98	8550222	92.72
0010111	523	0.01	8550745	92.72
0011000	56	0.00	8550801	92.72
0011001	5	0.00	8550806	92.72
0011010	458	0.00	8551264	92.73
0011011	3	0.00	8551267	92.73
0011100	11	0.00	8551278	92.73
0011110	4573	0.05	8555851	92.78
0011111	38	0.00	8555889	92.78
0100000	320638	3.48	8876527	96.26
0100001	2565	0.03	8879092	96.28
0100010	120255	1.30	8999347	97.59
0100011	6708	0.07	9006055	97.66
0100100	4789	0.05	9010844	97.71
0100101	346	0.00	9011190	97.72
0100110	112229	1.22	9123419	98.93
0100111	17448	0.19	9140867	99.12
0101000	11600	0.13	9152467	99.25
0101001	364	0.00	9152831	99.25
0101010	6815	0.07	9159646	99.33
0101011	1153	0.01	9160799	99.34
0101100	793	0.01	9161592	99.35

Unità presenti nella fonte "redditi dei terreni"

Codice	Freq.	%	Freq. cumulata	%
1000000	3782073	64.32	3782073	64.32
1000001	8869	0.15	3790942	64.47
1000010	255150	4.34	4046092	68.81
1000011	2384	0.04	4048476	68.85
1000100	7993	0.14	4056469	68.99
1000101	58	0.00	4056527	68.99
1000110	314842	5.35	4371369	74.34
1000111	3809	0.06	4375178	74.41
1001000	24059	0.41	4399237	74.82
1001001	253	0.00	4399490	74.82
1001010	7909	0.13	4407399	74.96
1001011	338	0.01	4407737	74.96
1001100	589	0.01	4408326	74.97
1001101	19	0.00	4408345	74.97
1001110	52744	0.90	4461089	75.87
1001111	2807	0.05	4463896	75.92
1010000	5215	0.09	4469111	76.01
1010001	8	0.00	4469119	76.01
1010010	31033	0.53	4500152	76.53
1010011	38	0.00	4500190	76.53
1010100	252	0.00	4500442	76.54
1010101	5	0.00	4500447	76.54
1010110	109501	1.86	4609948	78.40
1010111	363	0.01	4610311	78.41
1011000	35	0.00	4610346	78.41
1011010	203	0.00	4610549	78.41
1011011	3	0.00	4610552	78.41
1011100	4	0.00	4610556	78.41
1011101	1	0.00	4610557	78.41
1011110	1805	0.03	4612362	78.44
1011111	50	0.00	4612412	78.44
1100000	334197	5.68	4946609	84.13
1100001	2160	0.04	4948769	84.16
1100010	195820	3.33	5144589	87.49
1100011	5466	0.09	5150055	87.59
1100100	3230	0.05	5153285	87.64
1100101	189	0.00	5153474	87.65
1100110	331625	5.64	5485099	93.29
1100111	40247	0.68	5525346	93.97
1101000	11836	0.20	5537182	94.17
1101001	213	0.00	5537395	94.17
1101010	13025	0.22	5550420	94.40
1101011	1745	0.03	5552165	94.43

Codice	Freq.	%	Freq. cumulata	%	Codice	Freq.	%	Freq. cumulata	%
0101101	152	0.00	9161744	99.35	1101100	955	0.02	5553120	94.44
0101110	33485	0.36	9195229	99.71	1101101	206	0.00	5553326	94.45
0101111	10513	0.11	9205742	99.83	1101110	209196	3.56	5762522	98.00
0110000	312	0.00	9206054	99.83	1101111	91833	1.56	5854355	99.57
0110001	2	0.00	9206056	99.83	1110000	656	0.01	5855011	99.58
0110010	1719	0.02	9207775	99.85	1110001	2	0.00	5855013	99.58
0110011	24	0.00	9207799	99.85	1110010	2519	0.04	5857532	99.62
0110100	45	0.00	9207844	99.85	1110011	26	0.00	5857558	99.62
0110101	3	0.00	9207847	99.85	1110100	31	0.00	5857589	99.62
0110110	9997	0.11	9217844	99.96	1110101	2	0.00	5857591	99.62
0110111	338	0.00	9218182	99.96	1110110	16511	0.28	5874102	99.90
0111000	12	0.00	9218194	99.96	1110111	435	0.01	5874537	99.91
0111001	2	0.00	9218196	99.96	1111000	21	0.00	5874558	99.91
0111010	169	0.00	9218365	99.96	1111001	1	0.00	5874559	99.91
0111011	4	0.00	9218369	99.96	1111010	184	0.00	5874743	99.91
0111100	7	0.00	9218376	99.96	1111011	18	0.00	5874761	99.91
0111101	1	0.00	9218377	99.96	1111100	13	0.00	5874774	99.91
0111110	2931	0.03	9221308	100.00	1111101	1	0.00	5874775	99.91
0111111	416	0.00	9221724	100.00	1111110	4424	0.08	5879199	99.99
					1111111	726	0.01	5879925	100.00

*Il codice si compone di 0 e 1 che indicano la presenza nei seguenti archivi: "Redditi dei terreni", AGEA, INPS DM10, INPS AGR, Camere di Commercio, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Bovina.

Allo scopo di facilitare la lettura dei risultati, si è ritenuto utile riassumere la tabella precedente in modo da poter esaminare il contributo delle fonti specifiche separatamente da quello delle fonti generiche. In particolare (tabella 5), considerando come basilare la presenza nell'archivio "redditi dei terreni", si osserva, innanzitutto, che quasi 1,4 milioni di unità sono presenti in almeno un'altra fonte di natura specificatamente agricola. Inoltre, la combinazione di archivi che appare con maggiore frequenza è quella che incorpora la sola fonte AGEA (oltre il 64%), mentre la compresenza in tutte le fonti specifiche è presente solo nel 7% circa delle unità. D'altro canto, è evidente che 800 mila unità presenti nelle fonti specifiche risultano assenti dall'archivio "redditi dei terreni" lasciando intuire l'esistenza di problemi nella fase di linkage (errori nella chiave, differenza nei campi d'osservazione, etc.), vista la natura prettamente agricola di tale archivi. Uno studio approfondito condotto sui non abbinati sembra confermare questa ipotesi (si veda il paragrafo 7). Oltre il 70% di queste unità sono presenti soltanto all'AGEA ed il 12% circa fanno parte dell'archivio INPS AGR.

Tab. 5 - Distribuzione secondo il codice indicativo dell'assenza/presenza nelle fonti specifiche (Archivio "redditi dei terreni", Agea, INPS AGR, Anagrafe Bovina)

Codice	Frequenza	%	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata	Codice	Frequenza	%	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
0100	569984	70.30	569984	70.30	1100	884589	64.39	884589	64.39
0010	97743	12.06	667727	82.36	1110	239654	17.44	1124243	81.83
0110	55812	6.88	723539	89.24	1111	94743	6.90	1218986	88.73
0001	44835	5.53	768374	94.77	1010	87348	6.36	1306334	95.08
0101	27434	3.38	795808	98.16	1101	48527	3.53	1354861	98.62
0111	12605	1.55	808413	99.71	1001	15534	1.13	1370395	99.75
0011	2338	0.29	810751	100.00	1011	3471	0.25	1373866	100.00

* Il codice si compone di 1 e 0 che indicano la presenza/assenza nei seguenti archivi: redditi dei terreni, AGEA, INPS AGR, Anagrafe Bovina.

Considerando le fonti generiche, invece, si osserva che poco più di 700 mila unità sono presenti nell'Archivio "Redditi dei terreni" (fonte specifica) ed in almeno una fonte generica (si veda la tabella 6). La minore numerosità (rispetto all'1,4 milioni segnalato in precedenza) potrebbe indurre a ritenere che le fonti specifiche abbiano un maggior contributo informativo, rispetto alle fonti generiche. Tra le combinazioni di archivi più frequenti si segnala quella comprendente le Camere di Commercio e l'Anagrafe Tributaria (43% circa; quindi 4 soggetti su 10 che dichiarano redditi di terreni sono iscritti alle Camere di Commercio e all'Anagrafe Tributaria). Relativamente a queste 700 mila unità, è in corso di svolgimento un ulteriore studio che ha l'obiettivo di isolare il sottoinsieme di quelle presenti nel Registro delle Imprese in modo da comprendere, sulla base delle variabili proprie del Registro, di quale tipo di unità si tratti (ad esempio, aziende che svolgono un'attività agricola ma non in maniera prevalente).

Tab. 6 - Distribuzione secondo il codice indicativo dell'assenza/presenza nelle fonti generiche (INPS DM10, Camere di Commercio, Anagrafe Tributaria) considerando l'archivio "Redditi dei terreni" come base

Codice	Frequenza	%	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata	Codice	Frequenza	%	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
0001	3560665	42.33	3560665	42.33	1011	314842	43.49	314842	43.49
0011	3035513	36.09	6596178	78.42	1001	255150	35.24	569992	78.73
0111	1197253	14.23	7793431	92.66	1111	109501	15.12	679493	93.85
0010	342040	4.07	8135471	96.72	1101	31033	4.29	710526	98.14
0101	223995	2.66	8359466	99.39	1010	7993	1.10	718519	99.24
0100	47823	0.57	8407289	99.96	1100	5215	0.72	723734	99.97
0110	3684	0.04	8410973	100.00	1110	252	0.03	723986	100.00

*Il codice si compone di 0 e 1 che indicano la presenza nei seguenti archivi: redditi dei terreni, INPS DM10, Camere di Commercio, Anagrafe Tributaria.

Si osserva che sommando le unità presenti nell'archivio "Redditi dei terreni", evidenziate dalle tabelle 5 e 6, il valore così ottenuto (2.097.852) coincide con quello in tabella 4 a meno delle unità presenti solo nel suddetto archivio (3.782.073, contraddistinte dal codice '1000000').

5.1. I risultati dell'abbinamento con il Censimento dell'Agricoltura 2000

Una volta costruito un unico archivio, integrando le diverse fonti amministrative, si è proceduto all'abbinamento dello stesso con il Censimento 2000 al fine di individuare il grado di copertura non solo rispetto al numero di unità, ma anche relativamente ad alcune variabili ritenute fondamentali. In particolare, si sono considerate la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e il Reddito Lordo Standard (RLS), per le quali si può far riferimento alla tabella 7, l'Orientamento Tecnico Economico (OTE) – tabella 8, e la Forma Giuridica – tabella 9. Prima di procedere, si osserva che il Censimento 2000 ha rilevato un numero di aziende pari a 2.594.825, le quali detengono una superficie agricola utilizzata di oltre 13 milioni di ettari; tuttavia delle aziende censite, circa 60.000 non presentano un codice fiscale e quindi, mancando la chiave di aggancio, non sono state considerate ai fini dell'abbinamento con l'archivio integrato. Di conseguenza, il sottoinsieme delle aziende censite oggetto di studio si riduce a 2.534.533 unità⁴⁸.

Come si può vedere dalla tabella 7, quasi 2 milioni delle unità presenti nell'archivio integrato si abbinano con il Censimento 2000 (ossia il 78% circa delle aziende censite, escludendo quelle con

⁴⁸Il file del Censimento contiene duplicati di codice fiscale che, in realtà, contraddistinguono aziende differenti in quanto trattasi di unità tecnico-economiche diverse; comunque, nel caso di abbinamenti multipli si è proceduto alla somma (per codice fiscale) dei valori delle variabili di interesse (SAU, etc.).

codice fiscale missing)⁴⁹. Allo scopo di consentire analisi dettagliate, si è preferito, nell'ambito delle aziende censite appartenenti al campo d'osservazione nazionale (Universo Italia), tenere distinte le aziende dell'universo UE⁵⁰, le quali costituiscono oltre l'81% del complesso e detengono quasi la totalità della SAU e del RLS (circa il 97%). Le maggiori percentuali di abbinamento, rispettivamente l'87,2% e l'82,1%, si registrano in corrispondenza dei sottoinsiemi b) e d), che in un qualche modo, possono essere considerati i più rilevanti dal punto di vista fisico-economico. Si segnala, invece, la bassa percentuale di abbinamento (66% circa) mostrata dalle unità appartenenti al sottoinsieme a) che, date le ridotte dimensioni, sono quelle marginali dal punto di vista economico in quanto probabilmente orientate all'autoconsumo. Tuttavia, si ribadisce che, in una certa misura, contribuisce al mancato abbinamento delle aziende del Censimento la presenza di errori nella chiave di linkage: infatti l'8% dei codici (44.082 sui 543.339 non abbinati) risulta errato, come evidenziato da una procedura informatica che verifica la correttezza formale dei codici fiscali.

Inoltre, le aziende abbinate detengono il 92% della SAU rilevata a livello censuario (limitatamente alle aziende con codice fiscale valorizzato)⁵¹. Con riferimento alle aziende che possiedono oltre un ettaro di SAU (sottoinsieme b) e che assorbono, da sole, quasi il 94% della superficie totale e quasi il 91% del RLS totale, le abbinate coprono quasi il 93% della SAU dell'area. Invece le abbinate del sottoinsieme delle aziende con meno di un ettaro di superficie possiedono il 70% circa della superficie del settore.

Considerando il reddito lordo standard, espresso in termini di UDE⁵², le aziende abbinate coprono oltre il 92% di quello rilevato dal Censimento. Il comportamento dei vari sottoinsiemi rispecchia quanto si è visto in relazione alla SAU: la percentuale di abbinamento maggiore si registra per le aziende del gruppo b), che copre quasi il 91% del Reddito totale, e la minore (72% circa) per le aziende più piccole.

Questi primi risultati evidenziano problemi di mancato abbinamento per le aziende di piccola dimensione, sia in termini di SAU che del RLS, ossia per i soggetti economicamente meno rilevanti. L'elevata numerosità delle unità al di fuori dell'universo UE diventa irrilevante se si considera che assorbono poco più dell'1% di SAU e realizzano l'1,3% di RLS.

⁴⁹Si osserva un miglioramento rispetto alla precedente esperienza di abbinamento con l'archivio integrato costruito utilizzando, come base, l'archivio di tutti i codici fiscali e le partite Iva ad essi associate a partire dal 1998, in cui la percentuale di abbinamento era del 64% circa.

⁵⁰L'universo Italia comprende tutte le aziende che rientrano nella definizione di "unità di rilevazione" fornita dal Censimento. I dati nazionali sono stati elaborati anche con riferimento ad un insieme un po' più ristretto di aziende, che è quello utilizzato a livello europeo: il campo di osservazione comunitario (indicato anche come "universo UE") che comprende tutte le aziende con almeno un ettaro di SAU – superficie agricola utilizzata – e quelle di dimensioni inferiori, o anche prive di terreno agrario, ma la cui produzione commercializzata raggiungeva, nel 2000, i 4 milioni di lire (2.065,83 euro).

⁵¹ Sempre rispetto alla precedente esperienza di integrazione di fonti amministrative, in cui le abbinate detenevano l'87% circa di superficie utilizzata, l'impiego dell'universo dei contribuenti che hanno dichiarato redditi di terreni ha comportato un guadagno, in termini di SAU, del 5% circa.

⁵² Un UDE corrisponde a 1200 ECU, quindi per avere il Reddito Lordo Standard in termini di UDE è sufficiente calcolare il rapporto RLS/1200. Il Reddito Lordo Standard si ottiene detraendo dal valore della produzione lorda (di quella principale e secondaria agricola nonché degli allevamenti) alcuni costi specifici, come quelli legati alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti (ad esempio, sementi, concimi, ecc.).

Tab. 7 - Risultati dell'abbinamento tra archivio integrato e Censimento 2000 in termini di aziende, SAU e RLS espresso in Unità di Dimensione Economica (UDE). Valori assoluti e percentuali.

Sottoinsiemi censuari*	Aziende		Totale aziende	SAU		Totale SAU	RLS UDE		Totale RLS	
	Non abbinate	abbinate		Non abbinate	abbinate		Non abbinate	abbinate		
a) 0<SAU<1 ha	144541 33.8	282665 66.2	427206 16.5	41507 29.6	98435 70.3	139941 1.1	67375 27.6	176522 72.4	243897 1.3	
U N I V E R S O U E	b) SAU>=1 ha	175046 12.8	1188103 87.2	1363149 52.6	900160 7.3	11496416 92.7	12396577 93.9	1188172 6.8	16362656 93.2	17550828 90.9
	c) 0<SAU<1 ha e vendite>4 mln	223151 30.1	517670 69.9	740821 28.5	96788 26.6	266731 73.4	363519 2.7	210518 19.7	856772 80.3	1067290 5.5
	d) SAU=0 e vendite>4 mln	601 17.9	2756 82.1	3357 0.1				4507 5.0	85284 95.0	89791 0.4
Totale	543339 21.44	1991194 78.56	2534533	1038455 8.05	11861582 92.0	12900037	1470573 7.8	17481234 92.2	18951806	
Cf missing			60.292 2.3			306260 2.3			361227 1.9	
Totale generale			2.594.825 100.0			13206297 100.0			19313033 100.0	

La tabella 8 riporta i risultati dell'abbinamento in termini di Orientamento Tecnico-Economico che, si ricorda, identifica l'indirizzo produttivo prevalente dell'azienda ed è definito sulla base dell'incidenza dei RLS delle diverse attività produttive aziendali sul reddito totale dell'azienda. Si osserva che le minori percentuali di abbinamento si realizzano in corrispondenza delle tipologie "ovini, caprini ed altri erbivori", "frutticoltura e agrumicoltura" e "granivori" (rispettivamente, 72,27%, 72,67% e 73,46%). Si segnala l'elevata percentuale di abbinamento (oltre il 94%) per la categoria "Bovini da latte e bovini da allevamento e carne", attribuibile all'uso della fonte Anagrafe Bovina che contiene, come noto, dati sugli allevamenti bovini. Anche i settori dei seminativi e l'ortofloricoltura mostrano buone percentuali di abbinamento (oltre l'82%).

Tab. 8 - Distribuzione degli abbinati e dei non abbinati del Censimento per OTE

Tipologia	Censimento		Totale
	Non abbinati	Abbinati	
Seminativi	93944 17.68	437309 82.32	531253
Ortofloricoltura	7732 17.56	36298 82.44	44030
Viticultura	44426 20.49	172428 79.51	216854
Frutticoltura e agrumicoltura	64771 27.33	172246 72.67	237017
Olivicoltura	147453 23.51	479737 76.49	627190
Diverse coltivazioni permanenti combinate	48949 20.15	193932 79.85	242881
Bovini da latte e bovini da allevamento e carne	4247 5.81	68874 94.19	73121
Ovini, caprini ed altri erbivori	40647 27.73	105950 72.27	146597
Granivori	4093 26.54	11327 73.46	15420
Aziende con indirizzo produttivo misto*	54216 17.18	261409 82.82	315625
Aziende non classificabili	32861 38.87	51684 61.13	84545
Totale	543339 21.44	1991194 78.56	2534533 100.00

* Comprende: policoltura, poliallevamento, combinazione di coltivazioni ed allevamento

La tabella 9 presenta la distribuzione delle aziende rilevate al Censimento secondo la forma giuridica e la presenza o meno nell'archivio integrato. Le aziende individuali rappresentano oltre il 98% delle aziende rilevate dal Censimento, ma solo il 78% circa di esse si abbina con il suddetto archivio (ossia con almeno una fonte amministrativa). Percentuali di abbinamento più elevate (oltre il 91%) si registrano per le società di persone, le società di capitali e le società cooperative. Quanto più le aziende sono organizzate in forma societaria (società di capitali, società di persone, etc) tanto maggiore è la percentuale di abbinamento, rispetto a quelle organizzate in forma individuale. Probabilmente, essendo maggiori gli obblighi (fiscali, previdenziali, di iscrizione) che esse devono soddisfare, sarà maggiore la possibilità di rintracciarle.

In conclusione, per come sono definiti, al Censimento, l'azienda agricola e il campo di osservazione, è indubbio si verifichi il mancato abbinamento di parte delle unità rilevate. Infatti, il numero di aziende censite risulterà sempre superiore a quello delle aziende rilevate dalla maggior parte delle fonti amministrative (essenzialmente, archivio delle Camere di Commercio, INPS e Anagrafe Tributaria) poiché, comunque, la fonte statistica rileva unità di qualsiasi tipo, quindi anche aziende di piccolissime dimensioni, poco importanti in termini produttivi e quindi non obbligate, ad esempio, all'apertura di una posizione IVA o all'iscrizione al Registro delle Camere di Commercio. La fonte AGEA e l'archivio "redditi dei terreni" potrebbero costituire delle eccezioni ma, comunque, la copertura risulta sempre parziale.

Tab. 9 – Distribuzione abbinati/non abbinati del Censimento per forma giuridica (al netto delle aziende senza codice fiscale)

Forma giuridica	Censimento		Totale (% sul totale)
	Non abbinati	Abbinati	
Azienda individuale	538162 21.67	1945849 78.33	2484011 (98.01%)
Comunanze o affittanze collettive	1138 21.52	4149 78.48	5287 (0.21%)
Società di persone (società semplice, snc, sas)	2827 8.81	29252 91.19	32079 (1.27%)
Società di capitali (Spa, srl, sapa)	391 8.92	3991 91.08	4382 (0.17%)
Società cooperative	92 5.31	1639 94.69	1731 (0.07%)
Associazione di produttori	6 10.00	54 90.00	60 (0.002%)
Ente Pubblico	300 6.27	4484 93.73	4784 (0.19%)
Società (altro tipo)	280 24.14	880 75.86	1160 (0.05%)
Altra forma giuridica (consorzio, altro tipo)	143 13.76	896 86.24	1039 (0.04%)
Totale	543339	1991194	2534533

6. La metodologia per l'identificazione delle aziende agricole⁵³

Quando si decide di realizzare il Registro delle Aziende Agricole sulla base di fonti amministrative, tra le varie problematiche da affrontare la più interessante è quella di individuare, a partire dall'archivio ottenuto dall'integrazione, il sottoinsieme delle unità agricole. Tra i procedimenti possibili, quello adottato nel presente lavoro è stato quello di attribuire, attraverso le indicazioni presenti nelle varie fonti, un punteggio a tutte le unità dell'archivio integrato in modo da poterle riclassificare in un gruppo di competenza, nell'ambito di quelli specificati sulla base di appropriate regole. Nella tabella 10 vengono presentate le modalità di ripartizione adottate.

In prima istanza si è deciso di tenere distinte le unità che dichiarano il reddito agrario (l'insieme dei gruppi 1 e 2) in quanto, rispetto alle altre, si può ipotizzare abbiano una maggiore probabilità di esercitare un'attività agricola. Si è scelto di isolare coloro che dichiarano esclusivamente il reddito agrario (gruppo 2) in modo da verificare se questa particolare tipologia di unità si comporta in modo differente rispetto quelle che risultano presenti in altre fonti; nell'ambito di questo gruppo, inoltre, sono state ulteriormente distinte le unità (sottogruppo 2.1) per le quali, dal modello di dichiarazione fiscale, si desume con sicurezza la natura agricola (attestazione dell'esercizio di un'attività appartenente ad un'Ateco agricola o di un titolo di possesso dei terreni da cui si evince che trattasi di conduttori o titolari di aziende agricole). Tra le unità che dichiarano (non soltanto) il reddito agrario (gruppo 1), si è operata un'ulteriore suddivisione sulla base della presenza o meno nelle fonti specifiche e/o generiche. In particolare sono stati individuati tre diversi sottogruppi: unità presenti in *almeno una fonte specifica* e in almeno una *fonte generica* classificata, eventualmente, nel settore Agricoltura (1.1); unità presenti *in almeno un'altra fonte specifica* (1.2) e unità presenti *in almeno una fonte generica* classificata nel settore Agricoltura (1.3). Con riferimento ai non titolari di un reddito agrario (gruppo 3), sono stati individuati i seguenti sottogruppi: unità presenti in almeno una fonte specifica e in almeno una fonte generica, eventualmente classificata nel settore

⁵³ A cura di Orietta Patacchia.

Agricoltura (3.1) e unità presenti in almeno una fonte generica classificata nel settore Agricoltura (3.2). Rientrano in questa tipologia, anche se sono state tenute separate per la loro particolarità, le unità residue di ogni singola fonte specifica ossia i non abbinati delle fonti AGEA (4.1), INPS AGR (4.2) e Anagrafe Bovina (4.3). Tutto ciò che non ricade nelle tipologie precedenti rappresenta il gruppo 5, “altre unità”.

Tab. 10 – Partizione dell’archivio integrato

Gruppi	Sottogruppi
1) Unità che dichiarano anche il reddito agrario	1.1) presenti in <i>almeno una fonte specifica</i> e in almeno una <i>fonte generica</i> classificata, eventualmente, nel settore Agricoltura
	1.2) presenti <i>in almeno una fonte specifica</i>
	1.3) presenti <i>in almeno una fonte generica</i> classificata nel settore Agricoltura
2) Unità che dichiarano soltanto il reddito agrario	2.1) dichiarazione di Ateco agricola o di un titolo di possesso dei terreni da cui si desume che trattasi di conduttori o titolari di aziende agricole
	2.2) altre dichiarazioni
3) unità che non dichiarano il reddito agrario	3.1) presenti in almeno una fonte specifica e in almeno una fonte generica, eventualmente classificata nel settore Agricoltura
	3.2) presenti in almeno una fonte generica classificata nel settore Agricoltura
4) Unità delle fonti specifiche non abbinata	4.1) AGEA
	4.2) INPS AGR
	4.1) Anagrafe Bovina
5) altre unità	

Per fare un esempio, la compresenza nelle fonti specifiche (dichiarazione di un reddito agrario, presentazione di una domanda d’aiuto comunitario, iscrizione come autonomo o come azienda agricola all’INPS), congiunta alla dichiarazione di un’attività agricola alle Camere di Commercio e/o nell’Anagrafe Tributaria induce a classificare l’unità nel sottogruppo 1.1. Ovviamente, unità appartenenti a sottoinsiemi differenti non avranno la stessa probabilità di essere agricole: ad esempio, il verificarsi della precedente situazione (in generale la presenza in almeno una fonte specifica e in almeno una fonte generica classificata, eventualmente, nel settore agricoltura) può essere considerato come un segnale forte della natura agricola dell’attività svolta da una certa unità; non lo è, invece, la sola registrazione come azienda agricola presso la Camera di Commercio o l’Anagrafe Tributaria (queste unità vanno ulteriormente analizzate in modo da decidere correttamente).

Nella tabella 11 si riporta la composizione dell’archivio integrato secondo le varie categorie così individuate. Tralasciando di considerare sia il gruppo 5, relativo alle unità per le quali le varie fonti non segnalano nulla di agricolo e che, da solo, costituisce oltre la metà dell’archivio, sia il sottogruppo 2.2, costituito da unità che dichiarano soltanto il reddito agrario e che occupa quasi il 30% del totale, il sottoinsieme in cui si concentra la maggior parte delle unità (il 6,3%) è l’1.1. E’ importante sottolineare che i titolari di reddito agrario rappresentano oltre il 10% dell’archivio mentre i non titolari di reddito agrario costituiscono poco più del 7,5% dello stesso (sempre tenendo conto della suddetta esclusione).

Tab. 11 - Distribuzione delle unità dell'archivio integrato secondo il sottogruppo di appartenenza

Codice sottogruppo	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
1.1	948402	6.3	948402	6.3
1.2	425514	2.8	1373916	9.1
1.3	168008	1.1	1541924	10.2
2.1	27618	0.2	1569542	10.4
2.2	4310383	28.6	5879925	39.0
3.1	397779	2.6	6277704	41.6
3.2	360385	2.4	6638089	44.0
4.1 Res. AGEA	320638	2.1	6958727	46.1
4.2 Res. INPS AGR	59004	0.4	7017731	46.5
4.3 Res. anagrafe bovina	34710	0.2	7052441	46.7
5	8049208	53.3	15101649	100.00

Come già accennato, la suddivisione così adottata consente di fare una prima valutazione della natura delle unità; in particolare, tanto più si scende nella classifica, tanto minore dovrebbe essere la probabilità che essa siano agricola, escludendo dall'analisi i sottoinsiemi dei residui delle varie fonti specifiche, ossia i sottogruppi 2.1 e 2.2 (i non abbinati della fonte "redditi dei terreni", per i quali è necessaria un'analisi approfondita, viste le loro caratteristiche) e i sottogruppi 4.1, 4.2 e 4.3.

L'universo delle unità così partizionato è stato abbinato con il Censimento 2000 allo scopo di *validare* la condizione di azienda agricola desunta dagli archivi amministrativi (non si deve dimenticare che, comunque, il diverso anno di riferimento delle informazioni sicuramente influenzerà i risultati). L'utilizzo del Censimento, al fine di verificare la correttezza delle nostre classificazioni, è giustificato dalla qualità dei dati rilevati con questa tipologia d'indagine. Il primo obiettivo è di verificare la copertura delle aziende che le fonti amministrative fanno ritenere agricole. Il mancato abbinamento di queste unità potrebbe essere considerato, quindi, un'indicazione dell'esistenza di problemi nelle chiavi di linkage e questo fattore dovrà essere tenuto in debito conto nel definire le metodologie con cui utilizzare le fonti amministrative. In secondo luogo, si intende verificare la qualità delle informazioni che portano a definire come agricole alcune unità. La presenza delle stesse nella fonte censuaria è un elemento sufficiente a confermare tali unità nel settore dell'agricoltura. L'analisi di tale presenza è altresì utile per definire la capacità (probabilità) di una fonte amministrativa di individuare correttamente le unità economiche del settore agricoltura.

L'abbinamento Censimento-archivio integrato è stato effettuato per codice fiscale e partita Iva. Come emerge dalla tabella 12 e come già evidenziato in precedenza, si abbinano con l'archivio integrato oltre 1,9 milioni delle aziende del Censimento. La maggiore percentuale di abbinamento con il Censimento, il 77,5%, si verifica in corrispondenza del sottogruppo 1.1 comprendente quelle unità per le quali le fonti amministrative sembrano attestarne con forza la natura agricola. Passando alle altre tipologie, in particolare quelle caratterizzate dalla presenza dell'unità in almeno una fonte specifica e/o in almeno una fonte generica (come agricola), anche in assenza di dichiarazione dei redditi di terreni presso il Fisco, si osservano percentuali di abbinamento nettamente inferiori, rispettivamente del 56% circa per il sottogruppo 1.2, del 51% per l'1.3, del 49% per il 3.1 e del 14,7 per il 3.2. Trascurando quest'ultimo caso, si può supporre discreta l'indicazione, fornita da queste fonti, della natura agricola dell'unità. Basse percentuali di abbinamento si rilevano per le unità che dichiarano solo redditi di terreni (sottogruppi 2.1 e 2.2), quindi la semplice presenza in questa fonte non sembra essere una garanzia della natura agricola dell'unità. Ciò può essere spiegato dal fatto che, come già detto in precedenza, il soggetto presente nell'archivio "redditi dei terreni" non coincide con l'azienda rilevata al Censimento.

Come evidenzia la stessa tabella, delle unità abbinata con il Censimento, circa un terzo (751.019 per l'esattezza) appartiene al sottogruppo 1.1 e per l'85% si tratta di aziende abbastanza grandi (SAU>=1 ettaro), mentre soltanto per il 2,4% trattasi di micro aziende (meno di 1 ettaro di SAU). Inoltre, quasi il 25% degli abbinati (474.654 unità) appartiene al sottogruppo 2.2 il quale comprende i titolari del solo reddito agrario per i quali, dal modello di dichiarazione fiscale, non si desume lo svolgimento di un'attività agricola (si tratta di un sottogruppo molto numeroso, costituito di oltre 4,3 milioni di soggetti); per essi nessun'altra fonte amministrativa fornisce informazioni che consentano di risalire alle unità di interesse. Sarà necessario verificare se il modello contiene altre notizie, al momento trascurate, utili all'individuazione del sottoinsieme di unità da inserire nel Registro; non si può trascurare il fatto che, comunque, non si tratta solamente di unità di piccola dimensione (se per quasi il 26% sono unità al di fuori dell'Universo UE, per il 42% trattasi di soggetti rilevanti dal punto di vista economico).

Guardando agli altri archivi specifici, per i residui AGEA (ossia le unità presenti in tale archivio non abbinatesi con nessun'altra fonte) si osserva una percentuale di abbinamento con il Censimento pari a circa il 40%; le percentuali di abbinamento scendono se si considerano i residui delle fonti INPS AGR e Anagrafe Bovina (rispettivamente 19% e 9% circa). Si segnala la bassa percentuale di abbinamento che si verifica per le unità del gruppo 5 (soltanto lo 0,4%), per le quali, appunto, nessuna fonte segnala l'esercizio di un'attività agricola.

Tab. 12 - Distribuzione dell'archivio integrato per sottogruppi secondo la presenza o meno nel Censimento e distintamente per Universo CEE*

Sottogruppo	Censimento						Totale generale
	Non abbinati	Abbinati -Universo CEE					
		1	2	3	4	Totale	
1.1	218289 22.5	18193 2.4	638935 85.1	93092 12.4	799 0.1	751019 77.5	969308 100.0
1.2	187435 43.6	63646 26.2	104156 42.9	75000 30.9	32 0.0	242834 56.4	430269 100.0
1.3	83187 49.0	6632 7.7	48258 55.8	31320 36.2	249 0.3	86459 51.0	169646 100.0
2.1	22431 81.0	713 13.5	2701 51.3	1838 34.9	14 0.3	5266 19.0	27697 100.0
2.2	3840838 89.0	120870 25.5	154214 32.5	199259 42.0	311 0.0	474654 11.0	4315492 100.0
3.1	205059 51.0	12460 6.3	145682 73.8	38337 19.4	906 0.5	197385 49.0	402444 100.0
3.2	308083 85.3	4986 9.38	29415 55.32	18488 34.77	287 0.54	53176 14.7	361259 100.0
4.1 Res. AGEA	192773 59.8	43902 33.8	42696 32.9	43259 33.3	19 0.0	129876 40.2	322649 100.0
4.2 Res. INPS AGR	47973 81.1	800 7.1	7739 69.2	2640 23.6	10 0.1	11189 18.9	59162 100.0
4.3 Res. Anagr. Bovina	31584 91.0	190 6.0	1923 61.2	998 31.7	33 1.1	3144 9.0	34728 100.0
5	8013452 99.6	10273 28.4	12384 34.2	13439 37.1	96 0.3	36192 0.4	8049644 100.0
Totale	83.5	282665 14.2	1188103 59.7	517670 26.0	2756 0.1	1991194 12.5	100.0
Residui Censimento		144541 26.6	175046 32.2	223151 41.1	601 0.1	543339	
Totale		427206	1363149	740821	3357	2.534.533	

* Si sottolinea che non si verifica l'esatta coincidenza con i totali presentati in tabella 7 per la presenza, nel Censimento, di duplicati di codice fiscale; ciò comporta la duplicazione delle unità amministrative, quando si procede all'abbinamento. Legenda universo CEE: 0: aziende con 0<=sau<1 ha, 1: aziende con sau>=1 ha, 2: aziende con 0<=sau<1 ha e valore vendite >=4 mln di lire, 3: aziende con sau=0, allevamento e valore vendite >=4 mln di lire.

La tabella 13 riporta, distintamente per sottogruppo di appartenenza, la SAU e il RLS coperti dalle unità dell'archivio integrato che si abbinano con il Censimento, e la loro dimensione media. Dalla tabella emerge che le unità abbinate coprono circa il 92% della SAU e del RLS complessivi (escludendo le aziende con codice fiscale missing). Il 58.2% della SAU totale è assorbita dalle unità appartenenti al sottogruppo 1.1 il quale mostra una SAU media aziendale di 10 ettari ed una dimensione economica media di 16 UDE circa. Segue il sottogruppo 3.1 le cui unità possiedono il 14% della SAU nazionale; la loro dimensione fisica è leggermente inferiore alla precedente mentre la dimensione economica passa da 16 a 12 UDE. Il sottogruppo 2.2, la cui importanza è stata evidenziata in precedenza, assorbe quasi il 5% della SAU totale; il numero di abbinati con il Censimento è elevato ma sembra trattarsi di unità poco rilevanti sia dal punto di vista fisico che economico (SAU media pari a 1,3 ettari e media UDE pari a 1,6). Con riferimento al sottoinsieme 3.2, va osservato che, benché la SAU posseduta sia solo il 2% di quella totale, comunque si tratta di unità di una certa dimensione (in media, quasi 5 ettari di SAU e 7 UDE).

Preoccupante invece è il caso del gruppo 5 comprendente unità caratterizzate da un'elevata dimensione media in termini fisici (18.6 ettari); una possibilità è che si tratti di Enti Pubblici che, direttamente o indirettamente, svolgono attività agricole sui loro terreni ma che, per la loro natura non compaiono nell'archivio "redditi dei terreni" o in altri archivi proprio perché trattasi di enti classificati nell'Amministrazione Pubblica.

Tab. 13 – Unità dell'archivio integrato abbinate con il Censimento, distribuzione per SAU e RLS

Sottogruppi	% abbinamento con Censimento	SAU (in ettari)	% SAU sul tot.	SAU media (ha)	RLS_ude	% RLS_ude su tot.	RLS_ude (media)
1.1	77.5	7513309	58.2	10.0	12163862.0	64.18	16.2
1.2	56.4	419599	3.2	1.7	609141.2	3.21	2.5
1.3	50.9	232181	1.8	2.7	444129.6	2.34	5.1
2.1	19.0	13729	0.1	2.6	20178.42	0.11	3.8
2.2	11.0	630779	4.9	1.3	751111.1	3.96	1.6
3.1	49.0	1811017	14.0	9.2	2387243.0	12.60	12.1
3.2	14.7	259523	2.0	4.9	371664.7	1.96	7.0
4.1 Res. AGEA	40.2	177620	1.4	1.4	251781.2	1.33	1.9
4.2 Res INPS AGR	18.9	115154	0.9	10.3	236132.6	1.25	21.1
4.3 Res. Anagrafe Bovina	9.0	13821	0.1	4.4	19365.54	0.10	6.2
5	0.4	674849	5.2	18.6	226623.7	1.20	6.3
Totale	78.6		91.9	6.0	.0	92.2	8.8
Residui Censimento		1038456	8.1	1.9	1470573.0	7.8	
Totale generale		12900037	100.0	5.1	18951929.0	100.0	

* I valori si riferiscono alle aziende del Censimento con codice fiscale valorizzato.

Sulla base delle considerazioni precedenti è possibile avanzare delle prime ipotesi circa i sottogruppi di unità da includere nel Registro delle aziende agricole. Si deve tenere conto del fatto che tale scelta si basa sulle caratteristiche dei raggruppamenti che sono stati costruiti sulla base dei segnali forniti dalle sole fonti amministrative; il Censimento 2000 è stato utilizzato solo a conferma delle decisioni.

Innanzitutto è indubbia l'inclusione delle unità ricadenti nel sottogruppo 1.1, unità che le fonti fanno ritenere sicuramente agricole; anche il Censimento avvalorava questa ipotesi, visto che, come evidenziato in precedenza, il 78% di esse si ritrova in esso e che, da sole, assorbono più della metà della SAU rilevata dal Censimento (con esattezza, il 58,2%); inoltre, poiché la presenza in almeno una fonte specifica è ritenuta un segnale piuttosto forte della natura agricola dell'unità, è scontata l'inclusione dei sottogruppi 1.2 e 3.1. Lo stesso vale per il sottogruppo 1.3 in cui, a maggior

ragione, la presenza in una fonte specifica è confortata dall'indicazione dello svolgimento di un'attività agricola presso le fonti generiche. Per quanto riguarda il sottogruppo 2.1, esso va incluso perché le informazioni presenti nell'archivio "redditi dei terreni" possono essere considerate un segnale forte dell'esercizio di un'attività agricola, nonostante la percentuale di abbinamento con il Censimento sia piuttosto deludente per cui sarebbe necessario approfondire l'analisi delle unità residue se si è intenzionati a comprendere le motivazioni del mancato abbinamento.

Resta il fatto che, ragionando in questi termini, si escluderebbero tipologie di unità che "pesano" abbastanza in termini di SAU del Censimento, ossia la 2.2 e la 5 che coprono rispettivamente il 4,9% ed 5,2% di tale variabile. Tuttavia è pur vero che, per quanto riguarda il sottogruppo 2.2, si tratta di unità di piccola dimensione (1,3 ha di SAU media). Invece, per quanto riguarda il gruppo 5, la dimensione media è piuttosto elevata, all'incirca pari a 18,6 ettari; come si è detto, potrebbe trattarsi degli Enti Pubblici, che comunque alcune fonti rilevano (ad esempio, l'Anagrafe Tributaria)⁵⁴, e per i quali è necessario approfondire l'analisi; inoltre, così facendo, si escluderebbe anche il sottogruppo 3.2, caratterizzato da unità di una certa dimensione. Tuttavia, la bassa percentuale di abbinamento con il Censimento (14,7%) consente di legittimare questa decisione perché altrimenti verrebbe considerata agricola una serie di unità che, apparentemente, non sembrerebbe esserlo. E' necessario approfondire lo studio degli abbinati al fine di individuare caratteristiche che consentano di enucleare, con un certo margine di sicurezza, esclusivamente le unità agricole.

Limitando l'analisi alle unità da includere nel Registro, secondo le nostre ipotesi, ossia i sottogruppi da 1.1 a 2.1 e il 3.1, si osserva che la SAU coperta sarebbe di oltre il 77%⁵⁵. I risultati ottenuti, soprattutto in termini di copertura della SAU, fanno affermare che l'uso dei dati amministrativi per la costruzione e l'aggiornamento del Registro delle Aziende Agricole è possibile. Altrettanto evidente è che le problematiche da risolvere sono ancora numerose e consistenti, dovendo definire metodologie complesse (ad esempio l'utilizzo di altre chiavi di linkage) e l'utilizzo di ulteriori fonti amministrative, già individuate e in fase di acquisizione.

7. L'analisi dei residui⁵⁶

Come già detto in precedenza, gli archivi AGEA, INPS AGR e Anagrafe Bovina costituiscono le fonti primarie ai fini dell'aggiornamento di alcune delle variabili più importanti del Registro (rispettivamente: superficie delle aziende agricole, occupazione e consistenza degli allevamenti). Questo giustifica l'ulteriore analisi cui sono stati sottoposti i non abbinati di ognuno di questi archivi specifici; l'analisi riguarda i non abbinati con nessun'altra fonte amministrativa che, si ricorda, sono pari a 320.368 unità per l'archivio AGEA, 59.004 per l'INPS AGR e 34.710 per l'Anagrafe Bovina. Inoltre, relativamente alla fonte INPS AGR, l'analisi è stata ulteriormente ristretta alle sole aziende agricole con dipendenti (25.379 unità in totale)⁵⁷.

Da una prima verifica di qualità della chiave di abbinamento, mediante un apposito programma di verifica della correttezza formale del codice fiscale, è emerso che la maggiore percentuale di chiavi errate, pari al 7,7%, riguarda la fonte Anagrafe Bovina, mentre le fonti AGEA e INPS (per la parte agricola) mostrano percentuali di errore trascurabili (rispettivamente 0,5% e 0,08%)⁵⁸. Si riportano di seguito i risultati delle varie analisi.

⁵⁴ Si tratta di aziende che il Censimento ha rilevato come condotte da una persona giuridica di diritto pubblico quale Stato, Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, nonché da altri enti ed istituzioni non aventi scopo di lucro quali ospedali, enti ecclesiastici e religiosi, istituti penitenziari, scuole agrarie, università pubbliche, ecc.

⁵⁵ Si osserva la notevole variabilità della numerosità delle aziende in funzione delle diverse tipologie di unità che si decide di inserire nel Registro.

⁵⁶ A cura di Gianluca Brogi, Salvatore Cusimano, Giuseppina del Vicario, Orietta Patacchia.

⁵⁷ Si sottolinea che le variabili utilizzate ai fini dell'analisi dei residui si riferiscono al 2000 poiché la fornitura INPS relativa all'anno 2001, ad oggi, non è stata elaborata in quanto deve essere sottoposta ad una procedura di pulizia, ricostruzione e riagggregazione per la quale si è in attesa di validazione da parte dei tecnici dell'INPS.

7.1 L'analisi dei residui AGEA⁵⁹

Come detto in precedenza, l'AGEA costituisce la fonte primaria ai fini dell'aggiornamento dei dati sulla superficie delle aziende agricole. I produttori AGEA non abbinatisi con nessuna fonte amministrativa risultano pari a 320.638; si sottolinea comunque, che all'incirca il 40% di essi si abbina con il Censimento.

Considerando l'ulteriore distinzione tra codice fiscale e partita Iva, emerge che solo l'1,4% dei non abbinati presentano una partita Iva; un'analisi sommaria, basata sulle visure camerali, limitata ad alcuni soggetti con partita Iva e con più di 100 ettari di superficie utilizzata, ha evidenziato che trattasi di società cooperative. L'analisi della distribuzione dei residui per classi di superficie aziendale (tabella 14) mostra una marcata concentrazione nella classe di superficie 'meno di un ettaro', dove si collocano oltre il 65% dei soggetti non abbinatisi con nessuna fonte amministrativa. Si può pertanto affermare che circa 6 soggetti su 10 fra coloro che richiedono contributi all'AGEA e non risultano presenti nell'archivio "Redditi dei terreni", hanno una superficie aziendale minore di 1 ettaro.

Tab. 14: Distribuzione dei residui AGEA per classi di superficie aziendale

Classi di superficie aziendale	Frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
zero	20742	6.5	20742	6.5
0<sup<1	209100	65.2	229842	71.67
1<=sup<2	51951	16.2	281793	87.9
2<=sup<3	15944	5.0	297737	92.9
3<=sup<5	10665	3.3	308402	96.2
5<=sup<10	6224	1.9	314626	98.1
10<=sup<20	2619	0.8	317245	98.9
20<=sup<30	918	0.3	318163	99.2
30<=sup<50	886	0.3	319049	99.5
50<=sup<100	730	0.2	319779	99.7
>=100	859	0.3	320638	100.00

Il 16% circa dei non abbinati ha una superficie aziendale compresa fra gli uno e i due ettari, ad indicare che sfuggono all'Agenzia delle Entrate quasi 2 soggetti su 10 fra quelli che fanno ricorso agli aiuti comunitari. Si osserva che i soggetti non abbinati detengono poco più di 236 mila ettari di superficie utilizzata ossia circa il 3% di quella totalizzata da tutti i soggetti presenti nell'archivio AGEA.

Se si analizza la distribuzione dei soggetti non abbinati per classi di superficie utilizzata (Tabella 15), emerge che nella classe di superficie 'meno di un ettaro' si concentrano l'82% circa dei soggetti quindi, relativamente ai produttori AGEA non presenti all'Archivio "Redditi dei terreni", quasi 80 su 100 hanno una dimensione molto piccola.

⁵⁸ Una ulteriore analisi sulla qualità della chiave di abbinamento ha evidenziato la presenza di codici fiscali / partite IVA (lungi 11 caratteri) errate logicamente (ad esempio, i primi 7 caratteri, relativi al progressivo, tutti pari a 0000000, o un codice provincia, dall'ottavo al decimo carattere, non esistente nella realtà. Sarebbe necessario sviluppare un programma in grado di individuare anche questi casi, che risultano formalmente corretti, secondo la procedura suddetta).

⁵⁹ A cura di Salvatore Cusimano, Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

Tab. 15: Distribuzione dei residui AGEA per classi di superficie utilizzata

Classi di superficie utilizzata	Frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
zero	21056	6.6	21056	6.6
0<sup<1	264305	82.4	285361	89.0
1<=sup<2	22892	7.1	308253	96.1
2<=sup<3	5269	1.7	313522	97.8
3<=sup<5	3184	1.0	316706	98.8
5<=sup<10	2027	0.6	318733	99.4
10<=sup<20	914	0.3	319647	99.7
20<=sup<30	360	0.1	320007	99.8
30<=sup<50	290	0.09	320297	99.89
50<=sup<100	215	0.07	320512	99.96
>=100	126	0.04	320638	100.00

Analizzando invece la distribuzione dei soggetti non abbinati per settore di richiesta di aiuto (Tabella 16), si nota che l'80% circa dei soggetti richiede aiuti per il settore olivicolo, seguito ad una discreta distanza (9,4%) dal settore dei seminativi. Poco più della metà dei soggetti che richiedono contributi all'AGEA per il settore dell'olivicoltura non trova riscontro nella fonte 'reddito agrario'. Il 9,4% dei soggetti fa richiesta di aiuto per il settore della viticoltura, il 2% richiede un contributo per lo sviluppo rurale e all'incirca la stessa percentuale ricorre ad AGEA sia per l'olivo che per la vite.

Tab. 16 - Distribuzione dei residui AGEA per settore di richiesta di aiuti

Settori di Interesse	Frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
Olivicolo	255946	79.8	255946	79.8
Vitivinicolo	29999	9.4	285945	89.2
seminativi	9541	3.0	295486	92.2
Sviluppo rurale	6561	2.0	302047	94.2
Olivicolo + vitivinicolo	5120	1.6	307167	95.8
Altri settori	13471	4.2	320638	100.00

Altri settori comprende settori per i quali la percentuale rispetto al totale è inferiore all'1%

Inoltre, al fine di verificare differenze di comportamento, le stesse analisi sono state condotte per il sottoinsieme dei soggetti AGEA abbinati con, almeno, l'Archivio "Redditi dei terreni" (1.267.490 soggetti in totale⁶⁰). L'analisi della distribuzione degli abbinati per classi di superficie aziendale (Tabella 17) mostra, come per i non abbinati, una marcata concentrazione nella classe di superficie 'meno di un ettaro', dove si collocano il 28,6% delle osservazioni. Si può pertanto affermare che circa 3 soggetti su 10 fra coloro che richiedono contributi all'AGEA e che sono presenti nell'archivio "Redditi dei terreni", hanno una superficie totale minore di 1 ettaro. Il 16,1% degli abbinati ha una superficie aziendale compresa fra gli uno e i due ettari ossia si ritrovano nella fonte reddito agrario quasi 2 soggetti su 10 fra quelli che fanno ricorso agli aiuti comunitari.

⁶⁰ Si osserva che, effettuando l'abbinamento sia per codice fiscale che per partita Iva, può succedere che due soggetti Agea siano stati riuniti in unica unità.

Tab. 17 - Distribuzione per classi di superficie aziendale dei soggetti AGEA abbinati

Classi di superficie aziendale	Frequenza	%	Freq. cumulata	% cumulata
zero	77996	6.1	77996	6.1
0<sup<1	362383	28.6	440379	34.7
1<=sup<2	204026	16.1	644405	50.8
2<=sup<3	112045	8.8	756450	59.6
3<=sup<5	128976	10.2	885426	69.8
5<=sup<10	146586	11.6	1032012	81.4
10<=sup<20	106529	8.4	1138541	89.8
20<=sup<30	43329	3.4	1181870	93.2
30<=sup<50	38014	3.0	1219884	96.2
50<=sup<100	28267	2.3	1248151	98.5
>=100	19339	1.5	1267490	100.00

Se si analizza la distribuzione dei soggetti per classi di superficie utilizzata (Tabella 18), emerge che nella classe di superficie ‘meno di un ettaro’ si concentrano il 39,8% dei soggetti, quindi circa 40 su 100 produttori che richiedono contributi all’AGEA e che sono presenti all’Archivio “Redditi dei terreni” hanno una dimensione molto piccola.

Tab. 18: Distribuzione per classi di superficie utilizzata dei soggetti AGEA abbinati

Classi di superficie utilizzata	Frequenza	%	Freq. cumulata	% cumulata
zero	79107	6.2	79107	6.2
0<sup<1	503705	39.8	582812	46.0
1<=sup<2	161266	12.7	744078	58.7
2<=sup<3	89458	7.1	833536	65.8
3<=sup<5	107965	8.5	941501	74.3
5<=sup<10	129032	10.9	1070533	84.5
10<=sup<20	95098	7.5	1165631	92.0
20<=sup<30	38176	3.0	1203807	95.0
30<=sup<50	32325	2.5	1236132	97.5
50<=sup<100	21230	1.7	1257362	99.2
>=100	10128	0.8	1267490	100.00

Analizzando invece la distribuzione dei soggetti abbinati per settore di richiesta di aiuto (Tabella 19), si nota che il 36,8% richiede aiuti per l’olivicoltura, seguito ad una discreta distanza (17,3%) dal settore dei seminativi. Poco più di un terzo dei soggetti presenti nell’archivio Agenzia delle Entrate richiedono contributi all’AGEA per il settore dell’olivicoltura. Il 9,3% dei soggetti fa richiesta di aiuto per il settore della viticoltura e il 4,8% richiede un contributo sia per l’olivo che per i seminativi. La superficie media investita a vite è di 1,27 ettari.

Tab. 19: Distribuzione dei soggetti AGEA abbinati per settore di richiesta di aiuti

Settori di interesse	Frequenza	%	Media
Olivicolo	459821	36.8	
seminativi	219630	17.3	
viticolo	117380	9.3	1,27 (superficie media a vite in ettari)
Olivicolo+seminativi	60706	4.8	
olivicolo+viticolo	58972	4.7	
Seminativi+viticoltura	31051	2.4	
Sviluppo rurale	30762	2.3	
Altri settori	298168	23.4	
Totale	1267490	100.0	

7.2 L'analisi dei residui INPS AGR⁶¹

Come detto in precedenza, la fonte INPS, per la parte relativa ai lavoratori agricoli autonomi (essenzialmente, coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale) e alle aziende agricole con dipendenti, costituisce la fonte primaria ai fini dell'aggiornamento dei dati sull'occupazione in agricoltura. I soggetti dell'archivio INPS AGR non abbinati con nessun'altra fonte amministrative risultano pari a 59.004; di questi, quasi il 19% si abbinano, comunque con il Censimento. Per il momento, l'analisi dei residui è stata ulteriormente ristretta alle sole aziende agricole con dipendenti (11.883 unità ossia il 20% dei non abbinati con nessun archivio amministrativo).

Le variabili analizzate sono il numero di "posizioni lavorative", il numero di giornate lavorate e la tipologia di azienda. Dall'analisi emerge che quasi la totalità delle aziende non abbinata (circa il 98%) ha un numero di 'posizioni lavorative' non superiore a 9 e quindi relativamente basso, giustificando la difficoltà di reperimento negli altri archivi amministrativi (per i dettagli si veda la tabella 20)⁶².

Tab. 20 – Distribuzione dei residui INPS (aziende agricole con dipendenti) per classi di posizioni lavorative

Classi di posizioni lavorative	frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
1<=posiz<=9	11701	98.47	11701	98.47
10<=posiz<=49	157	1.32	11858	99.79
50<=posiz<=99	16	0.13	11874	99.92
100<=posiz<=249	9	0.08	11883	100.00

La tabella 21 riporta la distribuzione delle aziende con dipendenti per classi di giornate lavorate desunte dal modello DMAG⁶³. Si osserva che il 41% circa delle aziende denuncia un numero di

⁶¹ A cura di Gianluca Brogi e Salvatore Cusimano.

⁶² Il dato INPS permette di distinguere tra persone occupate e posizioni lavorative in quanto consente di identificare, per il singolo lavoratore, se questi ha prestato servizio durante l'anno in più di una azienda. Si sottolinea che le variabili utilizzate ai fini dell'analisi dei residui si riferiscono al 2000 poiché la fornitura INPS relativa all'anno 2001, ad oggi, non è stata elaborata in quanto deve essere sottoposta ad una procedura di pulizia, ricostruzione e riagggregazione per la quale si è in attesa di una validazione da parte dei tecnici dell'INPS.

⁶³ Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata. Devono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate

giornate lavorate non superiore a 100; inoltre, il 6% circa rilevano un numero di giornate lavorate superiore a 300.

Tab. 21: Distribuzione dei residui INPS (aziende agricole con dipendenti) per giornate lavorate

Classi di giornate lavorate	frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
<=50	1032	8.68	1032	8.68
51<=gg<=100	3823	32.17	4855	40.86
101<=gg<=150	4219	35.50	9074	76.36
151<=gg<=200	1082	9.11	10156	85.47
201<=gg<=250	713	6.00	10869	91.47
251<=gg<=300	251	2.11	11120	93.58
gg>300	763	6.42	11883	100.00

La tabella 22 riporta, invece, la distribuzione delle aziende con dipendenti per classi di giornate lavorate medie, variabile ottenuta come rapporto tra il numero di giornate totali ed il numero di posizioni lavorative. Si osserva che, delle aziende agricole con dipendenti che non si abbinano con nessuna fonte amministrativa, il 57% circa presenta un numero di giornate medie non superiore a 100. Ciò lascia presumere che la maggior parte delle aziende non abbinate siano di piccole dimensioni in quanto non manifestano un elevato fabbisogno di lavoro.

Tab. 22: Distribuzione dei residui INPS (aziende agricole con dipendenti) per giornate medie per posizione

Classi di giornate medie lavorate	frequenza	%	Frequenza cumulata	% cumulata
<=50	1488	12.52	1488	12.52
51<=gg_medie<=100	5261	44.27	6749	56.80
101<=gg_medie<=150	4376	36.83	11125	93.62
151<=gg_medie<=200	673	5.66	11798	99.28
201<=gg_medie<=250	29	0.24	11827	99.53
251<=gg_medie<=300	10	0.08	11837	99.61
gg_medie>300	46	0.39	11883	100.00

Come ulteriore approfondimento, si è proceduto ad analizzare la tipologia delle aziende non abbinate sulla base della classificazione adottata dall'INPS ai fini dell'identificazione del regime contributivo a cui l'azienda è assoggettabile. Come emerge dalla tabella 23, è evidente una forte concentrazione dei non abbinati (quasi il 94%) nella categoria "Ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti", cui seguono, ma mostrando percentuali bassissime, le categoria "Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto" e "cooperative e consorzi esclusi i consorzi di bonifica".

non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti ecc.

Tab. 23: Distribuzione dei residui INPS (aziende agricole con dipendenti) per il codice “tipo ditta”

Tipo ditta	frequenza	%	Freq. cumulata	% cumulata
Ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti	11146	93.8	11146	93.8
Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto	559	4.7	11705	98.5
cooperative e consorzi esclusi i consorzi di bonifica	100	0.8	11805	99.3
altro	78	0.7	11883	100.0

Vale la pena soffermarsi su alcuni tentativi di recupero dei non abbinati di questa fonte, tentativi che hanno interessato l’archivio dei coltivatori diretti e si sono basati sullo sfruttamento di una ulteriore chiave di aggancio, il codice fiscale del familiare del coltivatore diretto. L’abbinamento per questa seconda chiave ha portato al recupero di oltre 10 mila delle unità residue ma ulteriori analisi dovranno dimostrare che non si tratti di falsi abbinamenti.

Come già detto, dal punto di vista della qualità della codifica degli archivi INPS sull’agricoltura si sono evidenziati alcune situazioni non ottimali (codici fiscali formalmente non corretti, codici fiscali ricostruiti, etc.), così come si sono riscontrati problemi legati al campo di osservazione. Nella maggior parte dei casi (circa il 73%) trattasi di imprese potenzialmente operanti in settori affini all’agricoltura (sono soprattutto quelle che previdenzialmente sono considerate attività agricole per “connessione”), si pensi, ad esempio, al commercio o alla trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, così come alla pesca, all’agriturismo o alla lavorazione del legname. Inoltre, l’INPS rileva anche le cooperative sociali, la cui attività principale non è agricola ma che nell’ambito della loro attività di sostegno e recupero di alcune categorie svantaggiate, svolgono anche attività agricole.

7.3 L’analisi dei residui dell’Anagrafe Bovina⁶⁴

Come detto in precedenza, l’Anagrafe bovina costituisce la fonte primaria ai fini dell’aggiornamento dei dati sulla consistenza degli allevamenti. Le unità presenti nell’archivio non abbinatesi con nessun’altra fonte amministrative risultano pari a 34.710; di questi, quasi il 9% si abbinano, comunque, con il Censimento.

L’analisi svolta riguarda la distribuzione dei non abbinati per classi di capi allevati. Si osserva che la fornitura del Ministero della Salute relativa all’Anagrafe Bovina contiene lo storico degli allevamenti con le date di inizio e fine attività mentre il dato sulla consistenza aziendale fa riferimento alla situazione al 31-8-2004. Quindi, ai fini delle elaborazioni, non essendo disponibile l’informazione sul numero di capi allevati al 2001, si è utilizzato il dato sullo stock al 2004, essendo l’unica variabile dimensionale al momento disponibile. Come emerge dalla tabella 24, quasi il 62% dei residui si riferisce ad allevamento con nessun capo mentre un 16% circa detiene al massimo 2 capi. Per il resto è confortante vedere che il peso del mancato accoppiamento si riduce drasticamente al crescere della dimensione.

⁶⁴ A cura di Gianluca Brogi.

Tab. 24 - Distribuzione dei residui dell'Anagrafe Bovina per classi di capi (dati al 31/8/2004)⁶⁵

classi di capi	N.ro allevamenti	%
.	31	0,09
0	21.475	61,87
1-2	5.487	15,81
3-5	2.856	8,23
6-9	1.487	4,28
10-19	1.399	4,03
20-49	1.212	3,49
50-99	436	1,26
100-499	298	0,86
500-999	15	0,04
1000-1999	11	0,03
2000 e oltre	3	0,01
Totale	34710	100,00

8. Conclusioni⁶⁶

Nella prima parte della sperimentazione sviluppata dall'Istat per la realizzazione del Registro Statistico delle unità agricole, ci si è concentrati in una approfondita verifica delle fonti amministrative *specifiche* per questo settore, analizzandone le potenzialità - e i limiti - del loro contributo informativo, la loro capacità di integrarsi - in termini concettuali e fisici -, la verifica della copertura dell'universo censuario.

Dalla sperimentazione sono risultati evidenti alcuni aspetti. In particolare è emerso come l'identificazione delle aziende agricole, a partire da dati di fonte amministrativa, non sia immediata. Problemi sussistono sia in relazione alle definizioni utilizzate dalle varie fonti, che solo parzialmente sono consistenti con quella censuaria, sia alla presenza di un numero non marginale di chiavi identificative, codici fiscali e partite IVA, mancanti o errate. Esiste quindi il rischio, da un lato, che il mancato *matching* di unità in ciascuna fonte e fra le varie fonti produca duplicati e quindi errori non marginali di *over recording*, dall'altro di inserire nell'archivio unità che non sono "aziende agricole" in senso statistico (si veda ad esempio le unità registrate nell'Anagrafe bovina) o unità che lo sono solo in maniera formale (esistono solo per garantirsi una integrazione al reddito).

E' necessario, però, sottolineare come i problemi evidenziati abbiano un impatto soprattutto sulle unità di piccola e piccolissima dimensione (superficie agricola inferiore ad un ettaro) mentre al crescere della dimensione delle aziende migliora sia l'affidabilità delle fonti amministrativa, sia la qualità del processo di integrazione, sia, infine, il confronto con i dati del censimento. Ne sono una dimostrazione anche le analisi effettuate, nel paragrafo precedente, sui residui non abbinati (con nessuna altra fonte); questi residui si riferiscono nella quasi totalità dei casi a unità con caratteristiche "marginali".

Da un punto di vista quantitativo i risultati emersi dal processo di integrazione evidenziano come sia possibile individuare circa 2 milioni di unità con forti segnali di attività agricola che rappresentano almeno (o sicuramente) oltre il 77% delle superficie agricola utilizzata censita.

⁶⁵ La presenza di valori mancanti o pari a 0 è dovuto alla non coincidenza tra l'anno della fornitura e l'anno di riferimento; ad esempio, è il caso degli allevamenti che hanno cessato la loro attività dopo il 2001. Potrebbe derivare anche dalla definizione stessa di allevamento, inteso più come luogo fisico dove si detengono gli animali che come luogo dove si svolge una attività agricolo-economica di allevamento. In tal senso, allevamenti "non cessati" che alla data di riferimento dei dati sono senza capi, potrebbero presentare questa situazione.

⁶⁶ A cura di Giuseppe Garofalo

Questo risultato deve essere considerato come un limite inferiore, anche in considerazione del fatto che la metodologia di identificazione adottata è ancora in una prima fase di realizzazione.

Risulta evidente come la sperimentazione sviluppata se, da un lato, dimostra la fattibilità dell'utilizzo integrato di fonti amministrative per la costruzione del registro statistico delle aziende agricole, dall'altro necessita di ulteriori approfondimenti.

In particolare, con riferimento alle fonti utilizzate, è necessario approfondire la conoscenza e il trattamento di alcune di esse, in particolare l'Anagrafe bovina e l'INPS. E' fondamentale inoltre verificare quali saranno i problemi che si incontreranno con la nuova PAC con particolare riferimento sia ai contenuti informativi sia alla qualità dei dati raccolti. Infine è opportuno sia verificare il contributo che potrà dare il Catasto dei terreni, sia indagare i contenuti e l'utilizzabilità di archivi gestiti a livello territoriale (es. archivi regionali UMA) o contenenti informazioni su comparti speciali (apicoltura, florovivaismo).

Con riferimento al processo di integrazione due sono gli aspetti da approfondire. Il primo è legato alla necessità di sviluppare con maggiore attenzione l'integrazione logica fra le varie fonti con particolare riferimento alle definizioni delle unità presenti negli archivi amministrativi. Il secondo è legato alla necessità di migliorare l'integrazione fisica fra le varie fonti anche attraverso l'utilizzo di tecniche di link che utilizzino caratteri alfanumerici.

Infine è necessario sottolineare come sia necessario studiare e sviluppare le opportune metodologie statistiche che, da un lato, permettano una identificazione probabilistica, e non deterministica, dell'azienda agricola e dall'altro, garantiscano una stima delle variabili caratteristiche dell'archivio quali la SAU, il numero di giornate lavorate e l'occupazione.

Queste attività, che sono programmate a partire dalla seconda metà del 2005, permetteranno la realizzazione del primo archivio sperimentale nel corso del 2006 a cui dovrà necessariamente seguire una verifica per mezzo di una opportuna indagine di qualità che garantisca sia la stima degli errori di sovra e sottocopertura dell'archivio, sia una valutazione sugli errori che si commettono nelle stime dei principali caratteri.

Riferimenti bibliografici

AGENZIA DELLE ENTRATE (2004): *Guida fiscale per il settore agricolo*

DE BENEDICTIS M., COSENTINO V.: *Economia dell'Azienda Agraria*, Il Mulino, 1987

Decreto legislativo n. 228/2001. orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

EUROSTAT (1999): *Use of administrative sources for business statistics purposes: Handbook on good Practices*

FILIPPINI R. (1996): *Proposta preliminare per la costruzione e gestione di un registro delle imprese agricole*

INPS (2003): *DM10/2. Manuale di compilazione*, a cura di B. Gallo

INPS (2005): *I lavoratori autonomi in agricoltura*, collana "Le Guide"

ISTAT (1998): *L'archivio statistico delle imprese: il progetto ASIA* in "L'impianto normativo, metodologico e organizzativo. Censimento Intermedio del Industria e dei Servizi"

ISTAT (2000): *5° Censimento Generale dell'Agricoltura, Istruzioni per la rilevazione*, Roma.

ISTAT (2003): *Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole 2003. Istruzioni per la rilevazione*, Roma

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE (2002): *Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina. Decreto 31 gennaio 2002*

Regolamento (CEE) n. 3508/92. regolamento del consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici

Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

ALLEGATO 1

La descrizione delle fonti

GLI ARCHIVI DELL'INPS: l'archivio delle aziende agricole con dipendenti (DMAG) e gli archivi dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, IATP)

Per quanto riguarda gli occupati nel settore agricolo, l'INPS dispone di archivi specifici che forniscono informazioni sia sui lavoratori agricoli autonomi (distintamente per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, IATP⁶⁷) che sulle aziende agricole con dipendenti (obbligate alla presentazione del modello di denuncia DMAG). Con riferimento agli autonomi, si hanno informazioni riguardanti sia l'azienda (ragione sociale, codice fiscale del titolare dell'azienda, indirizzo dell'azienda, etc.) che i componenti del nucleo familiare (dati anagrafici, la residenza ed il numero di giornate convenzionali lavorate nell'anno). Con riferimento alle aziende con dipendenti, le informazioni riguardano l'azienda stessa (dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA, tipologia, etc.) che il singolo lavoratore (dati anagrafici e dati "contributivi" quali la categoria, la qualifica, il numero di giornate lavorate e le retribuzioni corrisposte).⁶⁸

La principale normativa emanata in materia di previdenza agricola⁶⁹

D. Lgs. 15 giugno 2001, n. 226

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs. 15 giugno 2001, n. 227

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs. 15 giugno 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

Legge n. 388/2000

Legge finanziaria 2001.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

Circolare INPS n. 157/2000

Datori di lavoro agricolo: dichiarazioni di variazione e accertamenti d'ufficio e su visita ispettiva.

Circolare INPS n. 55/1999

Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata nell'anno 1999.

⁶⁷ Oggi imprenditori agricoli professionali, IAP.

⁶⁸ Per chiarezza espositiva, ciascuno dei paragrafi all'interno della sezione 'Gli archivi dell'INPS' riporta, al suo interno, la distinzione fra aziende agricole con dipendenti e lavoratori agricoli autonomi.

⁶⁹ A cura di Giuseppina del Vicario.

Circolare INPS n. 183/1999

Manuale per la compilazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG).

Con la circolare si trasmettono le istruzioni per la compilazione del mod. DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata. Al fine di permettere ai datori di lavoro di dichiarare particolari situazioni che influiscono sulla tariffazione sono stati integrati i codici tipo ditta e i codici tipo contratto.

Circolare INPS n. 46/1999

Presentazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera agricola occupata (modelli DMAG/R e DMAG/D) con sistemi automatizzati.

Legge n. 50/1999

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.

Circolare INPS n. 64/1998

Istituzione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera agricola OTI ed OTD-CI. Illustrazione delle modalità di compilazione. Abolizione dei modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie.

La circolare riguarda il nuovo modello di dichiarazione, denominato DMAG, che deve essere utilizzato a partire dal primo trimestre 1998.

Circolare INPS n.119/1997

Contribuzione delle aziende agricole: condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge. Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e delle retribuzioni contrattuali.

Legge n. 449/1997

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Legge n. 135/97

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

Circolare INPS n. 263/1997

Unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale.

Circolare INPS n.132/1997

Art. 2 del d.l. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di 2 livello. Applicazione nel settore agricolo.

Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Circolare INPS n. 109/1996

Accertamento imprenditori agricoli a titolo principale.

Circolare INPS n.246/1996

Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18,19,20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalita' di applicazione alle aziende agricole.

Soggetti obbligati all'iscrizione⁷⁰

Aziende agricole con dipendenti

Per la definizione di azienda agricola con dipendenti l'INPS si attiene alle norme del Codice Civile.

Nel Codice Civile non è espressamente riportata la definizione di impresa agricola. Essa è desumibile da quella di imprenditore agricolo, così come ridefinita nell'Art.1 del D.lgs. n.228/2001. L'articolo 1 ha delineato, coerentemente alle tendenze evolutive del settore agricolo, la nuova figura dell'imprenditore agricolo.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Lavoratori agricoli autonomi

I lavoratori agricoli autonomi sono i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali.

I *coltivatori diretti* sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.

I *mezzadri* sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.

I *coloni* si differenziano dai mezzadri nell'apporto parziale del lavoro del nucleo familiare nella coltivazione del fondo e nella mancanza della casa colonica e del podere vero e proprio essendo sufficiente qualsiasi fondo o terreno in stato di produttività.

⁷⁰ A cura di Giuseppina del Vicario.

Gli *imprenditori agricoli professionali* sono coloro che dedicano all'attività agricola almeno due terzi della propria attività complessiva, ricavandone almeno due terzi del proprio reddito globale⁷¹. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%.

Regole di iscrizione e di cancellazione⁷²

Aziende agricole con dipendenti

Ai fini dell'inquadramento previdenziale della manodopera occupata, i datori di lavoro devono:

- presentare la denuncia aziendale all'inizio dell'attività lavorativa (D.L. n. 375/93 e L. 608/96);
- tenere il registro d'impresa;
- presentare, nei termini previsti dalla normativa in vigore, le dichiarazioni della manodopera agricola occupata. Attualmente è in uso il modello DMAG (Dichiarazione della Manodopera Agricola);
- procedere al versamento dei contributi. L'INPS stesso provvede alle operazioni di calcolo e poi invia al datore di lavoro il modello F24 precompilato indicante l'ammontare dei contributi dovuti sulla base delle aliquote in vigore, con riferimento alle retribuzioni effettive degli OTI, convenzionali o contrattuali degli OTD vigenti nella provincia. Il versamento delle contribuzioni dovute deve essere effettuato entro il 16 settembre ed il 16 dicembre, rispettivamente per il primo ed il secondo trimestre; entro il 16 marzo ed il 16 giugno dell'anno successivo per il terzo ed il quarto trimestre.

La denuncia aziendale (DA)

Il datore di lavoro deve presentare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio attività, la denuncia aziendale utilizzando un apposito modello contenente:

- a) ubicazione, denominazione, estensione dei terreni distinti per titolo di possesso e per singole colture praticate;
- b) generalità, codice fiscale, residenza del datore di lavoro;
- c) indicazione ditta catastale e relativa partita, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- d) numero dei capi bestiame allevati, distinti per specie e modalità allevamento;
- e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;
- f) parco macchine ed ogni altra notizia utile per azienda.

Nel caso di modifiche "*aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chiede il passaggio al modello semplificato del rapporto di impresa*", i datori di lavoro devono inviare all'INPS, entro 30 giorni dall'evento, la denuncia di variazione.

Il registro d'impresa

I datori di lavoro agricolo hanno l'obbligo della tenuta del registro d'impresa, esso viene consegnato dall'INPS che, previa verifica della presentazione della denuncia aziendale, provvede a numerarne progressivamente i fogli e riporta all'ultima pagina, il numero dei fogli componenti il registro.

Esistono due tipi di registro d'impresa:

- a) il registro d'impresa ordinario, per le imprese che occupano operai a tempo indeterminato;
- b) il registro d'impresa semplificato, per le imprese che occupano solo manodopera saltuaria per un numero di giornate inferiore a 270.

⁷¹ In seguito all'introduzione del decreto legislativo n. 99/2004: coloro che dedicano all'attività agricola, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

⁷² A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

Il registro di impresa ordinario è composto di due sezioni:

a) Sezione matricola e paga. In essa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, categoria, qualifica, mansioni, retribuzione corrisposta in base a contratto collettivo applicato, data di assunzione, ritenute fiscali operate a fini IRPEF. Per i lavoratori a tempo determinato, l'iscrizione al registro va fatta per ciascun periodo lavorativo specificando anche: tipologia del lavoro, giornate di lavoro previste, periodo occupazione. Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro occorre specificare il tipo e la durata del contratto, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.

b) Sezione presenze. Tale sezione deve essere conservata presso la sede aziendale e non sul luogo di lavoro e deve essere compilata dopo la presentazione lavorativa. Gli elementi da modificare sono: 1) dati anagrafici del lavoratore; 2) anno, mese e giorno della prestazione lavorativa; 3) numero dei fogli di assunzione che nel trimestre hanno interessato il lavoratore.

Relativamente al registro di impresa semplificato, i primi tre fogli contengono solo a parte matricola e gli ultimi due le informazioni più significative del prospetto paga. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. I datori di lavoro comunicano, prima dell'assunzione, ad INPS ed Ispettorato Provinciale del Lavoro di essere autorizzati da INPS a tenere registri presso Organizzazioni professionali agricole, esistenti nel Comune o Provincia dove ha sede azienda. Se il datore lavoro non si avvale di tale opportunità, il registro d'impresa viene tenuto a disposizione in azienda per eventuali controlli.

Lavoratori agricoli autonomi

I titolari delle aziende agricole coltivatrici dirette, i concedenti fondi rustici a mezzadria e colonia od animali in soccida e gli imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, a presentare richiesta d'iscrizione all'INPS. In base a quanto previsto dal D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476⁷³, la domanda può essere presentata, sempre entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, presso qualsiasi sede dell'INPS (ovvero inviata per posta, tramite fax o per via telematica, quando sarà disponibile) e anche presso altri uffici, ad esempio, le sedi dell'INAIL, delle Camere di Commercio o gli stessi Patronati. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la suddetta domanda e la trasmette all'INPS ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.

Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in forma esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la maggior fonte di reddito. Altro requisito soggettivo è il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, il fabbisogno di lavoro dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue e la capacità lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda.

Per i coloni il fabbisogno è di almeno 120 giornate annue.

⁷³ Per maggiori dettagli si veda la circ. INPS n. 65 del 02/04/2002, "D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476: regolamento di semplificazione concernente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo n. 50 del 1999".

Modellistica utilizzata per l'acquisizione dei dati⁷⁴

Aziende agricole con dipendenti

Il modello di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi alle aziende agricole con dipendenti è il modello DMAG (dichiarazione della manodopera agricola).

Tale modello è stato istituito a partire dal 1° trimestre del 1998 ed è una dichiarazione trimestrale della manodopera occupata nelle aziende agricole con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (OTI), a tempo determinato (OTD) e per i compartecipanti individuali (OTD-CI)⁷⁵.

Le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono presentare due distinte denunce, una per quelli a tempo determinato ed una per quelli a tempo indeterminato.

Il modello DMAG si compone di due fogli, che vanno compilati entrambi, l'uno denominato DMAG/D (dettaglio) e l'altro DMAG/R (riepilogo); esso deve essere redatto in duplice copia, la prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data d'accettazione dell'ufficio postale) alla competente Sede Provinciale INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.

Con il foglio DMAG/D è possibile dichiarare i dati anagrafici, gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati. Nel foglio DMAG/R devono essere riepilogati i dati riportati nel/nei DMAG/D utili per la determinazione dei contributi previdenziali. L'INPS provvede ad inviare al domicilio dei datori di lavoro che hanno già presentato la dichiarazione nell'anno precedente i moduli necessari per tutti i trimestri dell'anno.

Il foglio DMAG/D si articola nel quadro A e nel quadro B, il foglio DMAG/R si articola nel quadro C, nel quadro D, nel quadro E e nel quadro F.

Il QUADRO A del foglio DMAG/D contiene i campi: *anagrafica azienda, codice fiscale, codice azienda, trimestre e anno, tipo ditta, tipo denuncia, accordi di riallineamento, codice sede, denominazione sede.*

Il QUADRO B del foglio DMAG/D si compone dei seguenti campi: *numero d'ordine, numero progressivo di pagina del registro d'impresa, codice fiscale, categoria, qualifica o parametro, data assunzione, data cessazione, cognome e nome, data di nascita, sesso, provincia e comune di nascita o stato estero, comune di residenza e CAP.*

La dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi viene richiesta distintamente per ciascun mese del trimestre. Tali dati devono essere esposti nel modulo tenendo conto anche dell'ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Nel foglio DMAG/D sono state previste in calce al modulo tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.

Il QUADRO C del foglio DMAG/R contiene gli stessi dati del Quadro "A" di cui al foglio DMAG/D.

Il QUADRO D del foglio DMAG/R si compone dei seguenti campi: *mese del trimestre, numero dei lavoratori, zona tariffaria, tipo contratto, numero di giornate, retribuzioni, totale.*

⁷⁴ A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

⁷⁵ La normativa previdenziale (art. 12 D. Lgs. 375/93) individua due categorie di operai:

- gli OTI (operai a tempo indeterminato) nella quale sono compresi coloro che abbiano svolto, nei 12 mesi dall'assunzione, almeno 180 giornate di lavoro effettivo con diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

- gli OTD (operai a tempo determinato), assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure per fasi lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conservazione del posto.

Il quadro si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Ciascuna sezione è concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi. Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D. Giornate e retribuzioni devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presenti le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore. Nel caso di denuncia di tipo 1 (DICHIARAZIONE DI OPERAIO A TEMPO DETERMINATO), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall'altra

Il QUADRO E del foglio DMAG/R, va compilato dai datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contatti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti; in particolare essi devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme è dovuto un contributo di solidarietà pari al 10% delle somme stesse.

Nel QUADRO F del foglio DMAG/R, si deve barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi. In caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (Cfr. Circ. n. 119 del 27.05.97). I contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende, che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, L. 334/1968. Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, il contributo non è riscosso, ancorché sia stato barrato dal Datore di Lavoro il campo "SI" del Quadro F. Barrando il campo "SI" della seconda sezione si autorizza l'INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, della L. n. 334/1968. La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa. Negli appositi campi del Quadro F il datore di lavoro deve indicare la data di presentazione della dichiarazione di manodopera, sottoscrivere la dichiarazione stessa ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui è composta la dichiarazione. Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei fogli della dichiarazione.

Lavoratori agricoli autonomi

Il modello di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi ai lavoratori agricoli autonomi è il modello CD1.

Le domande di variazione (riguardanti, ad es. la composizione del nucleo familiare, l'entità della superficie, il tipo di coltivazione, il reddito agrario) e cancellazione sono da presentare entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività o dall'intervenuta variazione.

La dichiarazione aziendale⁷⁶ è composta di quattro pagine e ripartita in nove riquadri.

Il modello è stato concepito, essenzialmente, per identificare le domande di prima iscrizione e quindi distinguerle da quelle che attengono a situazioni di variazione dell'azienda.

Per quanto riguarda i quadri A – A1 – B, che compongono la prima pagina del modello, contengono tutte le informazioni riferite al titolare e collaboratori, con la specifica del “centro

⁷⁶ Circolare INPS n. 128 del 03.07.2002.

aziendale”, se diverso dall’indirizzo del titolare attivo o non attivo. E’ stata introdotta nel modello la codifica ISTAT (Comune e Provincia) della residenza del titolare e di ubicazione del Centro aziendale se diverso dalla residenza. Nella sezione del quadro A “Dati anagrafici del titolare” è stato previsto un “codice identificativo Azienda” che sarà successivamente utilizzato dalla procedura di gestione quale codice unico. L’insieme dei quadri C, D, E rappresenta la consistenza aziendale che viene analizzata, in dettaglio, in relazione alle tipologie di possesso e conduzione (terreni, allevamenti, ecc.) e ai redditi corrispondenti.

Tra le più significative innovazioni contenute nei quadri C e D si segnala la codifica delle colture e degli allevamenti secondo la classificazione già utilizzata per la denuncia aziendale (mod. D.A.), la codifica dei titoli di possesso, delle specie animali e delle modalità di conduzione e la codifica delle zone tariffarie.

A seguito delle novità introdotte dai D. Lgs. 226, 227 e 228, viene richiesto per alcune tipologie di allevamenti (pesci, chioccioline, lombrichi, ecc.) il relativo “peso” necessario per la valutazione istruttorie ai fini dell’accertamento del diritto all’iscrizione alla gestione e della determinazione della misura del contributo imposto.

Riveste particolare rilievo ai fini istruttori e decisori delle agenzie, l’insieme delle informazioni richieste nel quadro “F” “dichiarazione integrativa” e la successiva dichiarazione di responsabilità prevista al quadro “G” che compongono la terza pagina del modello di domanda. Oltre ad una serie di notizie che attengono al titolare del nucleo e/o ai suoi collaboratori (libretto UMA, iscrizione REA, redditi di partecipazione a società, ecc.), nonché alla conduzione dell’azienda (utilizzo della manodopera dipendente, contoterzisti) nel quadro “F” devono essere indicate le specifiche situazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia e che, in particolare, incidono nella misura della contribuzione dovuta (essenzialmente il D. Lgs. n. 146/1997 - opzione alla fascia superiore, la Legge n. 449/1997 - riduzione della contribuzione per ultrasessantacinquenni, la Legge n. 388/2000 - lavoro occasionale (Art. 122) e il D.M. 25.5.2001 - quote forfettarie per gli Amministratori locali). Ad esempio, se l’azienda si avvale di collaboratori ultrasessantacinquenni, ciò deve essere opportunamente evidenziato, al fine di beneficiare dello sconto contributivo.

Il riquadro H, che è l’ultimo, contiene l’eventuale delega dell’azienda per la riscossione del contributo associativo ad una organizzazione di categoria convenzionata con l’INPS.

I tracciati record e la definizione delle principali variabili⁷⁷

Aziende agricole con dipendenti

Variabili aziendali:

- Codice fiscale o Partita Iva
- Provincia ubicazione aziendale
- Comune ubicazione aziendale
- Progressivo azienda
- Trimestre di riferimento della denuncia
- Anno di riferimento della denuncia
- Tipo ditta1*
- Tipo ditta2*

Il campo “*tipo ditta*” è riservato all’indicazione della tipologia dell’azienda, onde permettere l’identificazione del preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettabile. Il campo è suddiviso in tre caselle: la prima riporta il codice che identifica la tipologia secondo i parametri della “tabella codici ditta 1”, la seconda casella deve essere utilizzata per indicare particolarità contributive dell’azienda, secondo quanto indicato nella “tabella codici ditta 2”, la terza casella deve essere compilata, indicando la lettera “E”, qualora le aziende che siano titolari di conti correnti

⁷⁷ A cura di Giuseppina del Vicario.

bancari o postali espressi in euro, intendano avvalersi della facoltà di pagare i contributi con la predetta moneta.

–*Tipo denuncia1*

–*Tipo denuncia2*

Il campo "*tipo denuncia*" è composto di due caselle. La prima è destinata all'indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la denuncia. La seconda, invece, è predisposta all'identificazione della natura della dichiarazione. In particolare, può trattarsi:

- a) di una dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza, indicato dal trimestre ed anno del quadro A;

- b) di una dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto precedente.

- c) di una dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta o errata in alcune sue parti ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo modello.

–Accordo di riallineamento

–Denominazione azienda (se persona fisica = cognome)

–Nome

–Indirizzo azienda

–CAP

–Comune

–Sigla provincia

Variabili lavoratori:

–Codice fiscale o Partita Iva

–Provincia ubicazione aziendale

–Comune ubicazione aziendale

–Progressivo azienda

–Trimestre di riferimento della denuncia

–Anno di riferimento della denuncia

–*Tipo ditta1*

–*Tipo ditta2*

Il campo "*tipo ditta*" è riservato all'indicazione della tipologia dell'azienda, onde permettere l'identificazione del preciso regime contributivo a cui l'azienda è assoggettabile. Il campo è suddiviso in tre caselle: la prima riporta il codice che identifica la tipologia secondo i parametri della "tabella codici ditta 1", la seconda casella deve essere utilizzata per indicare particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella "tabella codici ditta 2", la terza casella deve essere compilata, indicando la lettera "E", qualora le aziende che siano titolari di conti correnti bancari o postali espressi in euro, intendano avvalersi della facoltà di pagare i contributi con la predetta moneta.

–*Tipo denuncia1*

–*Tipo denuncia2*

Il campo "*tipo denuncia*" è composto di due caselle. La prima è destinata all'indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la denuncia. La seconda, invece, è predisposta all'identificazione della natura della dichiarazione. In particolare, può trattarsi:

- a) di una dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza, indicato dal trimestre ed anno del quadro A;

- b) di una dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto precedente.

- c) di una dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta o errata in alcune sue parti ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo modello.

- Accordo di riallineamento
- Codice fiscale del lavoratore
- Categoria
- Qualifica o parametro*

Il campo è riservato al livello o all'area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro.

- Data di assunzione
- Data di licenziamento
- Cognome del lavoratore
- Nome del lavoratore
- Data di nascita
- Sesso
- Sigla della provincia di nascita
- Comune di nascita
- Comune di residenza
- CAP
- Mese del trimestre
- Zona tariffaria
- Tipo contratto
- Tipo retribuzione*

Si compone, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.

- Numero delle giornate lavorate*

Si compone di due campi ed è prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore. In corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è svolto il lavoro, devono essere riportate le giornate mensili del lavoratore. Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata. Devono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti ecc. Per quanto riguarda il lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale il datore di lavoro deve dichiarare nel campo “GG” il numero di giornate lavorate parzialmente e nel rigo sottostante, sempre nel campo “GG” deve indicare il numero totale delle ore effettivamente lavorate nelle giornate sopra denunciate; i rimanenti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non devono essere compilati.

- Retribuzioni corrisposte*

Questi campi devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore. Le retribuzioni non vanno denunciate ed il campo non deve essere compilato, naturalmente, nelle denunce degli operai a tempo determinato, la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del Salario Medio Provinciale; per questi lavoratori il campo retribuzioni sarà lasciato in bianco. L'unica eccezione è rappresentata dal lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, per il quale il datore di lavoro deve indicare la base imponibile calcolata in diverso modo a seconda che il part-time sia di tipo orizzontale o di tipo verticale.

La retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l'art. 6 del D. Lgs. 314/97 è stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali.

Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell'art. 48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 314/97 (si veda circ. INPS n. 263/97). Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a de-contribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23.5.97 n. 135, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del T.U.I.R.

–Numero progressivo pagina registro di impresa

–Numero d'ordine (progressivo per numero lavoratori dichiarati)

Lavoratori agricoli autonomi

– Anno di riferimento

– Tipo azienda

Dati relativi all'azienda:

– Progressivo ditta nazionale

– Ragione sociale

– Codice fiscale titolare azienda

– Indirizzo azienda

– Descrizione comune

– CAP

– Reddito agrario in euro

Dati relativi al componente del nucleo:

– Progressivo componente del nucleo

– Cognome

– Nome

– Data di nascita

– Codice comune catastale di nascita

– Sigla automobilistica prov. Nascita

– Sesso

– Codice fiscale

– Indirizzo azienda

– Numero civico indirizzo

– CAP

– Comune di residenza

– Sigla automobilistica di residenza

– Totale giornate convenzionali nell'anno di riferimento

Analisi di qualità e congruità dei dati INPS sull'agricoltura⁷⁸

1) Introduzione

Le forniture dell'INPS, sia per i lavoratori agricoli autonomi che per le aziende agricole con dipendenti, hanno come oggetto la rilevazione delle giornate lavorate e dei redditi da lavoro per fini previdenziali ed assistenziali. L'unità di rilevazione quindi non è tanto l'impresa in quanto tale, quanto piuttosto il lavoratore. L'impresa viene vista soltanto come datore di lavoro.

Per questo motivo tali archivi non risultano immediatamente utilizzabili per incroci ed analisi a livello aziendale ai fini dell'utilizzo delle fonti amministrative per fini statistici.

Tali archivi richiedono quindi una attenta analisi preliminare ai fini della ricostruzione del dato aziendale, sia in termini di correttezza formale che di congruità del dato ricostruito.

Come si avrà modo di vedere, in alcuni casi questa aggregazione di dati a livello di azienda richiede il ricorso ad ipotesi di lavoro che, allo stato attuale, non sono supportate da riscontri oggettivi, non disponendo purtroppo di valide specifiche tecniche fornite dall'INPS. Sono in corso delle riunioni tecniche con i responsabili dell'Istituto di Previdenza Sociale per definire queste apparenti incongruità dei dati grezzi, qui risolte con le ipotesi ritenute più plausibili.

2) Lavoratori agricoli autonomi

La fornitura INPS (anno 2000) sui lavoratori autonomi consiste di un unico archivio informatizzato contenente sia informazioni sui coltivatori diretti (d'ora in avanti CD) e i loro familiari (tipo azienda = 1), sia sugli imprenditori a titolo principale (IATP, tipo azienda = 3).

In termini di consistenza, la mole di dati principale riguarda i CD, con 646.162 osservazioni, contro 8.345 IATP.

I dati del singolo CD si presentano in forma "multirecords", con un record relativo ai dati del coltivatore diretto (caponucleo ovvero titolare) identificato con progressivo del nucleo familiare (variabile `progr_nucleo`) pari a 0; mentre i familiari che lavorano per il coltivatore diretto sono identificati con progressivo nucleo maggiore di 0⁷⁹.

2.1 Analisi dei Coltivatori Diretti inattivi o divenuti IATP

Ai fini dell'analisi, si è proceduto ad una iniziale separazione dei 646.162 records in due sub-archivi distinguendo tra caponucleo/titolare coltivatore diretto (388.417 osservazioni) e familiare che lavora per il coltivatore diretto (255.919 osservazioni).

Si è proceduto inoltre ad una preliminare eliminazione di 1.826 osservazioni con l'intero record vuoto.

Un primo controllo di congruità ha riguardato la presupposta corrispondenza tra i codici fiscali del titolare/CD presenti nel sub-archivio dei familiari (190.318 codici fiscali singoli / 255.919 records) e quelli presenti nel sub-archivio dei titolari (387.923 codici fiscali singoli / 388.417 records).

Sono 60.508 i records relativi ai familiari che presentano un codice fiscale del titolare / CD che non trova riscontro nel sub-archivio dei titolari / CD (ovvero manca il corrispondente `progr_nucleo = 0`).

L'INPS interpreta questi soggetti come non attivi, ossia che continuano ad essere titolari dell'azienda ma non prestano più direttamente attività lavorativa che invece viene svolta dai familiari (60.429), oppure come soggetti divenuti nel frattempo IATP (79)⁸⁰. Ai records dei familiari relativi a questi 60.508 CD (60.429 + 79) è stato attribuito un flag (flag=1 inattivi, flag=2 IATP), per un totale di 74.931 familiari interessati.

⁷⁸ A cura di Gianluca Brogi e Salvatore Cusimano.

⁷⁹ Si possono rilevare delle discontinuità nel progressivo nucleo dei familiari, a causa di cancellazioni intervenute a seguito di abbandono dell'attività lavorativa di un familiare precedentemente registrato.

⁸⁰ Questo dato è stato ottenuto dall'incrocio con il file degli IATP 2000 (8.345 records)

2.2 Analisi di correttezza dei records del caponucleo (CD ovvero Titolare: progr_nucleo = 0)

Per quanto riguarda i records relativi al CD caponucleo (388.417) si è proceduto ad alcune ulteriori verifiche. In questi records con progressivo nucleo pari a 0, il campo del Codice Fiscale del titolare / CD dovrebbe sempre, per convenzione, essere uguale al campo del Codice Fiscale del familiare e la variabile Codice Fiscale dovrebbe sempre essere valorizzata.

In realtà ciò non è sempre vero in quanto:

- 4.286 casi hanno il codice fiscale del titolare / CD diverso dal codice fiscale del familiare;
- 2 records presentano il codice fiscale del familiare mancante (mentre è presente quello del titolare);
- 357 records hanno il codice fiscale del titolare non valorizzato e il codice fiscale del familiare presente.

Per i casi riportati al punto a) si è verificato molto spesso che la differenza tra i due codici è dovuta a piccoli errori di trascrizione o di “calcolo” del codice fiscale, che appare invece appartenere alla stessa persona.

Tab. 1 – Alcuni casi di cui al punto a)

Codice fiscale del titolare	Codice fiscale del familiare	Nota
BBCGFR41A21F807S	BBCGFR41A21L736X	Nato in posti diversi
BBILSE46T09E087X	BBILSE46T10E087E	cambia solo giorno nascita
MNCDGI63T30A895J	MNCDGI63T30A895E	cambia solo il carattere di controllo
BCCLGU40A12G839O	BCCLNG40A12G839F	cambia solo il nome
BCCSVN48S23C573L	BCCSVN48S63C573P	cambia solo il sesso (data + 40)

Laddove possibile, si potrebbe in futuro distinguere tra codice “valido” o “non valido” in base ad un programma di controllo formale del codice fiscale.

Per il momento, invece, si è stabilito di considerare valido il codice fiscale presente nel campo “Cf_titolare”, imponendolo quindi al posto di “Cf_familiare”, in modo da ripristinare l’uguaglianza tra i due codici nel caso di progr_nucleo = 0.

A maggior ragione, la stessa scelta è stata fatta per i 2 casi di cui al punto b).

Per i casi riportati al punto c), presupponendo sempre l’uguaglianza tra i due codici, si è imposto invece il “Cf_familiare” al “Cf_titolare” mancante, ripristinando dunque la supposta uguaglianza.

Da notare, infine, che dei 357 casi, 269 presentano un anomalo codice fiscale, del tipo “S000...”; per questi non è possibile stabilire se si tratta di semplice errore o di altra forma di codifica.

Per quanto riguarda, invece, l’analisi dei “doppioni”, dopo aver verificato l’assenza di records completamente duplicati, si sono analizzati i casi in cui il “Cf_titolare” risultava duplicato (274 records).

Non trattandosi di doppioni totali, si è deciso di considerarli come dichiarazioni “integrative” e si sono quindi sommati i valori del reddito e delle giornate lavorate. Tale operazione di integrazione sembra corretta in quanto le giornate sommate a livello annuale sono tutte inferiori a 312.

2.3 Analisi di correttezza dei records dei familiari (non caponucleo: prog_nucleo > 0)

Con riferimento ai 255.919 records (di cui a 74.931 era stato attribuito un flag in precedenza per segnalare l’inattività o il cambio di qualifica del relativo CD) dei familiari, si è proceduto ad alcuni controlli.

Il punto di partenza è che il codice fiscale del familiare sia valorizzato e diverso, ovviamente, dal codice fiscale del titolare.

I casi “anomali” sono i tre seguenti:

- a) 92 records in cui “Cf_titolare” = “Cf_familiare” con titolare attivo;
- b) 224 records in cui “Cf_titolare” = “Cf_familiare” , ma con titolare o inattivo o divenuto IATP;
- b) 162 records con “Cf_familiare” mancante.

Per i casi sub a), dopo aver verificato la presenza di questi “Cf_titolare” nel sub archivio dei titolari / CD (caponucleo), si è scelto di considerarle nuovamente come osservazioni integrative a questo sub archivio, anche se con $\text{progr_nucleo} > 0$. Pertanto, dopo aver sommato i valori delle giornate e del reddito ai relativi records con $\text{progr_nucleo} = 0$, si è verificato anche qui che la somma delle giornate risulta sempre inferiore a 312.

Avendo considerato queste osservazioni come relative al caponucleo, si è provveduto ad eliminarle dal sub archivio dei familiari (non caponucleo) ($255.919 - 92 = 255.827$ osservazioni finali).

Come in parte anticipato, la struttura dei dati e la loro disarticolazione ha richiesto delle ipotesi basate non su delle specifiche regole oggettive, quanto piuttosto su delle logiche interpretative, a volte arbitrarie.

3) Aziende agricole con dipendenti

La principale sorgente di informazioni sui lavoratori dipendenti in agricoltura utilizzabile nel processo di produzione di ASIA Agricoltura è data dall’archivio INPS-DMAG.

La fornitura informatica dell’archivio DMAG (anno 2000) da parte dell’INPS è composta da due file:

- il primo che descrive sinteticamente l’azienda;
- il secondo avente come microdato di riferimento il dato mensile a livello di singolo lavoratore.

È possibile quindi ragionare sia in termini di domanda che di offerta di lavoro.

Nel file relativo alle aziende sono anche inclusi i principali dati identificativi delle stesse (codice fiscale o Partita IVA, ragione o denominazione sociale, ubicazione, indirizzo, CAP, ecc.).

Il file dei lavoratori fornisce dati con un elevato livello di disaggregazione, in quanto contiene per la singola dichiarazione mensile del lavoratore (eventualmente esplosa nel caso in cui in quel mese abbia avuto giorni di malattia o di cassa integrazione, o abbia lavorato in più aziende) una serie di rilevanti informazioni (il dato anagrafico del lavoratore, l’azienda di appartenenza nel mese di riferimento, la categoria, ovvero l’indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato, la data di assunzione e di eventuale licenziamento, il numero di giornate lavorate, la retribuzione corrisposta, ecc.).

Questi dati sono di chiaro interesse per un’analisi occupazionale in quanto permettono di ragionare sia in termini congiunturali e stagionali, sia sul dato annuo.

Inoltre il grado di disaggregazione consente uno studio sia a livello di unità “azienda”, che di unità “lavoratore dipendente”, fatto non trascurabile in un settore come l’agricoltura fortemente caratterizzato da lavoro a tempo determinato con forte stagionalità e da rilevante mobilità della forza lavoro.

Questa elevata disaggregazione permette, da un lato, numerose ricostruzioni del dato a seconda delle finalità di analisi, dall’altro, implica una serie di pesanti elaborazioni necessarie per una aggregazione coerente dei microdati a livello aziendale (numero di occupati distinti per le diverse tipologie, giornate di lavoro, ecc.).

Il punto di partenza per la gestione ed integrazione di basi di dati tra loro eterogenee è quello di verificare la correttezza e la coerenza dell’informazione contenuta.

In relazione alle problematiche appena esposte, la prima considerazione con riferimento all’archivio INPS-DMAG riguarda il livello di dettaglio dei dati e la loro qualità.


L'elevata disaggregazione⁸¹ dei dati INPS sull'occupazione agricola (quasi 6 milioni di record) ha reso necessaria una “pesante” analisi preliminare sulla qualità intrinseca dell'archivio stesso.

Gli interventi in questa fase iniziale di *data processing* sono stati i seguenti:

1. gestione dei record duplicati o doppioni di chiave;
2. trattamento dei record segnalati come integrativi o sostitutivi di dichiarazioni precedenti;
3. analisi di coerenza dei dati aggregati a livello di unità “lavoratore dipendente” (non era accettabile che la aggregazione dei dati a livello di lavoratore portasse a situazioni di giornate di lavoro mensili maggiori di 30 o di giornate annue pari a 400, ad esempio);
4. non corrispondenza del numero di aziende agricole con dipendenti risultanti dal file anagrafico delle stesse, con il numero di aziende presenti nelle dichiarazioni mensili dei lavoratori (quasi 2.000 aziende, circa l'1%, risultano nell'elenco anagrafico delle aziende con dipendenti, ma non hanno alcuna corrispondente dichiarazione mensile di giornate lavorate).


Si riporta di seguito il *flow-chart* delle procedure utilizzate in questa fase di pretrattamento dei microdati INPS-DMAG. Questo diagramma, oltre ad evidenziare la complessità di tale fase, è utile in quanto fornisce l'iter che subiscono i microdati prima di diventare elaborabili. Si intuisce come sia indispensabile tenere traccia del *mapping* tra l'ambiente dei dati grezzi operazionali e i dati trasformati.


⁸¹ Il termine tecnico che si utilizza in un contesto di Datawarehouse, in tale ambito, è di “granularità”, intesa come il grado di sommarizzazione delle singole unità di dato del DW. Negli archivi di origine, detti operazionali, i dati sono sempre archiviati a livello di dettaglio massimo, e il concetto di granularità non è normalmente preso in esame.






Riaggregazione dei dati delle dichiarazioni INPS-DMAG dopo i due diversi trattamenti delle dichiarazioni relative ai casi del FILE A e del FILE B





Riaggregazione dei dati delle dichiarazioni INPS-DMAG dopo i due diversi trattamenti delle dichiarazioni sostitutive o integrative.



L'ARCHIVIO DELL'AGEA

L'archivio riguarda il complesso di informazioni riguardanti i produttori agricoli che hanno intessuto relazioni con l'Agea durante una determinata campagna di intervento.

Tale archivio sta attraversando una fase di revisione derivante dall'entrata in vigore della riforma della PAC e dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

La nuova PAC sarà orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello stesso tempo, lascerà gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato.

Uno dei punti salienti della nuova riforma è il 'disaccoppiamento': se fino ad oggi i contributi e i premi comunitari sono stati erogati in base al tipo di coltura praticata e alla quantità prodotta, dall'entrata in vigore della riforma le aziende percepiranno, invece, un unico importo (pagamento unico per azienda) che sarà calcolato sulla media dei contributi ricevuti nel triennio di riferimento 2000-2001-2002.

L'Italia ha deciso di applicare il pagamento unico dal 01.01.2005, optando per il disaccoppiamento totale laddove previsto dal relativo regolamento europeo.

I vari elementi della riforma entreranno in vigore nel 2004 e nel 2005. Il pagamento unico per azienda entrerà in vigore nel 2005.

La descrizione dell'archivio che si effettua in questa sezione si riferisce, tuttavia, al periodo precedente all'entrata in vigore della nuova PAC poiché il presente lavoro riguarda i dati del 2001.

La principale normativa comunitaria ⁸²

Reg. (CE) n. 2529/2001

Regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Il regolamento istituisce un premio per i produttori di carni ovine e caprine ed un premio supplementare per il produttore che opera in zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale.

Reg. (CE) n. 2550/2001

Regolamento della commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento 2529/2001 del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento 2419/2001.

Reg. (CE) n. 1254/1999

Regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

Il regolamento detta le misure che possono essere adottate per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato ed istituisce un regime di premi a favore dei produttori di bovini.

Reg. (CE) n. 2342/1999

Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

Reg. (CE) n. 1493/1999

Regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni di produttori e agli organismi di

⁸² A cura di Giuseppina del Vicario.

filiera, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e al commercio con i paesi terzi.

Il regolamento disciplina i seguenti prodotti: succhi di uva, altri mosti, vini di uve fresche, uve fresche diverse da quelle da tavola, aceti di vino, vinello, fecce di vino, vinaccia.

Reg. (CE) n. 1251/1999 del 17 maggio 1999

Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Il regolamento istituisce un regime di pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi. La campagna di commercializzazione va dal primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Per seminativi si intendono: cereali, semi oleosi, proteiche, lino, canapa, i cui prodotti sono elencati nell'allegato I.

Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è concesso per la superficie a seminativo e ritirata dalla produzione.

Reg. (CE) n. 2848 del 22 dicembre 1998

Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio.

Il pagamento del premio previsto dal regolamento è subordinato alla trasformazione del prodotto. Il contratto di coltivazione deve essere stipulato fra un'impresa di prima trasformazione del tabacco e un'associazione di produttori o un singolo produttore, esso obbliga l'impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il produttore o associazione di produttori a consegnare all'impresa di trasformazione il quantitativo suddetto.

Reg. (CE) n. 2366/1998 del 30 ottobre 1998

Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004.

Il capitolo 1 del regolamento contiene norme sulla dichiarazione di coltura.

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio di oliva di cui al regolamento n.136/66 ciascun olivicoltore deve presentare, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione.

L'olivo in produzione è l'olivo di una specie classificata domestica, vivo, piantato a dimora, di qualsiasi età e stato, provvisto eventualmente di più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di due metri alla base.

La *particella oleicola* è una particella di olivi definita dallo Stato membro interessato o una parte continua di terreno comprendente olivi in produzione distanti meno di 20 metri l'uno dall'altro.

Gli *olivi sparsi* sono gli olivi in produzione che non soddisfano le condizioni richieste per essere raggruppati in una particella oleicola.

La *superficie oleicola* è la superficie di una particella oleicola o la superficie di 1 ara per ogni olivo sparso.

La dichiarazione di coltura deve contenere almeno: cognome, nome e indirizzo dell'olivicoltore; l'ubicazione dell'azienda; il numero totale di olivi in produzione; il riferimento catastale delle particelle oleicole dell'azienda.

Il capitolo 4 del regolamento disciplina la domanda e la concessione dell'aiuto.

Gli olivicoltori che hanno presentato una dichiarazione di coltura possono inoltrare una domanda d'aiuto che deve contenere almeno: nome, cognome e indirizzo dell'olivicoltore; la quantità di olio di oliva vergine prodotta; l'ubicazione dell'azienda e delle particelle su cui sono state raccolte le

olive; l'indicazione del frantoio riconosciuto nel quale è stato prodotto l'olio; la quantità di olive consegnate a una impresa di trasformazione.

Reg. (CE) n. 1638 del 20 luglio 1998

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Reg. (CE) n. 2201 1996

Regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Il regolamento ha istituito da un lato un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti e dall'altro un aiuto alle imprese di trasformazione di prugne secche o di fichi.

Nel caso dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli l'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base ai contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute da un lato e le imprese di trasformazione dall'altro.

Reg. (CE) n. 3508 del 27 novembre 1992

Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

Il regolamento stabilisce che ciascuno stato membro istituisca un sistema integrato di gestione e di controllo applicabile ai regimi comunitari di aiuto. Gli stati membri possono impiegare i dati del sistema integrato a scopi statistici.

Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti: una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, domande di aiuti, un sistema integrato di controllo.

Reg. n.136/66/CEE del 22 settembre 1966

Regolamento del consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Il regolamento istituisce, all'articolo 5, un aiuto alla produzione dell'olio di oliva. L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio di oliva effettivamente prodotto.

Soggetti interessati⁸³

L'AGEA rileva gli imprenditori agricoli e le società di trasformazione e di distribuzione. Più precisamente, l'unità rilevata da AGEA è il produttore agricolo o, per alcuni settori, il trasformatore che fa domanda di aiuto comunitario.

Nella tabella che segue si riporta l'indicazione dei soggetti interessati a seconda del settore.

Tab. 2 – Settori d'interesse e destinatari degli aiuti

⁸³Il presente paragrafo e il successivo sono a cura di Giuseppina del Vicario.

Settori	Destinatari degli aiuti
Seminativi	Aiuto a favore dei coltivatori di seminativi.
Tabacco	Aiuto a favore delle associazioni di produttori o del singolo produttore.
Olio	Aiuto a favore degli agricoltori che conducono terreni olivetani e che moliscono le olive raccolte.
Ortofrutta	Aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere ai fini della loro trasformazione. Aiuto alle imprese di trasformazione di prugne secche o di fichi che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo.
Bovini	Premi per produttori che detengono nella propria azienda bovini.
Ovini e caprini	Premio per i produttori che detengono pecore o capre nella propria azienda. Premio supplementare per i produttori che operano in zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale o ai produttori che praticano la transumanza.
Vino	Aiuto ai produttori di vino, aiuto ai distillatori
Prodotti lattiero caseari	Aiuto ai produttori, aiuto ai commercializzatori
Sviluppo rurale	Aiuto agli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzie in materia.

Regole di iscrizione e cancellazione

Possono presentare domanda di aiuto all'AGEA i produttori agricoli o i trasformatori a seconda del settore di interesse.

Di seguito si forniscono le regole che contraddistinguono i singoli settori.

Seminativi

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio di ogni anno. Le domande sono presentate tramite i CAA (Centri di assistenza agricola) per i produttori associati, oppure direttamente all'Agea per gli altri produttori. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro e per coltura sulla base del piano di regionalizzazione approvato dalla Commissione Europea. I pagamenti sono effettuati a partire dal 16 novembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

La campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione e che non è superiore ad una superficie di base regionale, quest'ultima corrisponde al numero medio di ettari che, in una regione, risultano a seminativo o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici. I coltivatori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo. I prodotti interessati sono:

Cereali:

- frumento (grano) duro
- altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro

- segala
- orzo
- avena
- granturco
- sorgo da granella
- grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali
- granturco dolce

Semi oleosi:

- fave di soia
- semi di ravizzone o di colza
- semi di girasole

Proteiche:

- piselli
- fave e favette
- lupini dolci

Lino:

- semi di lino
- lino greggio o macerato destinato alla produzione di fibre

Canapa:

- canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre.

Tabacco

I pagamenti degli aiuti previsti possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: richiesta parte fissa, richiesta parte variabile, richiesta aiuto specifico, riscatto quote, adesione al fondo comunitario. Innanzitutto ha luogo l'attribuzione di quote di produzione ai coltivatori aventi diritto e, successivamente, il pagamento dell'aiuto.

Il pagamento del premio è subordinato alla stipulazione di un contratto di coltivazione (fra un'impresa di prima trasformazione del tabacco e un'associazione di produttori riconosciuta) e alla successiva trasformazione del prodotto. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà, esso obbliga l'impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di prima trasformazione detto quantitativo. La durata del contratto è limitata ad un raccolto e i contratti devono essere stipulati entro il 30 maggio dell'anno del raccolto. Il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 15 o il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto (a seconda dei diversi gruppi di varietà). Ogni produttore può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà e di uno stesso raccolto ad una sola impresa. L'AGEA versa direttamente al produttore il premio oppure procede al pagamento del premio tramite l'impresa di prima trasformazione che dovrà poi versarlo al produttore.

Olio

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio di oliva ciascun olivicoltore deve presentare, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione.

La dichiarazione di coltura deve contenere almeno: cognome, nome e indirizzo dell'olivicoltore; l'ubicazione dell'azienda; il numero totale di olivi in produzione; il riferimento catastale delle particelle oleicole dell'azienda.

Gli olivicoltori che hanno presentato una dichiarazione di coltura possono inoltrare una domanda d'aiuto (entro il successivo 30 giugno) che deve contenere almeno: nome, cognome e indirizzo dell'olivicoltore; la quantità di olio di oliva vergine prodotta; l'ubicazione dell'azienda e delle particelle su cui sono state raccolte le olive; l'indicazione del frantoio riconosciuto nel quale è stato prodotto l'olio; la quantità di olive consegnate a una impresa di trasformazione.

L'Agea procede al pagamento dell'anticipo entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di aiuto e al pagamento del saldo entro il 15 ottobre dell'anno successivo. L'importo dell'aiuto al Kg di olio prodotto viene fissato dalla Comunità Europea ogni anno.

Ortofrutta

È previsto un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere ai fini della loro trasformazione e un aiuto alle imprese di trasformazione di prugne secche o di fichi che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo.

Per trasformatore si intende un'impresa di trasformazione che gestisce a fini economici uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, ivi comprese le organizzazioni di produttori che autotrasformano il prodotto dei propri soci.

Le campagne di commercializzazione vanno:

- dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche,
- dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere,
- dal 1 agosto al 31 luglio per i fichi secchi,
- dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche.

I periodi di consegna della materia prima all'impresa di trasformazione sono:

- tra il 15 giugno e il 15 novembre per i pomodori,
- tra il 15 giugno e il 25 ottobre per le pesche,
- tra il 15 luglio e il 15 dicembre per le pere,
- tra il 15 agosto e il 15 gennaio per le prugne secche,
- tra il 15 agosto e il 15 giugno per i fichi secchi.

Il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:

- del prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente
- dell'andamento dei prezzi del mercato nel settore degli ortofrutticoli
- della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfaitariamente. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono:

- ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità per la quale le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo
- conformi ai requisiti minimi di qualità.

Bovini

I premi per i bovini si distinguono in: premio speciale bovini maschi, premio di mantenimento vacche nutrici, premio per l'estensivizzazione, premio alla macellazione, premi supplementari.

Premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per anno civile e per azienda. Il premio speciale è concesso al massimo:

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 9 mesi, oppure

b) due volte nella vita di ogni manzo:

- la prima volta quando ha raggiunto 9 mesi di età,

- la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

Per beneficiare del premio speciale:

a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, in base all'articolo 6 del *regolamento (CE) n. 820/97* del Consiglio contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

Le domande per il premio speciale bovini maschi si possono presentare dal 1 marzo al 30 novembre, si possono presentare al massimo 5 domande per codice aziendale e per bovini di almeno 7 mesi che devono essere detenuti in allevamento per almeno 2 mesi a partire dalla domanda. Deve essere rispettato un coefficiente di densità.

Premio per vacca nutrice. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici. Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali.

Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del *regolamento (CEE) n. 3950/92* è inferiore o uguale a 120.000 kg.

Per il premio di mantenimento vacche nutrici si può presentare al massimo 1 domanda per azienda, richiedendo i premi per le vacche presenti e per le giovenche. Si deve rispettare l'obbligo di detenzione in allevamento di almeno 6 mesi dalla domanda ed un coefficiente di densità; il premio è riconosciuto solo ai possessori di diritti individuali al premio (quota).

Premio all'abbattimento. Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo entro i limiti di massimali nazionali. Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi,

b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purché siano stati detenuti dal produttore per un determinato periodo.

Nel caso del premio alla macellazione si possono presentare più domande ma entro 6 mesi dalla macellazione. I bovini devono essere allevati nell'azienda per almeno 2 mesi e devono essere macellati entro 1 mese dall'uscita dall'azienda.

Premio per l'estensivizzazione. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

L'importo del premio per l'estensivizzazione varia a seconda del coefficiente di densità e in base al numero di bovini maschi e vacche nutrici richieste a premio, si deve presentare apposita richiesta specificando la fascia di densità.

Pagamenti supplementari. I pagamenti supplementari ai produttori sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame e/o per superficie.

I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

- a) bovini maschi,
- b) vacche nutrici,
- c) vacche da latte,
- d) giovenche.

I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta a condizioni speciali e a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità.

Ovini e caprini

I premi per gli ovini si distinguono in: premio ai produttori di carni ovine e caprine, premio supplementare per zone svantaggiate, premio aggiuntivo.

Premio ai produttori di carni ovine e caprine. Il produttore è tenuto ad indicare nella domanda di premio se vende latte di pecora o prodotti lattieri a base di latte di pecora nel corso della campagna per la quale viene richiesto il premio. Il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio è di 100 giorni a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

Per il premio ai produttori di carni ovine e caprine si può presentare al massimo una domanda per azienda e si deve rispettare l'obbligo di detenzione in allevamento di almeno 100 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato dallo Stato; il premio è riconosciuto solo ai possessori di diritti individuali al premio (quota).

Premio supplementare per zone svantaggiate. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra il produttore la cui azienda è situata per almeno il 50% della SAU in zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale o in zone ammissibili al premio per capra deve presentare una dichiarazione in cui precisa l'ubicazione del suo terreno e che sia conforme alle seguenti norme:

- il produttore che presenta una domanda di aiuto superficie deve indicare le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale o in zone ammissibili al premio per capra,
- il produttore che non è tenuto a presentare la domanda di aiuto superficie deve presentare una dichiarazione con riferimento al sistema di identificazione delle particelle agricole.

Premi aggiuntivi. Vengono riconosciuti per gli agnelli leggeri prodotti con disciplinari qualitativi.

Vino

L'organizzazione comune (OCM) del mercato vitivinicolo si propone di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e rendere il settore più competitivo a lungo termine.

Le azioni si articolano su due tipi di intervento: gli interventi strutturali e gli interventi volti a regolare e stabilizzare i mercati.

I primi sono volti a limitare il potenziale produttivo e sono: gli aiuti per la ristrutturazione e per la riconversione dei vigneti, il divieto di nuovi impianti, la limitazione dei diritti di reimpianto, i premi per l'estirpazione dei vigneti.

I secondi sono principalmente gli aiuti per la distillazione dei sottoprodotti, che scoraggiano la sovrappressione delle uve e la rifermentazione delle vinacce, garantendo così degli elevati standard qualitativi. La distillazione dei vini da tavola viene sostenuta per garantire l'approvvigionamento costante di prodotti per i settori dell'alcole per uso alimentare che usano tradizionalmente questo prodotto (acquaviti di vino e vini liquorosi) ed il loro magazzinaggio. Inoltre solo in caso di turbative eccezionali del mercato dovute ad eccedenze produttive consistenti o a gravi problemi di qualità è possibile richiedere aiuti per la distillazione di crisi. Altre misure di stabilizzazione dei mercati sono gli aiuti al magazzinaggio privato e gli aiuti per la produzione di mosti di uve concentrati. La concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato (vino da tavola, mosto di uve, mosto di uve concentrato o rettificato) è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, esso stesso sottoposto a certe condizioni.

Per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati possono essere erogati aiuti anche quando tali prodotti sono destinati all'elaborazione dei succhi d'uva. Una parte di quest'ultimo aiuto è volta a promuovere la produzione del succo d'uva.

La campagna di produzione inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo.

Nuovi impianti. I diritti di nuovo impianto vengono riconosciuti ai produttori per le superfici:

- a) destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale,
- b) destinate alla sperimentazione viticola, oppure
- c) destinate alla coltura di piante madri per marze.

I diritti di nuovo impianto possono essere concessi per le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ed inoltre per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

Reimpianto. I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie piantata a vite e ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto riguardano una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà luogo l'estirpazione.

Ristrutturazione e riconversione. Gli aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono concessi in caso di:

- a) riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonché quelli concessi ai giovani agricoltori nelle campagne 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

Aiuti al magazzinaggio privato. Per i produttori è istituito un regime di aiuto per il magazzinaggio privato:

- a) del vino da tavola;

b) del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato.
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo modalità da determinare, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

Aiuto alla distillazione. È previsto un sostegno alla distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale.

Il sostegno consiste in un aiuto primario e in un aiuto secondario versati ai distillatori.

L'aiuto primario è versato in base al volume di vino da tavola e vino atto a diventare vino da tavola sottoposto a distillazione, viene distribuito tramite un sistema di contratti conclusi tra i distillatori e i produttori di vino. È determinato un prezzo minimo che i distillatori devono pagare ai produttori, prezzo che può variare durante una determinata campagna, a condizione che la media durante tale campagna sia di almeno 2,488 euro per % vol/hl.

Il livello dell'aiuto primario riflette sia l'esigenza che il prezzo minimo medio corrisposto dai distillatori ai produttori di vino, durante una determinata campagna, rispetti un determinato livello sia l'esigenza di mantenere a prezzi competitivi il rifornimento dei mercati tradizionali nel settore dell'alcole per uso alimentare.

L'aiuto secondario consiste in un pagamento inteso a coprire il costo ragionevole del magazzinaggio del prodotto ottenuto. Il suo scopo è di agevolare la gestione del sistema dell'aiuto primario.

Aiuto per la produzione di mosti di uva concentrati. È istituito un aiuto per l'impiego di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, prodotti nella Comunità, se sono utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici dei prodotti vinicoli per i quali è stato autorizzato tale aumento. La concessione dell'aiuto può essere riservata ai prodotti ottenuti nelle zone viticole previste qualora, senza tale misura, non sia possibile salvaguardare le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio.

L'importo dell'aiuto è fissato in euro per percentuale di volume potenziale e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con detti prodotti e con il saccarosio.

È istituito inoltre un aiuto per l'impiego di mosti di uve e mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve o per la fabbricazione di altri prodotti commestibili a partire da tali succhi di uve, di mosti di uve e mosti di uve concentrati prodotti in determinate zone, di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità.

Prodotti lattiero-caseari

Al fine di garantire l'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono previsti meccanismi d'intervento (acquisto di burro e latte scremato in polvere) e misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; tali misure comprendono sia la concessione di aiuti all'ammasso privato del burro e di taluni tipi di formaggi, sia una serie di misure a sostegno della commercializzazione.

I prodotti ammissibili a queste ultime comprendono il latte scremato e il latte scremato in polvere impiegati nell'alimentazione degli animali, a condizione che tali prodotti soddisfino determinate condizioni. L'importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto di fattori quali il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, l'andamento della situazione in materia di approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, il corso dei prezzi dei vitelli o quello dei prezzi di mercato delle proteine che fanno concorrenza al latte scremato in polvere.

Per accedere a tale misura gli operatori presentano, a cadenza settimanale, all'organismo pagatore le richieste di aiuto, provviste del parere dell'Organo di controllo territorialmente competente. Può

essere richiesto il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo da corrispondere.

Inoltre, in caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato:

- da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;
- per il consumo diretto di burro concentrato.

Gli operatori interessati partecipano a gare comunitarie presentando offerte corredate da cauzioni di gara. Successivamente alla gara la Commissione Europea definisce l'aiuto per i diversi tipi di burro. L'aiuto è erogato dopo che l'Organismo di controllo territorialmente competente attesta l'avvenuta trasformazione del burro.

Per taluni prodotti (burro concentrato denaturato, burro tal quale denaturato, burro per consumo diretto) è richiesta una successiva cauzione a garanzia della loro corretta trasformazione, pari al 110% dell'aiuto, che viene svincolata totalmente o parzialmente in base al parere dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

Sviluppo rurale

Sono previsti incentivi per gli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzie in materia. Tali incentivi possono essere versati per un periodo massimo di cinque anni e per un importo massimo annuo di 3.000 euro per azienda.

Sono inoltre assegnati incentivi per le associazioni di produttori per l'attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell'ambito dei progetti di miglioramento della qualità che beneficiano della misura descritta precedentemente. Gli aiuti possono arrivare fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto.

È previsto un aiuto temporaneo destinato ad aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro. L'aiuto è limitato ad un importo massimo di 10 mila euro per azienda in un dato anno.

Possono essere erogati anche aiuti per contribuire alle spese sostenute dagli agricoltori per i servizi di consulenza aziendale. Le sovvenzioni pubbliche previste non possono superare l'80% delle spese sostenute.

Modellistica utilizzata per l'acquisizione dei dati⁸⁴

La richiesta di contributo economico all'Unione Europea per quelle produzioni agricole ammesse al finanziamento fa uso di una specifica modulistica predisposta ad hoc dall'AGEA che varia a seconda del settore di interesse (seminativi, olio, vitivinicolo, bovini, ovicaprini, tabacco, lattiero-caseario, misure complementari, ortofrutta).

Nelle domande presentate sono contenuti, oltre ai dati identificativi dell'azienda, anche quelli relativi all'attività svolta nel settore per il quale si richiede il contributo (ad esempio il piano di utilizzazione delle superfici aziendali nel caso delle domande di pagamento per superfici).

I modelli principali che vengono utilizzati sono:

- Domanda di pagamento per superfici (Reg. CE n. 1251/99)
- Domanda di premio bovini maschi e vacche nutrici
- Domanda di premio per la macellazione e/o esportazione dei bovini
- Denuncia di coltivazione delle superfici olivicole (Reg. CE n. 2366/98)
- Domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Reg. CE n.136/66)

⁸⁴ Il presente paragrafo e il successivo sono a cura di Giuseppina del Vicario.

- Mod. OL 1

Definizioni delle principali variabili

Anno campagna

La durata della campagna di intervento dipende dalle diverse attività che caratterizzano i diversi settori, ad esempio la campagna per gli aiuti del settore “aiuto alla produzione dell’olio di oliva” inizia con la fase dichiarativa in autunno e termina con la fase di pagamento nell’inverno dell’anno successivo mentre la campagna seminativi si svolge durante tutto l’anno solare e la campagna tabacchicola inizia nell’autunno dell’anno precedente alla campagna di intervento (con il calcolo delle quote) e termina nella primavera dell’anno successivo alla campagna di intervento (con i ricevimenti del prodotto nei magazzini dei trasformatori).

Superficie utilizzata

È la sommatoria delle superfici utilizzate delle particelle dichiarate nella campagna e viene calcolata sommando le superfici dichiarate dal produttore per il comune e per la campagna non considerando i prodotti tabacco, bosco misto, tare ed incolti, fabbricati, altro, altri utilizzi lino non tessile, misure complementari, codice fittizio, prodotto dummy.

I prodotti dichiarati nel settore sviluppo rurale vengono considerati solo se la stessa particella non sia stata dichiarata in un settore diverso da sviluppo rurale.

La superficie dichiarata a vite viene considerata solo se non dichiarata anche come vite – superficie vitata o vite – ristrutturazione vigneti.

Le superfici dichiarate a olivo vengono considerate solo se non dichiarate come olivo nel settore olio.

Le superfici dichiarate ad agrumi, pere, pesche, altre piante da frutto e pomodoro vengono considerate solo se non dichiarate nel settore ortofrutta.

Per la particella dichiarata nel settore olio poiché non vi è la superficie dichiarata ma le piante di olivo dichiarate si ipotizza che ogni pianta di olivo occupi 49 centiare.

I tracciati record dei vari file⁸⁵

La fornitura riguarda il complesso di informazioni riguardanti i produttori agricoli che hanno intessuto relazioni con l’Agea durante una determinata campagna di intervento.

La frequenza temporale dello scarico dei dati è annuale. Poiché la durata della campagna di intervento dipende dalle diverse attività che caratterizzano i diversi settori appare chiaro che, ad esempio, il complesso dei dati agricoli per la campagna 2000 non può essere fornito prima dell’inverno 2001/2002, per poi comunque proseguire nella frequenza prevista negli anni successivi.

Più in dettaglio, l’AGEA fornisce, per ogni anno della campagna, undici file ognuno contenente una specifica tipologia di variabili. Oltre ai file contenenti le variabili anagrafiche, è interessante il **file pilota** che riporta informazioni sull’ubicazione delle aziende (utili ai fini della localizzazione delle stesse) e notizie riassuntive su alcune caratteristiche strutturali. Le principali variabili riportate sono:

- il Codice Istat della provincia (indica la provincia in cui si manifesta il soggetto; viene estrapolata sulla base delle particelle catastali utilizzate dallo stesso; in mancanza di particelle dichiarate, viene presa la provincia di residenza del soggetto);

- il Codice Istat del Comune (indica il comune nel quale si manifesta il soggetto. Viene estrapolata sulla base delle particelle catastali utilizzate dallo stesso. In mancanza di particelle dichiarate, viene preso il comune di residenza del soggetto)⁸⁶;

- l’indicazione dei settori per i quali il soggetto ha fatto domanda di aiuto;

⁸⁵ A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

⁸⁶ Qualora un soggetto AGEA operi in più comuni, al fine di riferire univocamente al territorio i dati del soggetto si procede all’individuazione del “comune di elezione” (quello per il quale risulta la maggiore estensione di superficie agricola utilizzata o, in mancanza, il primo comune di residenza).

- la superficie aziendale (sommatoria delle superfici catastali delle particelle dichiarate dal soggetto nella campagna);
- la superficie utilizzata (sommatoria delle superfici utilizzate delle particelle dichiarate dal produttore per il comune e per la campagna non considerando alcune voci (tabacco, bosco misto, tare ed incolti, fabbricati, etc.⁸⁷);
- gli importi del premio (sommatoria dei premi percepiti dal soggetto nella campagna);
- il numero dei capi bovini (sommatoria capi bovini dichiarati nel settore D per la campagna);
- il numero delle vacche da latte (sommatoria delle vacche da latte risultanti nel settore G per la campagna);
- il numero degli ovicapri (sommatoria dei capi risultanti nel settore E per la campagna).

Interessante è anche il file degli **utilizzi particellari** contenente informazioni dettagliate sulla localizzazione e su alcune caratteristiche inerenti le singole particelle oggetto di aiuto (in particolare: superficie catastale, superficie coltivata, sia dichiarata che ammessa, numero di olivi dichiarati e ammessi), distintamente per ogni codice soggetto e per ogni tipologia di aiuto.

Di seguito si riportano i tracciati record degli undici file costituenti la fornitura.

Tab. 3 – Il tracciato record

1 File pilota	
Anno campagna	Anno della campagna di intervento
Codice ISTAT provincia	Indica la provincia in cui si manifesta il soggetto. Viene estrapolata sulla base delle particelle catastali utilizzate dallo stesso; in mancanza di particelle dichiarate, viene presa la provincia di residenza del soggetto.
Codice ISTAT comune	Indica il comune nel quale si manifesta il soggetto. Viene estrapolata sulla base delle particelle catastali utilizzate dallo stesso. In mancanza di particelle dichiarate, viene preso il comune di residenza del soggetto.
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Settori di interesse	Indica la presenza di informazioni per il soggetto nei settori di competenza. Può assumere i seguenti valori: 1 informazioni 0 non informazioni X altro comune
Superficie aziendale	Sommatoria delle superfici catastali delle particelle dichiarate dal soggetto nella campagna. Espressa in are.
Superficie utilizzata	Sommatoria delle superfici utilizzate delle particelle dichiarate nella campagna. Espressa in are.
Tipo moneta	Tipo di moneta in cui sono espressi i valori economici.
Importo del premio	Sommatoria dei premi percepiti dal soggetto nella campagna.

⁸⁷ Le superfici che sono dichiarate in più settori vengono considerate una volta sola per non incrementare la superficie utilizzata (es: la superficie dichiarata a vite viene considerata solo se non dichiarata anche come Vite - superficie vitata o Vite - ristrutturazione vigneti).

1 File pilota	
Numero dei capi bovini	Sommatoria capi bovini dichiarati nel settore D per la campagna.
Numero delle vacche da latte	Sommatoria delle vacche da latte risultanti nel settore G per la campagna.
Numero di ovicapri	Sommatoria dei capi risultanti nel settore E per la campagna.

2 File dei soggetti	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Codice fiscale	Codice fiscale del soggetto validato.
Cognome o denominazione	Cognome per le persone fisiche o denominazione per le persone giuridiche.
Nome	Nome delle persone fisiche.
Data di nascita	Espressa nel formato AAAAMMGG
Codice ISTAT della provincia di nascita	
Codice ISTAT del comune di nascita	
Sesso	M maschile F femminile X per persone giuridiche
Codice natura giuridica	98 persona giuridica 99 persona fisica
Tipo validazione	I interna E esterna (anagrafe tributaria)

3 File delle partite IVA	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Partita IVA	Partita IVA associata al soggetto.
Denominazione della partita IVA	Denominazione della partita IVA.

4 File dei recapiti del soggetto	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Anno campagna	
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Tipo recapito	A azienda; S soggetto
Codice ISTAT della provincia del recapito	
Codice ISTAT del comune del recapito	
Descrizione del comune del recapito	
Indirizzo del recapito	
CAP	
Telefono	

5 File degli utilizzi particellari	
Codice ISTAT della provincia della particella	
Codice ISTAT del comune della particella	
Codice della sezione catastale	Se non esiste la sezione catastale è valorizzato con #.
Numero del foglio di mappa	
Numero della particella catastale	

5 File degli utilizzi particellari	
Codice eventuale subalterno	Se non esiste è valorizzato con 000.
Superficie catastale	Espressa in are.
Stato validazione	V validata al catasto centrale O validata da certificato catastale presentato da produttore U validata da catasto periferico N non validata S Validazione superata C Validazione superata (ex O-U) = nessuna validazione
Anno campagna	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice prodotto	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice varietà	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Superficie catastale dichiarata	Espressa in are.
Superficie coltivata dichiarata	Espressa in are.
Superficie coltivata ammessa	Espressa in are.
Numero di piante di olivo dichiarate	Solo se si tratta di particelle dichiarate ad olivo
Numero di piante di olivo ammesse	Solo se si tratta di particelle dichiarate ad olivo
Flag campione	Solo per settore seminativi 0 non campione 1 campione non rientrato 2 campione rientrato

6 File delle quantità prodotte e/o seminate	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Anno campagna	
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice prodotto	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice varietà	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Quantità netta totale	Le quantità sono espresse in unità di misura differenti in funzione del codice prodotto. La variabile contiene numeri fino a 13 cifre e 2 decimali separati da un punto.
Quantità netta a premio	Vedi nota precedente.

7 File delle quote di produzione	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Anno campagna	
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice prodotto	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice varietà	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Quantità oggetto della quota	Le quantità sono espresse in unità di misura differenti in funzione del codice prodotto. La variabile contiene numeri fino a 9 cifre e 2 decimali separati da un punto.

8 File dei premi percepiti	
Data della quota	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Anno campagna	
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice prodotto	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice varietà	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice moneta	Lire o Euro
Importo premio	La variabile contiene numeri fino a 11 cifre e 2 decimali separati da un punto.

9 File dei risultati dei controlli oggettivi	
Codice univoco del soggetto	Campo chiave utilizzato per legare tutte le informazioni al soggetto dichiarante.
Anno campagna	
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Codice divisione	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice settore	Vedi tabella di conversione dei settori dell'ex AIMA
Codice prodotto	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Codice varietà	Vedi tabella di conversione dei prodotti e varietà.
Quantità dichiarata	Le quantità sono espresse in unità di misura differenti in funzione del codice prodotto. La variabile contiene numeri fino a 8 cifre e 2 decimali separati da un punto.
Quantità accertata	Vedi nota precedente.

10 File dei codici settori	
Codice divisione	
Codice settore	
Descrizione	Descrizione del settore all'interno della divisione dell'ex AIMA.
Codice settore consortile	Vedi legenda codici consortili (1)
Anno campagna istituzione	
Codice unità organizzativa AGEA	Codice della nuova unità organizzativa AGEA.

11 File dei codici prodotto	
Codice prodotto	
Codice varietà	Se impostato a 999 riguarda il prodotto generico senza varietà.
Descrizione	Descrizione del prodotto e/o della varietà
Codice unità di misura	CAP1 capi HA ettari HL ettolitri HN ettanidri KG kilogrammi PIAN numero piante Q.LI quintali TONN tonnellate

Analisi di qualità⁸⁸

La fornitura dei dati AGEA si articola in undici file, di questi si sono analizzati il file pilota e il file dei soggetti.

⁸⁸ A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

Soltanto un file, il file dei soggetti, contiene un codice fiscale. Mentre in quasi tutti i file è presente un codice univoco del soggetto che rappresenta un campo chiave per legare tutte le informazioni relative al soggetto dichiarante.

Pertanto, al fine di analizzare la qualità dei dati contenuti nella fornitura relativa all'anno 2001, si è proceduto innanzitutto ad un'analisi di correttezza dei codici fiscali contenuti nel *file dei soggetti* distinguendo quelli 'pieni' (single, duplicati) da quelli 'missing'.

Per quanto riguarda il *file pilota*, si sono effettuate: la distribuzione dei soggetti per settore di richiesta d'aiuto, la distribuzione per regione e la distribuzione dei soggetti per regione e classe di superficie aziendale.

In merito al *file dei soggetti* si è effettuata la distribuzione per natura giuridica.

Tab. 4 - Numerosità iniziale dei file

File	Numerosità iniziale
File pilota	2.168.055
File dei soggetti	1.742.838
File delle partite IVA	266.048

Tab. 5 - Analisi dei codici fiscali contenuti nel 'file dei soggetti'

Tipologia di codice fiscale	Numerosità
Pieni	1.742.344
<i>Di cui:</i>	
<i>Single</i>	1.703.216
<i>Duplicati</i>	39.128
Missing	494
Totale	1.742.838

Con riferimento alla distribuzione dei soggetti per settore di richiesta d'aiuto (tab. 6), il 40,5% dei soggetti fa richiesta di aiuto per l'olio, seguito dal 15,7% che richiede sostegno per i seminativi.

L'8,2% dei soggetti fa richiesta di aiuto per il settore della viticoltura e il 4,5% richiede un contributo sia per l'olivo che per i seminativi.

Passando ad analizzare la distribuzione dei soggetti per regione (tab.7), emerge che essi si concentrano prevalentemente in Puglia e in Sicilia con, rispettivamente, il 18% e l'11,8%.

In Campania e in Calabria si concentrano l'8,6% e l'8,5% dei soggetti che fanno richiesta d'aiuto.

Nella tab. 9 si riporta la distribuzione dei soggetti per regione e classe di superficie aziendale.

Come si può notare, più di 565.000 soggetti si concentrano nella classe di superficie 'meno di un ettaro' (32,4%), mentre oltre 104.000 soggetti (pari al 6%) risultano non avere una superficie aziendale.

Tab. 6 - Distribuzione dei soggetti per settore di richiesta d'aiuto

Settori	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
Olio	705126	40.5	705126	40.5
Seminativi	274329	15.7	979455	56.2
Vitivinicolo	143045	8.2	1122500	64.4
Olio-seminativi	79054	4.5	1201554	68.9
Olio-vitivinicolo	73041	4.2	1274595	73.1
Sviluppo rurale	46783	2.7	132178	75.8
Seminativi-vitivinicolo	35035	2.0	1356413	77.8
Seminativi-sviluppo rur.	29153	1.7	1385566	79.5
Seminativi-bovini	24246	1.4	1409812	80.9
Olio-seminativi-vino	24030	1.4	1433842	82.3
Olio-sviluppo rurale	21533	1.2	1455375	83.5
Altri	287464	16.5	1742839	100.0

Tab. 7 - Distribuzione dei soggetti per regione

Regioni	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
Puglia	313467	18.0	313467	18.0
Sicilia	207071	11.9	520538	29.9
Campania	150028	8.6	670566	38.5
Calabria	148728	8.5	819294	47.0
Veneto	124100	7.1	943394	54.1
Lazio	116850	6.7	1060244	60.8
Abruzzo	77733	4.5	1137977	65.3
Emilia Romagna	76506	4.4	1214483	69.7
Toscana	75337	4.3	1289820	74.0
Sardegna	65915	3.8	1355735	77.8
Piemonte	65701	3.8	1421436	81.6
Lombardia	62548	3.6	1483984	85.1
Basilicata	59682	3.4	1543666	88.6
Marche	55114	3.2	1598780	91.7
Umbria	44854	2.6	1643634	94.3
Molise	31487	1.8	1675121	96.1
Friuli V.G.	29391	1.7	1704512	97.8
Trentino A.A.	19068	1.1	1723580	98.9
Liguria	15362	0.9	1738942	99.8
Valle d'A.	3897	0.2	1742839	100.0

Per quanto riguarda la distribuzione di frequenza secondo la natura giuridica, il file dei Soggetti consta di 1.742.838 record e non presenta duplicati di codice soggetto.

Presenta, invece, duplicati di codice fiscale ossia ad uno stesso codice fiscale possono corrispondere codici soggetto differenti.

In particolare, eliminando i record con codice fiscale missing (=494), i duplicati per codice fiscale risultano pari a 39.128. Tali duplicati sono stati analizzati al fine di poter dedurre, in modo univoco, la natura giuridica; solo per 4.198 record ciò non è stato possibile poichè ad uno stesso codice fiscale corrispondono più codici di natura giuridica.

In definitiva il dataset utilizzato consta di 1.718.873 record.

Tab. 8 - Distribuzione di frequenza per codice di natura giuridica

Codice natura giuridica	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
98 – persona giuridica	66115	3.8	66115	3.8
99 – persona fisica	1652476	96.1	1718591	100.0

Frequency Missing = 282

Tab. 9 - Distribuzione dei soggetti per regione e classe di superficie aziendale

Classi di superficie aziendale	Regioni																				ITALIA
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	
Senza superficie	13819 21.03	708 18.17	9765 15.61	6640 34.82	10729 8.65	2330 7.93	2161 14.07	7333 9.58	7337 9.74	1831 4.08	2623 4.76	5849 5.01	2255 2.90	1313 4.17	5473 3.65	5517 1.76	1686 2.82	4130 2.78	8585 4.15	4650 7.05	104734
Meno di un ettaro	1441 2.19	476 12.21	8360 13.37	2765 14.50	20310 16.37	3105 10.56	7524 48.98	5714 7.47	20636 27.39	15425 34.39	8007 14.53	52108 44.59	29387 37.81	9790 31.09	67507 45.00	140168 44.72	19687 32.99	64900 43.64	69948 33.78	18420 27.95	565678
1-2	4025 6.13	729 18.71	4443 7.10	1354 7.10	24924 20.08	4952 16.85	2525 16.44	6721 8.78	10602 14.07	6666 14.86	7533 13.67	20069 17.18	14204 18.27	4095 13.01	28189 18.79	63603 20.29	7913 13.26	29886 20.09	35961 17.37	7301 11.08	285695
2-3	4446 6.77	448 11.50	3464 5.54	1137 5.96	15316 12.34	3642 12.39	910 5.92	5599 7.32	5989 7.95	3584 7.99	6133 11.13	8294 7.10	7251 9.33	2124 6.75	12986 8.66	27593 8.80	4222 7.07	13559 9.12	18945 9.15	3280 4.98	148922
3-5	7993 12.17	498 12.78	5388 8.61	1441 7.56	16621 13.39	4536 15.43	922 6.00	8789 11.49	7104 9.43	4319 9.63	8557 15.53	8270 7.08	7951 10.23	2916 9.26	12697 8.46	24262 7.74	5433 9.10	12471 8.39	21834 10.54	3651 5.54	165653
5-10	11864 18.06	420 10.78	8159 13.04	1780 9.34	17228 13.88	4630 15.75	674 4.39	14377 18.79	8099 10.75	4963 11.06	9774 17.73	8025 6.87	8756 11.26	4499 14.29	11836 7.89	22514 7.18	7081 11.86	10962 7.37	21712 10.49	5114 7.76	182467
10-20	9954 15.15	240 6.16	8742 13.98	1305 6.84	10831 8.73	3134 10.66	297 1.93	13275 17.35	6567 8.72	3621 8.07	6478 11.75	5250 4.49	4627 5.95	3484 11.06	6586 4.39	13787 4.40	5340 8.95	5788 3.89	13794 6.66	6034 9.15	129134
20-30	4219 6.42	57 1.46	4386 7.01	659 3.46	3452 2.78	1169 3.98	103 0.67	5602 7.32	2830 3.76	1333 2.97	2339 4.24	2110 1.81	1216 1.56	1362 4.33	1961 1.31	5616 1.79	2446 4.10	2064 1.39	5608 2.71	3696 5.61	52228
30-50	3661 5.57	25 0.64	4293 6.86	317 1.66	2416 1.95	951 3.24	108 0.70	4725 6.18	2625 3.48	1005 2.24	1902 3.45	2091 1.79	869 1.12	1028 3.26	1353 0.90	5037 1.61	2426 4.06	1902 1.28	4857 2.35	4656 7.06	46247
50-100	2523 3.84	52 1.33	3522 5.63	581 3.05	1444 1.16	607 2.07	91 0.59	3053 3.99	2107 2.80	827 1.84	1139 2.07	2276 1.95	550 0.71	588 1.87	726 0.48	3294 1.05	1986 3.33	1559 1.05	3701 1.79	4736 7.19	35362
100 ed oltre	1756 2.67	244 6.26	2026 3.24	1089 5.71	829 0.67	335 1.14	47 0.31	1318 1.72	1441 1.91	1280 2.85	629 1.14	2508 2.15	667 0.86	288 0.91	714 0.48	2076 0.66	1462 2.45	1507 1.01	2126 1.03	4377 6.64	26719
Totale	65701	3897	62548	19068	124100	29391	15362	76506	75337	44854	55114	116850	77733	31487	150028	313467	59682	148728	207071	65915	1742839

L'ARCHIVIO DELL'ANAGRAFE BOVINA⁸⁹

La nuova 'anagrafe bovina nazionale' è stata costituita nel quadro dell'accordo per la promozione della sicurezza alimentare siglato dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le cui principali finalità sono: la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, il supporto informativo per le scelte dei consumatori, la gestione efficiente nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitario.

L'atto amministrativo da cui trae origine l'Anagrafe è la registrazione degli animali della specie bovina nella Banca Dati Nazionale (BDN) presso il Ministero della Salute: il proprietario o il *detentore* è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL ogni nuova attività di *allevamento* entro venti giorni dall'inizio della stessa e ogni variazione relativa all'*azienda* entro sette giorni dall'evento. Il Servizio Veterinario provvede poi alla registrazione presso la BDN.

Ogni allevamento è univocamente individuato dal codice aziendale, dal codice fiscale dell'allevamento e dalla specie allevata.⁹⁰

La normativa

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Il regolamento istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini, contiene norme sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2002

Il decreto contiene disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

I soggetti obbligati all'iscrizione

Il proprietario o il responsabile dell'azienda è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL:

- ogni nuova attività di allevamento, entro venti giorni dall'inizio della stessa.
- ogni variazione relativa all'azienda entro sette giorni dall'evento.

Regole di iscrizione e cancellazione

Ogni nuova attività di allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attività (ovvero dall'ingresso degli animali in stalla), deve essere autorizzata e registrata dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

All'atto della registrazione viene assegnato un Codice Aziendale che identifica il luogo ove sono allevati e/o commercializzati gli animali. Tale codice deve essere univoco su tutto il territorio nazionale e dipende dalla localizzazione geografica dell'azienda.

La struttura del codice prevede che l'azienda sia identificata da una sequenza in cui i primi tre caratteri rappresentano il codice ISTAT del comune in cui la stessa è ubicata, i successivi due caratteri rappresentano la sigla della Provincia (ai fini dell'anagrafe bovina viene mantenuta la sigla della vecchia provincia, per le province di nuova istituzione) e gli ultimi tre sono un progressivo alfanumerico assegnato nell'ambito del comune (ad es.: 004RM001).

⁸⁹ A cura di Gianluca Brogi e Giuseppina del Vicario.

⁹⁰ Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento "Asia Agricoltura: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e la nuova anagrafe bovina nazionale (con appendice giuridica)".

Assegnato il Codice aziendale il Servizio Veterinario registra la nuova azienda nella Banca Dati Nazionale.

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente associate al codice aziendale sono:

- gli estremi fiscali del nuovo allevamento;
- il codice identificativo delle specie allevata;
- la denominazione dell'allevamento;
- il codice fiscale del detentore degli animali;
- il codice fiscale del proprietario dell'allevamento (sia che si tratti di persona fisica o ditta individuale, che di persona giuridica) o del soccidante-proprietario;
- la data di registrazione dell'allevamento;
- il tipo di produzione (da carne o da latte);
- gli estremi anagrafici della sede legale (via, CAP, località, comune);
- il recapito telefonico;
- l'iscrizione ai libri genealogici di razza.

Nel caso in cui si debba registrare un nuovo allevamento di una azienda già esistente, l'operazione si limita alla registrazione di una nuova unità aziendale (allevamento).

Ogni allevamento è tenuto a conservare un autonomo "registro di stalla" sul quale vengono annotati tutti gli avvenimenti relativi all'allevamento (nascite, movimentazioni, morti, ecc.).

Il responsabile di ciascuna azienda è anche tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario ogni variazione intervenuta sui dati anagrafici relativi all'azienda a cui fa riferimento il codice aziendale.

La registrazione dell'azienda e delle eventuali variazioni di dati aziendali o della cessazione dell'attività nella Banca Dati Nazionale è a cura esclusiva del Servizio Veterinario competente.

Codice aziendale, specie allevata e identificativo fiscale dell'allevamento dovranno essere obbligatoriamente riportati su ogni atto svolto (cedola, compra-vendita, passaporto, domanda di premio, ecc) e rappresentano la chiave di ricerca dell'allevamento.

Modellistica utilizzata per l'acquisizione dei dati

Il sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e dei capi delle specie bovina poggia su quattro elementi principali:

- a) marchi auricolari per l'identificazione degli animali;
- b) basi di dati informatizzate;
- c) passaporti per gli animali;
- d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

I marchi auricolari per l'identificazione degli animali

Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio. Ogni marchio è composto da due parti sulle quali è riportato il *Codice Identificativo Individuale* del bovino in corrispondenza della faccia visibile.

Il fornitore di marchi auricolari riceve l'ordinativo autorizzato e procede alla produzione e alla spedizione dei marchi recanti i codici identificativi allegandovi la *Cedola Identificativa del Bovino* che dovrà essere compilata dall'allevatore all'atto dell'apposizione del marchio.

I passaporti per gli animali e i registri individuali tenuti presso ciascuna azienda

Tutti i capi bovini da registrare in anagrafe devono possedere il *Documento di Identificazione Individuale*, denominato "passaporto".

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario entro 14 giorni successivi alla notifica dell'iscrizione del capo in anagrafe da parte dell'allevatore. L'operatore del Servizio Veterinario effettua direttamente la compilazione di modelli elettronici accedendo on-line alla Banca Dati Nazionale.

Il passaporto accompagna l'animale in tutti i suoi spostamenti da un'azienda all'altra. Tali movimenti devono essere registrati sul retro del documento.

Quando un bovino arriva in azienda, l'allevatore, dopo aver controllato che il capo sia già stato correttamente identificato (marchio e passaporto), deve aggiornare il passaporto individuale dell'animale, annotando il proprio codice aziendale, il codice fiscale, la data di ingresso e l'eventuale richiesta di premio. A questo punto tale operazione va comunicata al Servizio Veterinario della ASL⁹¹ competente e va iscritta nel *Registro di carico e scarico aziendale*, dove devono risultare tra l'altro i dati identificativi dell'animale, la data di nascita e di ingresso, l'azienda di provenienza.

L'operazione inversa deve essere effettuata qualora l'animale venga venduto o trasferito ad altro allevamento, venga inviato al macello o muoia in azienda.

Le principali definizioni

- *Anagrafe bovina*: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.
- *Azienda*: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del seguente regolamento.
- *Allevamento*: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.
- *Detentore*: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il *proprietario*, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice azienda.
- *Animale*: un animale delle specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*.
- *Autorità competente*: il Ministero della Salute e ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori.
- *Validazione*: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN).
- *Certificazione*: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'Autorità competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;
- *Certificato elettronico di identità*: l'abilitazione per l'accesso alla BDN.

⁹¹ L'allevatore può anche aggiornare direttamente on-line la BDN (<https://anages.izs.it>) attraverso il possesso di una apposita smart-card (tessera elettronica) che lo abilita all'operazione.

Il tracciato record

Ogni allevamento è univocamente individuato dal codice aziendale, dal codice fiscale dell'allevamento e dalla specie allevata.

Le altre principali variabili rilevate sono: le date di apertura e di chiusura dell'allevamento, il comune in cui è ubicato, la tipologia produttiva, la consistenza dell'allevamento, i dati identificativi del proprietario e del detentore.

Di seguito si riporta il tracciato record in dettaglio.

Tab. 10 – Tracciato record

Variabile	Descrizione
COD_AZIENDA	Codice aziendale, assegnato dal Servizio Veterinario competente, all'allevamento
ID_FISCALE_ALLEV	Codice fiscale dell'allevamento
DT_INIZIO_ATTIVITA	Data di apertura dell'allevamento
DT_FINE_ATTIVITA	Data di chiusura dell'allevamento
TEL_ALLEV	Telefono dell'allevamento
IND_ALLEV	Indirizzo dell'allevamento
CAP_ALLEV	Cap
LOC_ALLEV	Località
COMUNE_ALLEV	Comune in cui è ubicato l'allevamento
PROVINCIA_AZIENDA	Sigla della Provincia
SPECIE_ALLEV	Specie allevata
TIPOLOGIA_PRODUTTIVA	Tipologia produttiva: L (Latte), C (carne), M (mista), U (non indicata)
FOGLIO_CATASTALE	Foglio catastale
PARTICELLA	Particella catastale
ID_FISCALE_DETEN	Identificativo fiscale della figura del detentore degli animali
NOME_DETEN	Cognome e nome/Ragione sociale del detentore degli animali
IND_DETEN	Indirizzo del detentore
CAP_DETEN	Cap
LOC_DETEN	Località
COMUNE_DETEN	Comune di residenza del detentore
PROVINCIA_DETEN	Provincia di residenza del detentore
TEL_DETEN	Telefono del detentore
EMAIL_DETEN	Indirizzo mail del detentore
ID_FISCALE_PROP	Identificativo fiscale della figura del proprietario dei capi
NOME_PROP	Cognome e nome/Ragione sociale del proprietario degli animali
IND_PROP	Indirizzo del proprietario
CAP_PROP	Cap
LOC_PROP	Località
COMUNE_PROP	Comune di residenza del proprietario
PROVINCIA_PROP	Provincia di residenza del proprietario
TEL_PROP	Telefono del proprietario
EMAIL_PROP	Indirizzo mail del proprietario
CONSISTENZA_ALLEV	Numero di capi in stalla alla data di riferimento
DATA_RIFERIMENTO	Data a cui si riferiscono i dati elaborati

Analisi di qualità

Introduzione

Al fine di analizzare la qualità dei dati contenuti nella fornitura, si è proceduto innanzitutto ad un'analisi di correttezza dei codici fiscali e al controllo dei valori mancanti per alcune variabili quali la consistenza degli allevamenti, gli indirizzi (allevamento, detentore, proprietario), l'indirizzo di posta elettronica (detentore, proprietario), il foglio catastale, la particella catastale.

Sono stati calcolati gli allevamenti attivi al 31/08/04 e si sono effettuate le distribuzioni di frequenza delle variabili più significative: la distribuzione degli allevamenti e delle consistenze per regione e tipologia produttiva, la distribuzione degli allevamenti, proprietari e detentori per regione, quella degli allevamenti per specie.

Infine si è proceduto ad un primo confronto con la fonte censuaria.

Si riportano, di seguito, le principali elaborazioni svolte ed un breve commento.

Analisi di correttezza dei Codici Fiscali

I codici fiscali esatti contenuti nella fornitura sono il 97,7% del totale, se si calcolano come media delle percentuali di correttezza dei tre identificativi fiscali (detentore, proprietario, allevamento).

A livello generale gli identificativi fiscali, al netto dei doppioni, sono 299.174 (314.218-15.044 doppioni= 299.174).

Tab. 11- Correttezza dei codici fiscali

Identificativo fiscale dell'allevamento

Tipologia	Nr. Allevamenti	Percentuale
Codici Fiscali corretti	307.988	98,0
Codici Fiscali errati	5.762	1,8
Codici Fiscali non presenti	468	0,1
<i>Totale</i>	314.218	100,0

Identificativo fiscale del detentore

Tipologia	Nr. Allevamenti	Percentuale
Codici Fiscali corretti	306.368	97,5
Codici Fiscali errati	7.349	2,3
Codici Fiscali non presenti	501	0,2
<i>Totale</i>	314.218	100,0

Identificativo fiscale del proprietario

Tipologia	Nr. Allevamenti	Percentuale
Codici Fiscali corretti	306.957	97,7
Codici Fiscali errati	6.794	2,2
Codici Fiscali non presenti	467	0,1
<i>Totale</i>	314.218	100,00

Analisi dei valori mancanti

Il totale degli allevamenti registrati nell'Anagrafe Bovina è 314.218, il numero di capi risulta essere 6.519.055.

Il numero degli allevamenti che presentano un valore mancante per la variabile consistenza allevamento è 1.295 (0,4%), mentre risultano avere una consistenza pari a zero 128.831 allevamenti (41%).

Inoltre:

La variabile *indirizzo dell'allevamento* presenta valore mancante o pari a zero in 303 casi (0,1%).

La variabile *indirizzo del detentore* presenta valore mancante o pari a zero in 283 casi (0,1%).

La variabile *indirizzo del proprietario* presenta valore mancante o pari a zero in 291 casi (0,1%).

La variabile *foglio catastale* presenta valore mancante o pari a zero in 312.729 casi (99,5%).

La variabile *particella catastale* presenta valore mancante o pari a zero in 312.739 casi (99,5%) .

La variabile *email del detentore* presenta valore mancante o pari a zero in 313.271 casi (99,8%).

La variabile *email del proprietario* presenta valore mancante o pari a zero in 313.238 casi (99,7%).

La *provincia del proprietario* è mancante in 454 casi (0,1%), la *provincia del detentore* è mancante in 493 casi (0,1%).

Tab. 12 – Valori mancanti

<i>Variabile</i>	Numero di casi missing o pari zero	Percentuale
Indirizzo dell'allevamento	303	0.1
Indirizzo del detentore	283	0.1
Indirizzo del proprietario	291	0.1
Foglio catastale	312.729	99.5
Particella catastale	312.739	99.5
Email del detentore	313.271	99.8
Email del proprietario	313.238	99.7
Provincia del proprietario	454	0.1
Provincia del detentore	493	0.1

Allevamenti attivi

Alla data del 31/8/04 risultano cessati 77.303 allevamenti ed attivi 236.915 allevamenti con una consistenza pari a 6.502.500 capi.

Gli allevamenti attivi con un numero di capi maggiore di zero sono 182.723.

Ogni allevamento è identificato univocamente dal codice azienda, dall'identificativo fiscale (Codice Fiscale / P.IVA.) e dalla specie allevata (bovini, bufalini).

Gli allevamenti con un identificativo fiscale presente più di una volta sono 24.710 e vi sono 9.666 identificativi fiscali differenti che si ripetono nei diversi allevamenti (24.710-15.044 doppioni= 9.666).

Tab. 13 - Distribuzione per consistenza dell'allevamento e stato di attività

Consistenza allevamento	N.ro di allevamenti	cessati	attivi
<i>missing</i>	1.295	41	1.254
0	128.831	75.893	52.938
>0	184.092	1.369	182.723
Totale	314.218	77.303	236.915

Distribuzione degli allevamenti per specie allevata e tipologia produttiva

Se si considera il *totale degli allevamenti* risultanti dalla fornitura, il 99,2% degli stessi è della specie bovina, lo 0,8% di quella bufalina.

L'analisi della distribuzione degli allevamenti registrati nell'Anagrafe Bovina secondo la tipologia produttiva mostra che il 59,1% degli allevamenti è da carne, il 25,5% da latte, il 13,1% è misto e nel 2,2% dei casi la tipologia produttiva non è indicata.

Analizzando invece la distribuzione degli *allevamenti attivi con una consistenza di capi maggiore di zero* secondo la tipologia produttiva, emerge che il 53,1% degli allevamenti è da carne, il 31,5% è da latte, il 13,3% è misto, nel 2,1% dei casi la tipologia non è indicata.

Tab. 14 - Distribuzione del totale degli allevamenti per tipologia produttiva

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	Frequenza	Percentuale
Carne	185.872	25,1
Latte	80.085	25,4
Mista	41.241	13,1
Non indicata	7.020	2,2
Totale	314.218	100,0

Tab. 15 - Distribuzione degli allevamenti per specie allevata

Specie allevata	Numero allevamenti	Capi	Allevamenti attivi	Capi	Allevamenti cessati	Capi
Bovini	311.620	6.291.853	234.553 *	6.276.143	77.026	15.710
Bufalini	2.598	227.202	2.362**	226.357	236	845
Totale	314.218	6.519.055	236.915	6.502.500	77.262	16.555

* di cui 53.887 senza capi

** di cui 305 senza capi

Tab. 16 - Distribuzione degli allevamenti e della consistenza per tipologia produttiva

<i>L=Latte ; C=Carne ; M=Mista ; U=non indicata</i>															
Specie allevata	BOVINI					BUFALINI					TOTALE				
Tipologia Produttiva	C	L	M	U	Tot	C	L	M	U	Tot	C	L	M	U	Tot
Numero allevamenti	136.042	64.028	28.685	4.593	233.348	301	1.582	424	6	2.313	136.343	65.610	29.109	4.599	235.661*
Consistenza allevamenti	2.662.331	2.862.962	700.897	49.953	6.276.143	20.169	178.721	27.451	16	226.357	2.682.500	3.041.683	728.348	49.969	6.502.500

*Pari ai 236.915 allevamenti attivi - 1.254 con consistenza aziendale *missing*

Tab. 17 - Distribuzione regionale degli allevamenti e delle consistenze (limitatamente agli allevamenti attivi con consistenza di capi > 0)

Regione	Tipologia produttiva	N.Ro Allevamenti	Consistenza allevamenti
PIEMONTE	Carne	6.032	289.755
	Latte	4.177	266.442
	Mista	8.258	281.234
	Non indicata	204	3.151
Totale		18.671	840.582
VALLE D'AOSTA	Carne	411	8.561
	Latte	1.097	24.292
	Mista	129	2.060
	Non indicata	6	297
Totale		1.643	35.210
LOMBARDIA	Carne	8.561	379.917
	Latte	11.810	1.052.872
	Mista	782	91.423
	Non indicata	136	10.084
Totale		21.289	1.534.296
TRENTINO ALTO ADIGE	Carne	56	4.714
	Latte	7.944	156.873
	Mista	306	3.851
	Non indicata	2.247	16.100
Totale		10.553	181.538
VENETO	Carne	8.481	464.888
	Latte	10.371	342.716
	Mista	1.105	37.995
	Non indicata	1	9
Totale		19.958	845.608
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Carne	966	18.756
	Latte	2.029	79.684
	Mista	180	2.865
	Non indicata	1	6
Totale		3.176	101.311
LIGURIA	Carne	1.510	16.191
	Latte	124	1.937
	Mista	74	1.018
	Non indicata	8	27
Totale		1.716	19.173
EMILIA-ROMAGNA	Carne	3.875	120.173
	Latte	6.435	485.702
	Mista	414	6.654
	Non indicata	26	1.353
Totale		10.750	613.882
TOSCANA	Carne	4.343	70.194
	Latte	643	21.715
	Mista	299	10.580
	Non indicata	0	0
Totale		5.285	102.489

Regione	Tipologia produttiva	N.Ro Allevamenti	Consistenza allevamenti
UMBRIA	Carne	3.928	63.524
	Latte	61	7.356
	Mista	15	720
	Non indicata	4	39
Totale		4.008	71.639
MARCHE	Carne	5.295	63.032
	Latte	137	10.523
	Mista	0	0
	Non indicata	3	140
Totale		5.435	73.695
LAZIO	Carne	4.994	119.433
	Latte	1.196	64.359
	Mista	7.756	150.415
	Non indicata	18	101
Totale		13.964	334.308
ABRUZZO	Carne	5.140	63.534
	Latte	510	17.416
	Mista	56	2.173
	Non indicata	2	6
Totale		5.708	83.129
MOLISE	Carne	3.425	49.383
	Latte	58	2.619
	Mista	76	1.244
	Non indicata	7	17
Totale		3.566	53.263
CAMPANIA	Carne	11.204	177.906
	Latte	2.647	211.184
	Mista	1.460	26.631
	Non indicata	1.079	15.640
Totale		16.390	431.361
PUGLIA	Carne	3.115	87.448
	Latte	1.240	60.460
	Mista	1.106	42.669
	Non indicata	27	904
Totale		5.488	191.481
BASILICATA	Carne	2.683	55.310
	Latte	189	15.142
	Mista	835	27.469
	Non indicata	0	0
Totale		3.707	97.921
CALABRIA	Carne	8.201	153.282
	Latte	57	5.546
	Mista	373	8.716
	Non indicata	14	120
Totale		8.645	167.664

Regione	Tipologia Produttiva	N.Ro Allevamenti	Consistenza Allevamenti
SICILIA	Carne	9.181	304.258
	Latte	2.238	91.813
	Mista	915	27.214
	Non indicata	13	176
Totale		12.347	423.461
SARDEGNA	Carne	5.634	172.241
	Latte	4.605	123.032
	Mista	109	3.417
	Non indicata	76	1.799
Totale		10.424	300.489
ITALIA	Carne	97.035	2.682.500
	Latte	57.568	3.041.683
	Mista	24.248	728.348
	Non indicata	3.872	49.969
Totale		182.723	6.502.500

L'ARCHIVIO REDDITI DEI TERRENI

L'archivio è detenuto dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle entrate e riguarda:

- il quadro RA (relativo ai redditi dei terreni) dei modelli: unico persone fisiche, unico società di persone, unico enti non commerciali ed equiparati,
- il quadro A (relativo ai redditi dei terreni) del modello 730.

I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi fondiari di cui agli articoli da 25 a 43 del nuovo Tuir. Essi si dividono in:

- reddito dominicale, che va imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi;
- reddito agrario, che va imputato, invece, al soggetto che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c..
-

Il quadro normativo generale⁹²

Decreto legislativo n. 241/1997

In base a tale decreto la maggior parte delle persone fisiche deve presentare unitariamente le dichiarazioni annuali relative all'Irpef, all'Iva e all'Irap.

Decreto legislativo n. 228/2001 (cosiddetta Legge di Orientamento)

La Legge ha profondamente innovato la nozione civilistica dell'imprenditore agricolo ed ha avuto un riscontro notevole anche sul piano fiscale.

Soggetti obbligati alla dichiarazione

Soggetti tenuti a dichiarare il reddito dominicale

I soggetti tenuti a dichiarare il reddito dominicale sono i titolari di uno dei seguenti diritti:

- proprietà;
- enfiteusi;
- superficie;
- usufrutto;
- uso;
- oneri reali (quali, ad esempio, censi, livelli, colonie perpetue, ecc.).

Soggetti tenuti a dichiarare il reddito agrario

Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo un'attività agricola di coltivazione, di silvicoltura o di allevamento, a prescindere dal presupposto giuridico che li lega al fondo, sia esso un diritto di proprietà, un'altro diritto reale, ovvero lo conducano sulla base di un contratto di locazione. In quest'ultimo caso, l'obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto.

Modellistica utilizzata per l'acquisizione dei dati⁹³

I modelli da cui si desumono i dati sui redditi dei terreni sono il modello Unico e il modello 730.

Il modello UNICO

Il modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali (sono obbligati a presentare l'Unico i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due dichiarazioni tra la dichiarazione dei redditi, quella dell'Iva e quella dell'Irap).

⁹²Il presente paragrafo e il successivo sono a cura di Giuseppina del Vicario.

⁹³ A cura di Giuseppina del Vicario e Orietta Patacchia.

Il modello ‘UNICO - Persone fisiche’

Sono obbligati a presentare il modello ‘Unico – Persone fisiche’ i lavoratori dipendenti che percepiscono più di un reddito, i lavoratori autonomi, i titolari di imprese individuali o familiari.

Devono compilare il quadro RA – redditi dei terreni:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato Italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata⁹⁴;
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Il modello ‘UNICO - Società di persone ed equiparate’

Sono obbligati a presentare il modello Unico società di persone ed equiparate le seguenti società ed associazioni residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto o irregolari, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi, Gruppi europei di interesse economico.

Il modello serve per dichiarare i redditi prodotti nell’anno precedente, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

Devono compilare il quadro RA – redditi dei terreni:

- le società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola ‘nuda proprietà’ non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

⁹⁴ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell’averne un bene in locazione. Per **locazione** (contratto di locazione, comunemente detta *affitto*) *si intende* è il contratto per cui qualcuno (locatore) dà a un altro (conduttore o locatario) l’utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico (canone).

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel quadro RA.

Il modello 'UNICO - Enti non commerciali ed equiparati'

Deve essere utilizzato dai seguenti soggetti, nei confronti dei quali si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg):

- enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello stato
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali)
- società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate, non residenti nel territorio dello stato
- società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione

Devono compilare il quadro RA – redditi dei terreni gli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello stato nonché le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società e associazioni tra a risiti e professionisti non residenti, le società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con l'attribuzione di rendita
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione Mod. 770, Irap e Iva.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; **redditi dei terreni** e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata⁹⁵.

⁹⁵ Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2002 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2001 hanno posseduto: redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata; • redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es.

Il quadro A – redditi dei terreni deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;

- dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

- dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Definizione delle variabili⁹⁶

Reddito dominicale

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale, ovvero quella attribuibile al proprietario del fondo, del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività dirette alla:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale ed elencati in apposito decreto ministeriale in via di emanazione.

Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell’estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, valore che si considera comunque prodotto per il solo fatto di essere il possessore del terreno.

Reddito agrario

Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.

I dati contenuti nei quadri RA ed A

Quadro RA del modello unico persone fisiche

Devono essere indicati nelle rispettive colonne:

1. reddito dominicale: reddito dominicale di ciascun terreno rivalutato dell’80 per cento;

proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende). Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che: devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”), etc.

⁹⁶ Il presente paragrafo e il successivo sono a cura di Giuseppina del Vicario.

2. titolo: 1. proprietario del terreno, 2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, 3. proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, 4. conduttore del fondo in affitto o ad altro titolo, 7. titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, 8. titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare, 9. titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria;
3. reddito agrario: reddito agrario di ciascun terreno rivalutato del 70 per cento;
4. possesso – giorni: periodo di possesso espresso in giorni;
5. possesso - %: periodo di possesso espresso in percentuale;
6. canone di affitto in regime vincolistico: ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di possesso espresso in giorni (in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone);
7. casi particolari: 1. mancata coltivazione, 2. perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto, 3. conduzione associata del terreno, 4. terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, 5. ricorrenza delle condizioni 1 e 4, 6. ricorrenza delle condizioni 2 e 5;
8. continuazione: indicare se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente;
9. quota del reddito dominicale: quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno;
10. quota del reddito agrario: quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno.

Quadro RA del modello unico società di persone

Devono essere indicati nelle rispettive colonne:

1. reddito dominicale: reddito dominicale di ciascun terreno rivalutato dell'80 per cento;
2. titolo: 1. proprietà del terreno, 2. proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, 3. proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone, 4. conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo;
3. reddito agrario: reddito agrario di ciascun terreno rivalutato del 70 per cento;
4. possesso – giorni: periodo di possesso espresso in giorni;
5. possesso - %: periodo di possesso espresso in percentuale;
6. canone di affitto in regime vincolistico: ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di possesso espresso in giorni (in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone);
7. casi particolari: 1. mancata coltivazione, 2. perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto, 3. terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
8. continuazione della colonna precedente;
9. reddito dominicale imponibile: quota di reddito dominicale spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso;
10. reddito agrario imponibile: quota di reddito dominicale spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Quadro RA del modello unico enti non commerciali ed equiparati

Devono essere indicati nelle rispettive colonne:

1. reddito dominicale: reddito dominicale di ciascun terreno rivalutato dell' 80 per cento;

2. titolo: 1. proprietà del terreno, 2. proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, 3. proprietà del terreno concesso in affitto regime di libero mercato, 4. conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo;
3. reddito agrario: reddito agrario di ciascun terreno rivalutato del 70 per cento;
4. possesso – giorni: periodo di possesso espresso in giorni;
5. possesso - %: periodo di possesso espresso in percentuale;
6. canone di affitto in regime vincolistico: ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di possesso espresso in giorni (in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone);
7. casi particolari: 1. mancata coltivazione, 2. perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto, 3. conduzione associata del terreno, 4. terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, 5. ricorrenza delle condizioni 1 e 4;
8. continuazione: indicare se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente;
9. reddito dominicale imponibile: quota di reddito dominicale spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso;
10. reddito agrario imponibile: quota di reddito dominicale spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Quadro A del modello 730

Devono essere indicati nelle rispettive colonne:

1. reddito dominicale: reddito dominicale di ciascun terreno rivalutato dell'80 per cento;
2. titolo: 1. proprietario del terreno, 2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, 3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone, 4. conduttore del fondo in affitto o ad altro titolo, 5. socio di società semplice, 6. partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare, 7. titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
3. reddito agrario: reddito agrario di ciascun terreno rivalutato del 70 per cento;
4. possesso – giorni: periodo di possesso espresso in giorni;
5. possesso - %: periodo di possesso espresso in percentuale;
6. canone di affitto in regime vincolistico: ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di possesso espresso in giorni (in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone);
7. casi particolari: 1. mancata coltivazione, 2. perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto, 3. conduzione associata del terreno, 4. terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, 5. ricorrenza delle condizioni 1 e 4, 6. ricorrenza delle condizioni 2 e 5;
8. continuazione: indicare se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

L'analisi e il trattamento dei file costituenti la fornitura⁹⁷

Poiché non tutti i contribuenti dichiarano un reddito agrario, si è provveduto a *segnalare* coloro che hanno compilato, per almeno un rigo, la colonna 3 del quadro RA del modello (totale record: 3.834.401). Ciò al fine di poter isolare tutti i contribuenti che, in corrispondenza di tutti i terreni, hanno dichiarato soltanto il reddito dominicale. Infatti i soggetti proprietari di terreni dati in affitto per uso agricolo devono dichiarare soltanto il reddito dominicale mentre la dichiarazione del (solo) reddito agrario spetta al conduttore, quindi l'eliminazione dei soggetti che dichiarano soltanto

⁹⁷ A cura di Orietta Patacchia.

redditi dominicali dovrebbe tradursi nell'eliminazione di soggetti che non esercitano un'attività agricola. Eliminando i duplicati di codice fiscale, i contribuenti che hanno dichiarato il reddito agrario risultano pari a 3.520.978 mentre i contribuenti che hanno dichiarato solo il reddito dominicale risultano pari a 423.385.

Tab. 18 – Analisi preliminare dei file

Nome file	Numero record*	Numero record tipo A (frontespizio Unico PF)	Numero record tipo R (dettagli contabili redditi)
istat_upf_2002_j02_01	1.470.194	799.917	770.270
istat_upf_2002_j03_01	1.471.480	799.900	771.033
istat_upf_2002_j04_01	1.479.470	799.884	779.079
istat_upf_2002_j05_01	1.477.439	799.900	777.482
istat_upf_2002_j06_01	1.403.820	799.700	704.213
istat_upf_2002_j07_01	907.848	472.031	490.810
Totale	8.290.201	3.971.342	4.333.897

Per ogni terreno dichiarato il contribuente deve indicare anche il titolo per il quale detiene il terreno (proprietà, affitto, etc); sulla base di questa variabile si è cercato di individuare la tipologia dei contribuenti che hanno compilato il quadro RA. Dalla tabella 19 emerge che oltre il 90% dei contribuenti si dichiara proprietario dei terreni denunciati; in particolare, quasi il 7% di essi concede i terreni in affitto. Quasi il 6% dei soggetti (oltre 230 mila unità) si dichiara conduttore dei fondi o affittuario degli stessi mentre l'1.4% dei contribuenti indica di essere titolare di un'impresa agricola, per la maggior parte (l'1.3%) di tipo individuale non esercitata in forma di impresa familiare. Infine, per quasi 100 mila soggetti non è possibile definire il titolo in quanto non indicato nel modello.

Tab. 19 - Distribuzione dei contribuenti per titolo dichiarato, tabella riassuntiva (Modello Unico Persone Fisiche)⁹⁸

Titolo	Frequenza	Percentuale
Proprietari	3296969	83,6
Proprietari che danno anche in affitto	86609	2,2
Proprietari che danno solo in affitto	180693	4,6
Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario	230636	5,8
Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare	52947	1,3
Titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare	2375	0,06
Titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria	1181	0,03
Non definito	92954	2,4
Totale		100,0

Al fine di analizzare la qualità dei dati contenuti nel dataset relativo a tutti coloro che hanno compilato il quadro RA, si è proceduto innanzitutto ad un'analisi di correttezza dei codici fiscali distinguendo tra 'non validati', 'errati', 'missing'. Queste tre tipologie di codici fiscali rappresentano una percentuale molto bassa (0,066%) sul totale dei record costituenti il dataset (3.961.342 record).

Tab. 20 - Analisi di correttezza del codice fiscale

Tipologia di codice fiscale	Numero records	Percentuale *
Non validato	1581	0,040
Errato	985	0,025
Missing	50	0,001
Totale		0,066

* su 3.961.342

⁹⁸ Al netto dei duplicati di dichiarazione per codice fiscale.